



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1228**

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del  
Pistoia Blues Festival



1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021 . . . . .	77
1.4.2.1.4. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021 . . . . .	79
1.4.2.1.5. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/03/2022 . . . . .	81
1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	84
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021 . . . . .	85
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021 . . . . .	94
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021 . . . . .	100
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021 . . . . .	107
1.4.2.2.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021 . . . . .	112
1.4.2.2.6. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021 . . . . .	125
1.4.2.2.7. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021 . . . . .	133
1.4.2.2.8. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021 . . . . .	151
1.4.2.2.9. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021 . . . . .	162
1.4.2.2.10. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (ant.) del 28/10/2021 . . . . .	182
1.4.2.2.11. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 530 (pom.) del 29/03/2022 . . . . .	186
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	195
1.5.1. Sedute . . . . .	196
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	197
1.5.2.1. Seduta n. 419 del 29/03/2022 . . . . .	198

## **1. DDL S. 1228 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1228  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

**approvato con il nuovo titolo**

"Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

---

Iter

**29 marzo 2022:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1228**

**approvato**

[C.3546](#)

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

---

Iniziativa Parlamentare

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ( [Fdi](#) )

**Cofirmatari**

[Antonio Iannone](#) ( [Fdi](#) ), [Manuel Vescovi](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ), [Barbara Masini](#) ( [FI-BP](#) ), [Caterina Bini](#) ( [PD](#) )

[Gianluca Ferrara](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 14 maggio 2019)

[Riccardo Nencini](#) ( [IV-PSI](#) ) (aggiunge firma in data 11 novembre 2021)

[Massimo Mallegni](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (aggiunge firma in data 29 marzo 2022)

[Emilio Floris](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (aggiunge firma in data 29 marzo 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **10 aprile 2019**; annunciato nella seduta n. 108 del 16 aprile 2019.

Classificazione TESEO

MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI , MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI , PISTOIA

**Articoli**

CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) ) (dato conto della nomina il 31 marzo 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Andrea Cangini](#) ( [FIBP-UDC](#) ) nominato nella seduta pom. n. 273 del 10 novembre 2021 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli l'11 novembre 2021; annuncio nella seduta n. 378 dell'11 novembre 2021.

Facente funzioni Sen. [Riccardo Nencini \(IV-PSI\)](#) il 29 marzo 2022 .

Assegnazione

Assegnato alla [7<sup>a</sup> Commissione permanente \(Istruzione pubblica, beni culturali\)](#) in sede redigente il 4 giugno 2019. Annuncio nella seduta n. 117 del 4 giugno 2019.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 1228

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1228

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA**, **IANNONE**, **VESCOVI**, **MASINI**, **BINI** e **FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival*

Onorevoli Senatori. - Il *Pistoia Blues Festival* è nato nel 1980 e la sua parabola, lunga 40 anni, lo ha portato ad essere il festival blues più importante d'Europa e uno dei primi nel mondo. Dalla prima edizione ad oggi *Pistoia Blues* ha rappresentato un punto di riferimento per i grandi artisti internazionali in Italia, coniugando la qualità e la ricerca musicale alla specificità del territorio e, in particolare, al paesaggio e all'accoglienza turistica tipica della Toscana di cui, ad oggi, è il festival musicale con la storia più lunga e significativa.

Dalle prime edizioni ad oggi gli scopi principali del festival sono sempre stati principalmente due: promuovere Pistoia, la Toscana e l'Italia come una *location* ideale per la grande musica internazionale; promuovere la musica blues come uno straordinario patrimonio culturale che ha generato nelle sue ramificazioni e sviluppi tutta la musica contemporanea, dal rhythm and blues all'hip-hop, passando naturalmente per il rock e il pop.

*Pistoia Blues* è stato caratterizzato finora da una straordinaria continuità che lo ha reso per 40 anni protagonista di primissimo piano nel panorama nazionale dei festival. Tutte le edizioni hanno presentato cast stellari e, negli anni, nulla è stato perso rispetto al suo *standing* nazionale e internazionale, rimanendo un punto di riferimento per il pubblico, per la stampa, per gli artisti affermati e per gli artisti emergenti.

Il festival ha promosso quindi, per 40 anni senza interruzioni il territorio, il turismo e lo stile di vita italiano attraverso concerti, *showcase*, incontri, *performance* tutti collegati al mondo del blues, al suo linguaggio diretto e ricco di umanità che richiama valori come il rispetto, la fratellanza, la convivenza nella diversità.

Nel corso della sua storia *Pistoia Blues* ha presentato tutti o quasi i più grandi interpreti del genere lambendo anche i territori del rock, del jazz, del soul e del pop: B.B. King, Muddy Waters, John Lee Hooker, Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Stevie Ray Vaughan, Joe Cocker, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Fats Domino, Dizzy Gillespie, Frank Zappa, Santana, Sting, Blues Brothers Band, Curtis Mayfield, David Bowie, John Mayall e moltissimi altri. Nel contempo il festival ha sviluppato un complesso sistema di promozione della musica emergente, dal *contest* nazionale per gli artisti residenti in Italia, alle *clinic*, alle *compilation* con musicisti di base fino alla presentazione sul palco principale di nuove realtà italiane e internazionale che proprio dal passaggio a *Pistoia Blues* hanno sviluppato le loro carriere fino a diventare anch'essi punti di riferimento nel panorama musicale. In generale *Pistoia Blues* ha rappresentato un punto di riferimento sicuro per tutti i musicisti che del linguaggio blues hanno fatto la loro cifra espressiva.

Il riconoscimento avverrebbe proprio nel 40° anno di attività del festival, nel momento in cui *Pistoia Blues* celebra un traguardo che in Italia ha rari elementi di paragone e che suggella il rapporto ormai ombelicale tra la città e un evento nel quale pienamente si riconosce e a cui deve un senso di appartenenza e di orgoglio su un piano emotivo e di coesione e un significativo e importante indotto

turistico e di immagine su un piano economico.

La presenza di un riconoscimento permetterebbe al festival di consolidare tutte le qualità descritte finora e di qualificare ulteriormente la sua azione a livello nazionale e internazionale, diffondendosi su più periodi dell'anno con altre iniziative e più in generale con una attività costante che coinvolge il pubblico come anche le realtà economiche, imprenditoriali e professionali, lungo tutto l'arco dell'anno. Il riconoscimento permetterebbe, altresì, di sviluppare appieno il potenziale del festival anche durante le giornate tradizionali di luglio permettendo la realizzazione di progetti originali, le collaborazioni con altri soggetti e manifestazioni analoghe, la circuitazione dei giovani artisti.

*Pistoia Blues* è un festival che ha sempre avuto un equilibrio di bilancio che si basa su una percentuale molto consistente di entrate da biglietteria (oltre il 55 per cento) e per la restante parte da contributi pubblici e da proventi da sponsor e partner privati.

Questo per far sì che le scelte artistiche debbano essere prese con una particolare attenzione ai risultati di pubblico e non gravino troppo sulle economie della manifestazione che deve necessariamente puntare, ad ogni edizione, al pareggio di bilancio.

È comunque necessario evidenziare che, dal punto di vista del sostegno pubblico, il festival, rispetto a manifestazioni analoghe, ha sempre contato principalmente, se non quasi unicamente (vista le drastiche riduzioni dei contributi da altri enti locali avvenute negli ultimi anni), sull'investimento, oneroso e consistente, della sola amministrazione comunale di Pistoia.

È comunque significativa anche la ripartizione delle uscite che vedono pressoché stabile, negli anni, un forte investimento sulla parte artistica (tra il 55 ed il 60 per cento del totale delle uscite) ed il restante tra promozione, allestimenti tecnici e costi organizzativi (questi ultimi sempre molto contenuti). Ciò perché la direzione artistica del festival ha sempre dato priorità all'investimento sulla programmazione e sulla capacità della stessa di intercettare, di anno in anno, l'evoluzione del pubblico e la relazione che questo ha con le manifestazioni di questo tipo. E' difatti attraverso una continua attenzione ai cambiamenti che il festival ha mantenuto un contatto con ampie fasce di utenza, unendo gli aspetti più tradizionali con le nuove opzioni e novità in ambito musicale di qualità; questo mantenendo sempre un equilibrio di fondo e una forte identità.

Il *Pistoia Blues* svolge, fin dall'inizio degli anni '90, attività formative e di *scouting* rivolte alle giovani generazioni di artisti. Con il *contest* Obiettivo Bluesin, il festival seleziona ogni anno i musicisti emergenti che andranno a partecipare all'edizione seguente; il *Pistoia Blues* è un traguardo prestigioso per molti musicisti che vogliono fare della propria passione e talento una professione.

Obiettivo Bluesin è nato nel 1993, a fianco della manifestazione, per valorizzare i nuovi talenti italiani in ambito musicale e costituisce una delle attività stabili e prioritarie della manifestazione. Il *contest*, con iscrizione gratuita, conta mediamente, ogni anno, fra le 500 e 600 adesioni, sceglie i vincitori che suoneranno sul palco principale del festival, uno per ciascuna area geografica italiana: centro, sud e nord, attraverso selezioni dal vivo che si svolgono nella rete di locali aderenti all'iniziativa.

Partecipare al *Pistoia Blues* con Obiettivo Bluesin è una vera e propria vetrina che, oltre a offrire la possibilità di suonare su un palco prestigioso davanti a un grande pubblico, presenta gli artisti vincitori ad una selezionata rappresentanza di organizzatori e operatori del settore musicale italiani ed europei, ospiti del festival.

I vincitori di Obiettivo Bluesin hanno anche l'opportunità di essere inseriti nella compilation dedicata al festival *Pistoia Blues Next Generation*.

Si tratta di una vera istantanea dei nuovi talenti rock e blues del panorama italiano, con una selezione delle migliori e più rappresentative *band* che hanno partecipato al concorso degli ultimi anni.

La richiesta di un provvedimento legislativo *ad hoc* deriva dalla necessità di procedere ad un salto di qualità nelle modalità organizzative e ad un consolidamento della manifestazione, finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettiva: da una parte a valorizzare il patrimonio storico e culturale che il festival ha rappresentato e, dall'altra, a permettere alla manifestazione di estendere le proprie attività, di coinvolgere altri soggetti in ambito nazionale e internazionale, di valorizzare le esperienze artistiche nazionali, di ampliare le attività promozionali.

Con il presente disegno di legge si intende dunque proporre l'inclusione del *Pistoia Blues Festival* tra

le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale ai sensi della legge 20 dicembre 2012, n. 238, e conseguentemente l'erogazione di un contributo finanziario annuo, a decorrere dal 2019, di un milione di euro a favore del Comune di Pistoia per l'organizzazione del *Pistoia Blues Festival*, affinché lo stesso possa svilupparsi in modo compatibile e coerente ad altri festival di rilievo nazionale e internazionale.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dal 2019, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

## 1.2.2. Relazione 1228-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1228-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Cangini

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE  
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO  
E SPORT)**

Comunicato alla Presidenza l'11 novembre 2021

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del  
*Pistoia Blues Festival*

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA** , **IANNONE** , **VESCOVI** , **MASINI** , **BINI** , **FERRARA** e  
**NENCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2019

*nella seduta del 10 novembre 2021*

**PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: Parrini)

**sul disegno di legge**

22 giugno 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non  
ostativo, con le seguenti osservazioni:

- al comma 1, si rileva l'opportunità di un coordinamento fra la disposizione in esame e l'articolo 1,  
comma 370, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che già prevede un  
contributo al Pistoia Blues Festival, peraltro di importo inferiore e limitato a due annualità (2020 e  
2021);

- al comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival,  
prevista a partire dal 2019.

**sugli emendamenti**

30 giugno 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di  
competenza, parere non ostativo.

**su ulteriori emendamenti**

13 luglio 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.4 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per

quanto di competenza, parere non ostativo.

14 settembre 2021

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Bottici)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

7 settembre 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: « a decorrere dal 2019 » con le seguenti: « a decorrere dal 2022 », nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: « a decorrere dall'anno 2019 » con le seguenti: « a decorrere dall'anno 2022 ».

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5.

**su ulteriori emendamenti**

8 settembre 2021

La Commissione, esaminati gli emendamenti 1.3 e 1.5 accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).

28 ottobre 2021

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si raccomanda che il riparto delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo avvenga secondo le procedure e in base alla programmazione triennale prevista dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa dei senatori La Pietra  
ed altri

**Modifica all'articolo 2 della legge 20  
dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la  
valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dal 2019, un contributo di un milione di euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato dalla Commissione

**Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre  
2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del  
Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del  
Festival Internazionale Time in Jazz**

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, **a decorrere dall'anno 2022**, un contributo **pari a 250.000** euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione **del presente articolo, pari a 250.000** euro annui **a decorrere dall'anno 2022**, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1

di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, della legge 30 aprile 1985, n. 163.

**Art. 2.**

**1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».**

**2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.**

## 1.2.3. Testo approvato 1228 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1228

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 29 marzo 2022, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori La Pietra, Iannone, Vescovi, Masini, Bini, Ferrara e Nencini:

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival*

e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival*

e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2022, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1228  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

**approvato con il nuovo titolo**

"Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 216 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 219 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

[N. 239 \(pom.\)](#)

15 giugno 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

[N. 241 \(pom.\)](#)

23 giugno 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) in sede redigente

[N. 245 \(pom.\)](#)

7 luglio 2021

[N. 256 \(pom.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 262 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 273 \(pom.\)](#)

10 novembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 216 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MARTEDÌ 16 MARZO 2021**  
**216ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

## *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle sedute che saranno convocate la prossima settimana, la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1228, recante Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival, di riprendere quella - sempre in sede redigente - del disegno di legge n. 1635, recante Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione emozionale nelle scuole d'infanzia, primaria e secondaria, nonché l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2020, recante Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di avviare l'esame, ove assegnati, dei disegni di legge n. [2039](#), recante Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative e n. [2127](#) recante Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale dell'artista e sul settore creativo. Avverte che la senatrice Corrado propone di concludere nella prossima settimana, con l'esame di una risoluzione, l'esame dell'affare assegnato n. 245 in materia di volontariato e professioni nei beni culturali, mentre ha preannunciato la presentazione di una proposta di deferimento di un nuovo affare assegnato sulla grave situazione di degrado di un castello nel Monferrato. Dopo la conclusione dell'esame in sede consultiva della proposta di PNRR (Doc. XXVII, n. 18) propone inoltre di svolgere le audizioni in merito all'affare assegnato n. 590 (Promozione di cammini interregionali quali itinerari culturali).

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) interviene per sollecitare la ripresa della discussione del disegno

di legge n. 641, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1304 recante Disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'interprete di lingua dei segni italiana (LIS).

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) si unisce nel chiedere la ripresa dell'esame del disegno di legge n. [992](#).

Anche il senatore [BARBARO](#) (*FdI*) concorda con tale esigenza, rammentando lo stato dell'*iter* in Senato e l'approvazione all'unanimità in prima lettura da parte della Camera dei deputati; l'approvazione del disegno di legge, eventualmente nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenterebbe a suo avviso un passaggio fondamentale per lo sviluppo dello sport nel Paese.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto*) sollecita l'avvio dell'esame dell'affare assegnato n. 566 sulla restituzione di beni culturali illecitamente esportati.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) interviene per sollecitare la ripresa e conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) si unisce agli interventi che l'hanno preceduta per sollecitare la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 992 e per sollecitare la prosecuzione delle audizioni informali nell'ambito dell'affare assegnato n. 621. Sollecita infine l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 745 recante Delega al Governo per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi e per l'istituzione della Giornata nazionale della Festa delle tradizioni, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali.

La senatrice [VANIN](#) (*M5S*) infine richiama l'opportunità di avviare l'indagine conoscitiva sullo stato di conservazione e sulla valorizzazione dei siti italiani riconosciuti dall'Unesco quale Patrimonio dell'Umanità.

In conclusione il [PRESIDENTE](#) propone, alla luce del dibattito, di riprendere, dopo la conclusione dell'esame in sede consultiva della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al Doc. XXVII, n. 18, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 992 e la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

Concorda la Commissione.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(1977) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il sessantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Einaudi**

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta del 10 marzo sono stati presentati e pubblicati in allegato al resoconto tre emendamenti per ottemperare a condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nonché a condizioni formulate dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che tutti gli emendamenti sono stati dati per illustrati e che quindi si

passerà alla fase delle votazioni, a partire dall'articolo 1.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*), anche a nome della relatrice Sbrollini, esprimere parere favorevole sull'emendamento 1.1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 1.1 è posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 1, come modificato.

Si passa all'articolo 2.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si rimette alla Commissione sull'emendamento 2.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1, che in assenza del proponente fa proprio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 2, come modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 4) e si rimette alla Commissione sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (testo 4) e si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.4.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la parte dell'emendamento 3.1 (testo 4) introdotta da "conseguentemente", è assorbita dall'approvazione dell'emendamento 2.1.

L'emendamento 3.1 (testo 4), eccettuata la parte assorbita, è quindi posto in votazione e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 3, come modificato.

Si passa all'articolo 4.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 dei relatori e si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Con distinte votazioni sono quindi posti ai voti e approvati gli emendamenti 4.100 e 4.1.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4, come modificato.

Si passa all'articolo 5.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.100 dei relatori.

L'emendamento 5.100 è posto ai voti e approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 5, come modificato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.0.1 dei relatori.

L'emendamento 5.0.1 è posto ai voti e approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si procederà alla votazione finale del disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.

La Commissione approva quindi il disegno di legge n. 1977 nel suo complesso.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

#### **Adozione di misure di salvaguardia e tutela di piazza San Marco a Venezia, con specifico riferimento al progetto per la protezione dell'insula di piazza San Marco dalle maree fino a 110 cm ( n. 607 )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 32)

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) introduce l'affare assegnato, concernente le misure di salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San Marco. Sottolinea come l'intera area debba essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare, oramai sempre più preoccupanti per intensità e frequenza anche a causa dei cambiamenti climatici. L'insula di San Marco rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia, non tutelata dal c.d. Mo.S.E., il cui sistema di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del mare. Attualmente, la Basilica non risulta sufficientemente tutelata, con grave danno per i suoi mosaici e - tra l'altro - per gli amboni. Rammenta i progetti che si sono susseguiti nel tempo per porre rimedio a tale criticità, il sopralluogo svolto il 4 dicembre, nonché le audizioni informali svolte e gli elementi informativi e di valutazione così acquisiti. Conclude ribadendo la necessità di realizzare interventi, che ritiene rappresentino misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un patrimonio unico al mondo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dà nuovamente la parola alla relatrice.

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, nel sottolineare come sia opportuno che siano i tecnici a individuare gli interventi più idonei e meno invasivi, condivide l'urgenza di misure a tutela della Basilica e dell'intera insula di San Marco in Venezia. A tale proposito, ricorda il proprio impegno in relazione ai siti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'Unesco durante il suo precedente incarico di governo. Assicura, infine, che segnalerà anche al Ministro delle infrastrutture e alle amministrazioni interessate l'importante risoluzione che la Commissione si appresta a votare.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di risoluzione della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

*La seduta termina alle ore 17,25.*

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 607  
(Doc. XXIV, n. 32)

La 7a Commissione,  
premessò che:

l'adozione di misure di salvaguardia e tutela della Basilica di San Marco e dell'intera Insula di San Marco rappresentano misure prioritarie, urgenti e indifferibili per la tutela e la conservazione di un patrimonio unico al mondo;

l'intera area deve essere messa in sicurezza e protetta dalle maree fino ai 110 cm su livello del mare, oramai sempre più preoccupanti per intensità e frequenza;

è noto che l'insula di San Marco rappresenta una tra le aree più basse della città di Venezia che non sono tutelate dal c.d. sistema Mo.S.E., il cui sistema di dighe e/o barriere mobili si attivano alla quota fissata, a partire dal 2000, a 110 cm sul livello del mare, proteggendo così il 91 per cento della città; per la protezione dell'Insula di Piazza San Marco e della sua Basilica da tali livelli di maree sono così stati elaborati, nel tempo, alcuni progetti ed è necessario, nel più breve tempo possibile, dare ora concretezza a queste misure di protezione;

un primo progetto, presentato tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000, è stato completamente abbandonato;

successivamente, il Consorzio Venezia Nuova (CVN) già nel 2017 aveva commissionato un ulteriore progetto a protezione dell'Insula di Piazza San Marco e l'11 febbraio 2020 l'associazione di imprese composta da Kostruttiva, Thetis e Mate Engineering ha presentato il progetto definitivo. L'intervento, compreso e articolato, prevede, non intervenendo invasivamente sul sito dell'Insula, azioni diverse e diversificate quali: l'innalzamento del bordo del sormonto delle onde sul molo di San Marco, un sistema di pompe per scaricare le acque piovane e del sottosuolo e l'ottimizzazione dei "gatoli", cunicoli che attraversano la Piazza, e valvole di non ritorno, poste nell'angolo più esposto di San Marco. In sostanza, si tratta di un sistema per frenare la risalita dell'acqua dal fondo della Piazza ed internamente in Basilica. Il costo stimato dell'opera, pari a 30 milioni di euro, ha ottenuto tutte le approvazioni di legge ma richiede circa due anni per la realizzazione e per rendere operativo l'impianto;

nel frattempo, data l'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza dell'Insula di San Marco anche a seguito dell'evento eccezionale di novembre 2019 quando l'acqua "*granda*" ha raggiunto la quota di 180 cm., la Procuratoria di San Marco, con l'architetto e protodella Basilica S. Marco Mario Piana e con l'ingegner Daniele Rinaldi, aveva ideato un progetto "provvisorio" che prevedeva un sistema di lastre di vetro per proteggere la Basilica di San Marco;

a febbraio 2020, quando tale progetto venne presentato in sede di Comitato tecnico-amministrativo del competente Provveditorato per le opere pubbliche, il commissario straordinario per il completamento del Mo.S.E., architetto Elisabetta Spitz, ha ritenuto di affidare un ulteriore incarico allo Studio Stefano Boeri Interiors per apportare delle modifiche al progetto e altresì per "abbellirlo", inizialmente per un

importo pari a 40 mila euro, poi divenuto incarico a titolo gratuito. Si tratta di una soluzione progettuale costosa (ammonta a più di 2 milioni di euro) ma di fatto non risolutiva che, anche se fosse in grado di fornire una tutela immediata, avrebbe bisogno successivamente di uno smantellamento totale; l'intervento, inoltre, risulta limitato al perimetro della Basilica e interviene strutturalmente sulla pavimentazione storica per piantare i supporti delle lastre nei c.d. "masegni";

in ogni caso, tale soluzione è stata ritenuta inadeguata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - ora Ministero della cultura - che ha rilevato, in particolare, problemi di struttura (scarsa tenuta idraulica), di materiali (per la ruggine provocata dalla salsedine) e in termini di varchi di accesso alla Basilica, che sarebbero spostati dal fronte della chiesa ai lati;

nel corso delle audizioni, avvenute in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione n. 144 del 13 gennaio 2021, il Primo Procuratore di San Marco, avv. Carlo Alberto Tesserin, segnalava l'urgenza di una soluzione e l'emergenza derivante dall'attuale situazione che comporta danni alla struttura della Basilica in cui si stanno verificando sprofondamenti degli "amboni", la disintegrazione delle tessere dei mosaici pavimentali e parietali, l'erosione dei marmi delle colonne e danni per la risalita della salsedine, che deve essere accuratamente rimossa con lavaggi appositi a ogni acqua alta, fenomeno che si sta verificando con sempre più frequenza e intensità;

nel corso delle audizioni in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nella riunione del 25 febbraio 2021 il prof. Stefano Boato (docente dell'Università IUAV di Venezia), l'ing. Daniele Rinaldo e arch. Mario Piana (protodella Basilica S. Marco), le associazioni della città quali Italia Nostra e altre, hanno evidenziato che la protezione dell'Insula di San Marco riveste carattere di indefettibile urgenza per cui le opere di messa in sicurezza devono essere eseguite in tempi rapidissimi; al contempo hanno sottolineato che non è possibile dare corso a soluzioni emergenziali e/o provvisorie, ma occorre procedere alla realizzazione del progetto commissionato al Consorzio Venezia Nuova (CVN), presentato l'11 febbraio 2020, già approvato e condiviso dalla comunità scientifica e dai cittadini di Venezia;

nel corso del suo intervento in audizione dell'avv. Giuseppe Fiengo, già Commissario CVN, ha rilevato l'inopportunità di eseguire opere provvisorie a fronte di soluzioni progettuali che consentirebbero di mettere in sicurezza gran parte della Piazza già nel prossimo periodo autunnale del 2021; egli inoltre ha indicato che ragioni d'urgenza, di sicurezza nella conduzione dell'appalto nonché la situazione generale di difesa dall'acqua medio-alta a Venezia fanno ritenere opportuno e possibile, alla luce della disciplina europea e nazionale in materia di appalti, forme di affidamento diretto nell'alveo della Convenzione Quadro 4 ottobre 1991, n. 7191, e/o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché siano prese in considerazione, con la massima sollecitudine, tutte le soluzioni progettuali approvate per la salvaguardia della Basilica di San Marco e dell'Insula di San Marco, avviando le procedure amministrative e finanziarie necessarie per dare corso, in tempi brevi, all'avvio dei lavori per la messa in sicurezza dell'intera area a tutela e conservazione di questo straordinario patrimonio artistico, storico e monumentale così strettamente legato e connesso all'ambiente della Laguna.

## 1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 219 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)  
MERCLEDÌ 31 MARZO 2021  
219ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

IN SEDE REDIGENTE

**(1228) LA PIETRA ed altri.** - *Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival*  
(Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC).

Si apre la discussione generale.

Intervengono le senatrici [MONTEVECCHI](#) (M5S) e [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), il senatore [RAMPI](#) (PD), la senatrice [VANIN](#) (M5S), nuovamente, in via incidentale, la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) e il [PRESIDENTE](#).

Replicano il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI.

Interviene brevemente il [PRESIDENTE](#).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

**Volontariato e professioni nei beni culturali ( n. 245 )**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) presenta e illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni e delle richieste di modificazione al testo informalmente reso noto nei giorni precedenti, pervenute da vari senatori. Propone di sospendere brevemente la seduta per consentire ai commissari di valutare tale proposta, che ha potuto trasmettere solo poco prima della seduta.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 13,35.*

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, in considerazione del tempo assai ridotto avuto per valutare lo schema di risoluzione della relatrice, propone di rinviare l'esame per consentire un approfondimento e la necessaria interlocuzione con la relatrice stessa.

Interviene incidentalmente il senatore [BARBARO](#) (*FdI*), il quale esprime preliminarmente apprezzamento per il riconoscimento dell'importanza del volontariato, contenuto nella parte iniziale della proposta di risoluzione della relatrice, come anche del testo informalmente anticipato nei giorni precedenti. Manifesta invece la più convinta contrarietà per l'impianto culturale che emerge nella restante parte della proposta, secondo il quale il volontariato si pone in concorrenza con l'attività dei professionisti. Si tratta di un principio che il suo Gruppo politico non condivide affatto: chiarisce quindi sin d'ora che se la proposta di risoluzione non abbandonerà tale impostazione, il giudizio del suo Gruppo non potrà essere favorevole.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) segnala la particolarità del ruolo che il volontariato ha assunto in particolare nel settore dei beni culturali; ricorda poi che tra le molte audizioni svolte in merito all'affare assegnato in titolo vi sono state anche quelle di associazioni di volontariato che operano nel settore e che proprio da tali soggetti è venuta la richiesta di una regolazione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Sottosegretario ha proposto di rinviare l'esame ad altra seduta.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di inserire all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate la prossima settimana l'esame del disegno di legge n. 2154 recante l'istituzione della Giornata nazionale dello Spettacolo, ove assegnato.

Concorda la Commissione.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

### **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 245**

La 7ª Commissione permanente del Senato,

premessi che:

la Commissione ha svolto un'ampia attività conoscitiva concernente l'affare assegnato n. 245, deferito in data 9 aprile 2019, con audizioni in presenza avviate il 24 settembre 2019 e protratte poi per oltre un anno (anche in videoconferenza), a causa delle limitazioni e delle difficoltà create dalla pandemia da SARS CoV 2, finalizzata ad approfondire le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e alle soluzioni proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali, che è parte integrante ma non esaurisce il magmatico mondo della cultura e del lavoro culturale: dai professionisti (riconosciuti e non) alle associazioni *no profit*, dai sindacati di categoria alle società di servizi pubbliche, semi-pubbliche e private;

preso atto che:

- il volontariato è un fenomeno sociale importante, fortunatamente molto diffuso nel Paese in tutti i settori, che consente ai singoli di tradurre in azione la loro naturale empatia, resa più efficace dalla forza del gruppo, affiancando lo Stato, soprattutto su scala locale, nello sforzo di migliorare la società e assicurare a tutti i cittadini quei livelli minimi di qualità della vita che la Costituzione garantisce *per tabulas* ma che tanti si vedono ancora negati;

valutato che:

- il volontariato nel campo dei beni culturali (area "Cultura, sport e ricreazione") conta numeri cospicui e in continua ascesa, forte com'è, in Italia, di una lunga e consolidata tradizione, al punto da potersi quasi ritenere un *habitus* del cittadino italiano, immerso fin dalla nascita in un contesto territoriale che si caratterizza per ricchezza e capillarità di diffusione del patrimonio culturale pubblico e privato, tangibile e intangibile, fonte peraltro di uno spiccato sentimento di appartenenza, ma che si caratterizza anche per una radicata sottovalutazione del valore di bene collettivo delle testimonianze materiali, il che non favorisce un efficace contrasto da parte dello Stato alla piaga dei crimini d'arte, affidato da cinquant'anni a un Comando Carabinieri dedicato;

considerato che:

- le criticità connesse all'intervento del volontario "di settore", oltre che nelle situazioni di emergenza, anche in quelle di necessità, che possono assumere carattere stabile e trasformarlo in una 'minaccia' per le tradizionali professioni della tutela e per quanti operanti sul Patrimonio (restauratori, diagnostici, antropologi fisici), sono un'anomalia che, stante il dilagare del fenomeno in assenza di una chiara regolamentazione e l'aspra competizione che il disequilibrio lavoro-volontariato ha innescato con i professionisti del settore - per molti versi una guerra di tutti contro tutti -, bisogna cercare di superare;
- a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli operatori privati sia per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del volontariato sostitutivo delle professioni ricade su tutta la società in termini di minori introiti per mancato versamento di tasse e di contributi previdenziali, contribuendo alla stasi dell'economia;

valutato infine che:

- appare necessario respingere la tentazione di assumere a 'sistema' il volontariato (anche qualificato), da ultimo facendo leva su un malinteso diritto all'eredità culturale e sulla responsabilità individuale e collettiva della sua conservazione, per compiti istituzionali come la tutela dei beni culturali, con il rischio di disapplicare l'esplicito mandato costituzionale, di cui all'articolo 9 della Costituzione;

preso atto delle posizioni espresse dai soggetti auditi riconducibili al mondo del volontariato e delle professioni nei beni culturali;

impegna il Governo:

ad applicare il principio che il lavoro subordinato deve sempre essere retribuito, per garantire l'esistenza libera e dignitosa delle persone, di cui all'articolo 36 della Costituzione. La mancanza di regolamentazione delle professioni e del volontariato nel settore dei beni culturali ha invece prodotto

veri e propri "*riders della cultura*" per i quali, a differenza di quelli delle consegne a domicilio, sembra ancora lontano il riconoscimento dei diritti fondamentali. Lo sfruttamento dei professionisti arriva al punto, oggi, di costringerli a passare per volontari, così mortificando chi ha fatto studi superiori per molti anni e acquisito professionalità sul campo, quasi che titoli ed esperienza siano un motivo di esclusione invece che una opportunità.

# 1.3.2.1.3. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 239 (pom.) del 15/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**  
**MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021**  
**239<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[VERDUCCI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA TUMULAZIONE DEL  
MILITE IGNOTO**

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) interviene per ricordare che ricorre il 4 novembre di quest'anno il centenario della tumulazione del Milite Ignoto. Non solo il simbolo di tutti i militari italiani caduti o dispersi in guerra, ma il loro riscatto ideale dopo le offese ricevute dai vertici del Regio Esercito. Non solo l'emblema dell'amore per la Patria, ma il solenne riconoscimento della centralità della Nazione a completamento ideale di un Risorgimento che diede corpo all'Italia prescindendo dagli italiani. Ricorda le vicende che portarono a onorare solennemente un caduto senza nome: l'iniziativa dell'allora colonnello Giulio Douhet; il viaggio del carro funebre ferroviario da Aquileia a Roma; l'omaggio commosso, in tutte le stazioni, di folle di cittadini che si inginocchiarono al suo passaggio; la solenne cerimonia di tumulazione nell'Altare della Patria la mattina del 4 novembre 1921, cui partecipò un'enorme folla, dando vita alla prima, imponente, manifestazione patriottica di massa dell'Italia unitaria, che segnò una ripresa di fiducia, un impeto d'orgoglio nazionale dopo un biennio trascorso a suturare le ferite di guerra sulla carne esangue di una Nazione stanca e conflittuale. Quel soldato senza nome caduto durante la Prima guerra mondiale riuscì a far sentire gli italiani fieri e fieramente parte di un'unica comunità di storia e di destino. Si sopirono i conflitti, scomparvero le divisioni. La legge che istituì il Milite Ignoto fu approvata da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, nessuna esclusa. Dai socialisti ai liberali, dai monarchici ai repubblicani, i rappresentanti di ciascuna cultura politica condivisero il medesimo strazio e avvertirono la medesima emozione. Nel ricordo di quei giorni, e nella consapevolezza dell'importanza dei simboli, ritiene che i membri della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato possano sollecitare il Governo e il Parlamento a approfondire il massimo sforzo affinché le celebrazioni per il centenario del Milite Ignoto risvegliino nella Nazione quel sentimento di unità che si manifestò per la prima volta allora e di cui ancora oggi si avverte il bisogno.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta apprezzamento per l'intervento del senatore Cangini, segnalando che in molti Comuni si stanno approntando iniziative al riguardo.

La senatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) dichiara di condividere pienamente l'intervento del senatore Cangini, segnalando che risultano anche a lei numerose iniziative di Comuni e auspicando che le celebrazioni che saranno organizzate possano coinvolgere l'intero territorio nazionale.

Ha quindi la parola il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*), il quale condivide l'iniziativa del senatore Cangini, dalle cui parole emerge l'enorme sacrificio compiuto dal Paese nel corso della prima guerra mondiale, drammaticamente reiterato pochi anni dopo con il secondo conflitto mondiale; esprime particolare apprezzamento per aver ricordato come moltissimi militari siano stati spesso mandati incontro alla morte da generali inadeguati. Conclude dichiarando che l'Italia tutta ha un debito di riconoscenza per il sacrificio di così tanti militi, provenienti da ogni parte del territorio nazionale come è testimoniato dai monumenti ai caduti disseminati in tutta Italia, morti nella prima e nella seconda guerra mondiale: onorare il loro sacrificio va legato al principio, sancito con la nascita della Repubblica e con la sua Costituzione, secondo cui l'Italia ripudia la guerra, una conquista di civiltà che rappresenta, a suo giudizio, il migliore omaggio al sacrificio dei caduti delle due guerre mondiali.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (*PD*) si unisce agli interventi che lo hanno preceduto e dichiara la propria piena adesione all'iniziativa del senatore Cangini, apprezzando il riconoscimento tributato a quei soldati che sono caduti vittime della stupidità dei propri superiori, fucilati spesso in esito a processi sommari e caduti nell'oblio generale. Sollecita infine una riflessione in merito alle possibili iniziative cui la Commissione potrebbe partecipare o di cui si potrebbe fare promotrice.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), nel riservarsi di compiere in altra sede la riflessione ora sollecitata dal senatore Marilotti, si associa all'intervento del senatore Cangini. Osserva che - alla luce del dibattito - l'intervento del senatore Cangini ha registrato la condivisione dell'intera Commissione.

Si associa unanime la Commissione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 31 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda l'*iter* finora svolto e dà quindi la parola al relatore.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ricorda come nella precedente seduta sia emersa la condivisione per il sostegno al Pistoia Blues Festival, evento culturale di livello internazionale, e come si sia avviata una riflessione sulle modalità più opportune per assicurare tale sostegno. Propone di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di emendamenti, auspicando che la fase emendativa favorisca appunto l'individuazione della soluzione più opportuna.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime una valutazione favorevole sul disegno di legge n. 1228; si riserva di trasmettere l'elenco dei festival che ricevono contributi pubblici e di quelli che hanno chiesto di accedere al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), alla luce degli interventi nella precedente seduta.

Il presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), dopo aver ricordato il particolare rilievo del Pistoia Blues Festival, osserva, in merito all'elenco cui ha fatto cenno il Sottosegretario, che esso potrà costituire un utile elemento di valutazione, sottolineando peraltro come occorra evitare di porre sullo stesso piano eventi di rilievo assai differente.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce dell'intervento del relatore, propone di fissare alle ore 12 di martedì 22 giugno il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [VERDUCCI](#) (*PD*) illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 52, il quale - tenuto conto del miglioramento della situazione sanitaria a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale - introduce misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da COVID-19. Ricorda preliminarmente che nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, nel testo del provvedimento è confluito il contenuto di due decreti legge: il decreto-legge n. 56 del 2021 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l'articolo 1 del disegno di legge di conversione dispone l'abrogazione con salvezza degli effetti già prodotti.

Si sofferma quindi sull'articolo 3 del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile 2021 fino al 31 agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, e, dal 26 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021, nelle università e nelle istituzioni AFAM.

L'articolo 5 detta disposizioni riguardanti, in zona gialla e con le decorrenze ivi indicate, lo svolgimento degli spettacoli aperti al pubblico e di tutti gli eventi sportivi, non solo sia di livello agonistico di rilevante interesse nazionale come previsto nel testo originario del provvedimento. L'articolo 5-*bis*, introdotto in prima lettura, conferma, nelle zone gialle, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente al sabato e ai giorni festivi, per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione.

L'articolo 6, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle attività sportive, dapprima all'aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle attività dei centri benessere.

L'articolo 6-*bis*, introdotto in prima lettura, dispone la riapertura dei comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L'articolo 8-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, consente - con le decorrenze ivi indicate - la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla, nonché la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, conseguenti alle cerimonie civili o religiose con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

L'articolo 11-*decies*, infine, anch'esso inserito nel corso della prima lettura, attribuisce al Fondo Antonio Megalizzi 1 milione di euro per il 2021. A tal fine, novella l'articolo 1, comma 379, della legge n. 160 del 2019, che ha istituito il Fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020, allo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, la definizione dei cui criteri è stata affidata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il relatore [VERDUCCI](#) (PD), tenendo conto dell'ormai prossima scadenza del termine per la conversione in legge del provvedimento in titolo, propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 15.*

## 1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 241 (pom.) del 23/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
**MERCOLEDÌ 23 GIUGNO 2021**  
**241ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede si è convenuto di avviare nelle sedute della prossima settimana la discussione dei disegni di legge n. 50 e n. 1154 in materia di educazione alla cittadinanza economica, nonché la discussione dei disegni di legge n. 693 recante "Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati", n. 1158 recante "Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani", n. 1306 recante "Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale" e n. 1636 recante "Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane". L'ordine del giorno sarà integrato, a partire dalle sedute della prossima settimana, con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 2142 recante "Istituzione della rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione" e del disegno di legge n. 2166 "Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento". Si è infine convenuto di programmare a breve un'audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Prende atto la Commissione.

### *PER LE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GRAZIA DELEDDA*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa si è convenuto di sollecitare il Governo ad assicurare il sostegno alle iniziative volte a celebrare il 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura 1926, e in particolare a quelle che il Comune di Nuoro, città natale della scrittrice, intende programmare. Nel ricordare che Grazia Deledda è stata la prima donna italiana a

ricevere il premio Nobel, conclude avvertendo che scriverà in tal senso al ministro Franceschini.

Si associa unanime la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia**  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono richieste di intervenire sul disegno di legge in titolo, rinvia il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#), considerato che non è presente il numero di senatori richiesto per proseguire l'esame in sede consultiva su atti del Governo dell'atto n. 260 e la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 1228, dispone una breve sospensione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,30, riprende alle ore 14,40.*

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione non è in numero legale per proseguire le procedure prima richiamate, apprezzate le circostanze e considerato l'ormai prossimo inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

# 1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 245 (pom.) del 07/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)**  
MERCLEDÌ 7 LUGLIO 2021  
**245ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SINDACATO ISPETTIVO**

**Interrogazioni**

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde all'interrogazione n. 3-01146 della senatrice Bonino in merito alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo che opera, attualmente, in alcuni locali di proprietà demaniale a Napoli. Nell'interrogazione si chiede in particolare se sia possibile garantire la continuità delle attività della Fondazione Laboratorio Mediterraneo onlus e, in particolare, riconoscere alla Fondazione, con uno strumento giuridico, l'uso dei locali demaniali, nonché l'uso esclusivo dell'accesso al museo con l'intera scala avente accesso da Via Depretis, n. 130 in Napoli. La Fondazione è il soggetto promotore e attuatore del Museo della Pace - MAMT (Mediterraneo, Arte, Musica e Tradizioni) collocato in alcuni locali del Palazzo Pierce (*ex* "Grand Hotel de Londres") in Napoli, immobile vincolato con decreto ministeriale del 17 gennaio 1991 con accesso dalla Via Depretis, 130, in base a distinte concessioni della Regione Campania e dell'Agenzia del Demanio, proprietarie dell'intero immobile. La collezione del museo è venuta costituendosi attraverso libere donazioni da parte di Paesi membri, istituzioni, associazioni e privati che hanno voluto contribuire in ragione del messaggio educativo promosso dal Museo della pace. La collezione è, quindi, in continuo e costante ampliamento e si compone di due raccolte, differenti ma complementari: oggetti materici e documenti multimediali. La collezione ha un grande valore anche etnoantropologico in virtù del fatto che gli oggetti presenti costituiscono testimonianze materiali di espressioni culturali intangibili, come sancito dall'articolo 2 della Convenzione UNESCO del 2003, e si caratterizzano per essere un insieme perfettamente rispondente agli scopi e ai principi chiaramente dichiarati nell'articolo 1 della Convenzione UNESCO del 2005. In data 28 febbraio 2019 l'Agenzia del Demanio ha comunicato l'intenzione di alienare la particella n 93 subb. 5 e 20 alla scadenza della concessione chiedendo contestualmente l'autorizzazione all'alienazione, in presenza del vincolo già menzionato. Alla luce della valutazione delle criticità che deriverebbero dall'alienazione di tali immobili alla fruizione, sicurezza, funzionalità della struttura museale, di cui di fatto sarebbe impedita l'agibilità, e delle

conseguenze negative che l'eventuale trasferimento arrecherebbe alla salvaguardia del patrimonio materiale, demo-etnoantropologico ed istituzionale dell'insieme museale, la Soprintendenza ha reso un parere negativo all'alienazione ritenendo che il patrimonio del Museo della Pace - MAMT è soprattutto un patrimonio "emozionale" che costituisce un *unicum* inscindibile con l'intero edificio.

A seguito di tale parere, l'Agenzia del demanio ha ritenuto di soprassedere al proposito di alienare tale immobile. Sotto diverso profilo, invece, fa presente che la Fondazione Laboratorio Mediterraneo può accedere alle procedure previste per la erogazione dei contributi alle istituzioni culturali che svolgono attività di ricerca e promozione culturale, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge n. 534 del 1996, nonché dei contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale.

La senatrice [VANIN](#) (M5S), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara soddisfatta della risposta, anche alla luce del parere negativo espresso dalla Soprintendenza. Ricorda che il Museo è destinatario di diversi finanziamenti e che spazia su più orizzonti culturali.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione. 3-01950 della senatrice Montavecchi sulla realizzazione di una nuova discarica a Recanati, in provincia di Macerata. L'Ufficio della Soprintendenza competente in materia ambientale nella Vas del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con nota del 6 novembre 2013 ha espresso un parere secondo il quale i criteri localizzativi dei nuovi siti di discarica dovranno escludere il coinvolgimento delle parti di territorio interessate dai Beni Paesaggistici e Culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e occorre valutare con attenzione gli effetti di tipo indiretto, sotto il profilo dell'impatto paesaggistico-percettivo. Al riguardo, nel parere si segnala che si rende necessaria un'analisi con studio dei principali bacini e corridoi visivi, per capire la percepibilità dell'intervento dall'esterno e verificarne la coerenza con il Patrimonio Culturale. Da informazioni acquisite risulta che l'*iter* per la formazione del Piano d'ambito dell'ATO 3 non è ancora concluso in quanto allo stato attuale si è in una fase di approfondimento con i Comuni. La competente Soprintendenza, in una riunione organizzata il 13 ottobre 2020 con il Sindaco di Recanati e la Dirigenza dell'Area Tecnica del Comune, nel rappresentare le criticità e le interferenze che andranno ad interessare le aree individuate e ritenute potenzialmente idonee alla localizzazione delle discariche, ha comunque dato la piena disponibilità a una collaborazione per fornire tutte le indicazioni necessarie ad evitare la compromissione dei valori culturali e paesaggistici del territorio, con particolare riferimento all'ambito comprendente il cono ottico della visuale che dal Colle dell'Infinito mira verso i monti Sibillini.

Risulta quindi assicurata la vigilanza della stessa Soprintendenza nel processo di pianificazione in atto, che dovrà tenere conto dei vincoli gravanti sul territorio interessato, mentre per quanto concerne, in particolare, il territorio di Recanati, tra le varie valutazioni in corso, c'è anche in esame la possibilità di estendere il vincolo attualmente vigente ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 1955 "Tre zone site nel Comune di Recanati".

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, ritenendola non particolarmente attinente al quesito posto nell'interrogazione. Fa presente che l'*iter* per la realizzazione della discarica è in una fase di stallo, grazie anche alla posizione contraria compatta e omogenea dei sindaci dell'area interessata. Si augura che il riconoscimento di vincolo paesaggistico della zona di Recanati possa essere ampliato e che sia in ogni caso confermato che quell'area non può essere ritenuta idonea alla localizzazione della discarica.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde poi all'interrogazione n. 3-01992 della senatrice Corrado sul restauro dell'abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli, segnalando in primo luogo come l'Accordo di cooperazione tra il Comune di Carlopoli e l'Ufficio periferico del Ministero sia stato sottoscritto il 26 novembre 2019 dall'allora delegato architetto Mariano Bianchi. Sulla base dell'Accordo, veniva inquadrato come *supporto tecnico amministrativo al Rup, al Progettista e al Direttore dei lavori* l'architetto Pasquale Lopetrone, responsabile dell'Area Patrimonio

architettonico della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotona. Dalla documentazione trasmessa dalla Soprintendenza competente emerge che l'architetto Lopetrone, con nota del 19 ottobre 2020, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, con effetto immediato per motivi personali.

Quanto al progetto di restauro, consolidamento e valorizzazione dei ruderi dell'Abbazia, inquadrato nel Programma operativo FERS/FSE Calabria 2014-2020 - Asse VI - Obiettivo specifico 6.7, ritiene opportuno precisare che tale progetto è stato trasmesso per l'espressione del parere di competenza dal Comune di Carlipoli alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Catanzaro e Crotona, con nota del 26 ottobre 2020. Dopo aver esaminato gli elaborati del progetto pervenuto dal Comune di Carlipoli, lo stesso progetto, unitamente a una nota istruttoria, è stato inoltrato, il 16 dicembre 2020, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio chiedendo il parere dei competenti comitati tecnico-scientifici. La DG ABAP (Servizio III) ha dato riscontro a tale richiesta con una nota del febbraio 2021, nella quale si dividevano le perplessità avanzate dalla Soprintendenza e si manifestava la necessità di pervenire a soluzioni diverse per usufruire del finanziamento e per conseguire una valorizzazione integrata alle esigenze di tutela e conservazione. Di conseguenza, la Soprintendenza ha inviato una nota al Comune di Carlipoli, il 22 febbraio 2021, chiedendo di riformulare la progettazione proposta e specificando che, in attesa di quanto richiesto, il procedimento è da considerarsi sospeso. Conclude precisando che, al momento, non risulta pervenuto alcun nuovo progetto.

La senatrice [CORRADO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si dichiara soddisfatta, se non altro per le intervenute dimissioni dell'architetto Lopetrone, al termine di una vicenda che giudica scabrosa. Manifesta soddisfazione per la sospensione del progetto concernente l'Abbazia, auspicando che in futuro non si verifichino più situazioni di questo tipo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI risponde infine all'interrogazione n. 3-02334 della senatrice Sbröllini sull'Hotel des Bains di Venezia; premette che il Ministero della cultura non è a diretta conoscenza del piano industriale e dei relativi aspetti finanziari della società Coirna SGR S.p.a. e L+R concernente al *Grand Hotel Des Bains e l'Hotel Excelsior*.

Relativamente all'hotel Excelsior, tutelato ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio con decreto del 25 novembre 2010, la Soprintendenza per il comune di Venezia e laguna, territorialmente competente, ha autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del Codice un programma generale di interventi riguardante gli apparati esterni e alcuni interventi interni. La campagna di lavori è proceduta nel tempo per stralci esecutivi. L'ultimo, riguardante opere di conservazione di alcuni fronti esterni, si è concluso a seguito dell'autorizzazione del 7 agosto 2018 su istanza della società Hotel Lido Uno; successivamente non sono stati intrapresi ulteriori stralci esecutivi.

Con nota del 14 febbraio 2019, su istanza della società Hotel Lido Uno s.r.l., è stato inoltre autorizzato un programma di lavori di riorganizzazione di spazi e arredi, in particolare nella *hall*, opera dell'ingegno dell'architetto Ignazio Gardella.

Relativamente al *Grand Hotel Des Bains*, la Soprintendenza competente si è espressa sul progetto definitivo di restauro del complesso in sede commissariale (2010) e successivamente tra il 2010 e il 2012 ha autorizzato gli stralci esecutivi. Nel corso degli anni, inoltre, sono state eseguite opere di manutenzione periodica del parco: in particolare in occasione delle mostre di arte cinematografica del 2018 e del 2019 una parte degli ambienti al piano terra è stata sede di un'esposizione temporanea da parte di La Biennale di Venezia.

In via preliminare è stato eseguito un sopralluogo nell'area terrena del complesso, rispetto al quale non sono risultate particolari criticità; con l'occasione sono state comunque autorizzate alcune opere di manutenzione e lo spazio è stato reso fruibile alla cittadinanza e ai frequentatori della mostra.

In data 22 giugno 2020 è pervenuto un esposto di alcune associazioni ambientaliste, in cui sulla base di articoli di stampa locale veniva segnalato un danno parziale alle coperture dell'*Hotel Des Bains*. A seguito di tale esposto, in data 20 luglio 2020, la Soprintendenza ha trasmesso alla società COIMA la

richiesta di una documentazione sullo stato della copertura e ha invitato alla messa in sicurezza dell'area con conseguente richiesta di autorizzazione dei lavori.

In data 12 aprile 2021, inoltre, sono pervenute alla Soprintendenza due richieste di autorizzazione da parte di R&S Engeneering Srl, incaricata da Coima Sgr (proprietaria dell'immobile): una per la sistemazione della copertura e l'altra riferita al restauro del colonnato. L'istanza per la sistemazione della copertura è stata integrata dallo studio di progettazione. L'autorizzazione è in fase di rilascio. L'istanza riferita al colonnato, invece, è in fase istruttoria e il relativo titolo abilitativo sarà rilasciato quanto prima.

Ad ogni modo assicura che il Ministero, attraverso la Soprintendenza e nel limite delle proprie competenze, vigilerà sulle eventuali evoluzioni di mercato concernenti l'Hotel des Bains, sulle quali, comunque, non ha la possibilità di incidere né di intervenire direttamente, affinché siano finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) si dichiara soddisfatta.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

(Discussione. Congiunzione della discussione dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306, 1636 e rinvio)

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, illustra le quattro iniziative legislative in titolo che, pur presentando contenuti per molti aspetti diversificati, sono tutte dirette alla comune finalità consistente nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale: un tema che la Commissione ha affrontato con l'esame dell'affare assegnato n. 590 e che potrà essere discusso anche in sede di esame del disegno di legge sui cammini la cui presentazione è stata sollecitata nel corso delle audizioni e sulla cui opportunità la Commissione ha convenuto nella risoluzione approvata in quella sede.

Illustra in primo luogo il disegno di legge n. 1158, d'iniziativa del sen Rampi, recante disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani, diretto a finanziare, tramite un apposito fondo, un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale; a introdurre misure in favore del diritto allo studio nei confronti di studenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; a istituire la Carta elettronica denominata «Carta cultura per i lavoratori»; a finanziare, tramite l'istituzione di un fondo *ad hoc*, progetti per la digitalizzazione delle biblioteche comunali; a istituire i distretti culturali e finanziare il loro sviluppo; a istituire un Fondo per il recupero del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali.

Illustra il disegno di legge n. 693, che mira a tutelare e preservare le fortificazioni murarie disseminate nel territorio nazionale, intendendo con esse mura, valli, torrioni, cortine e bastioni. Si prevede l'istituzione di un fondo le cui risorse sono destinate prioritariamente a interventi di restauro e consolidamento dei beni e riutilizzazione dei beni per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità del provvedimento. Alle regioni sono demandate la gestione delle risorse destinate alla valorizzazione delle città murate e la definizione degli ambiti e delle modalità per la realizzazione degli interventi.

L'Atto Senato n. 1306 affida al Ministero della cultura l'identificazione e la classificazione dei beni e

dei siti di rilevanza culturale, ivi compresi i complessi industriali dismessi, che versano in stato di abbandono sul territorio nazionale, nonché l'individuazione dei soggetti che ne sono proprietari. L'obiettivo è quello di acquisire gli elementi conoscitivi che ne consentano la successiva catalogazione e le attività di recupero, realizzando una banca dati denominata «Mappa dell'abbandono»; il provvedimento istituisce un fondo *ad hoc*.

Il disegno di legge n. 1636 si propone di individuare le cosiddette "regioni storiche italiane", aree territoriali caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, e nel prevedere misure per la valorizzazione del loro patrimonio storico-artistico e socio-culturale, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime. Si prevede l'istituzione di un tavolo di lavoro promosso dal Ministero della cultura, con i seguenti compiti: redigere un elenco delle regioni storiche italiane; individuare gli strumenti e le modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane, anche con riguardo alla "promozione di un portale *online*"; individuare le modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle suddette regioni. Tenuto conto della comune finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale dei disegni di legge appena illustrati, propone che la loro discussione prosegua in modo congiunto, preannunciando che potrebbe essere elaborato un testo unificato.

Conviene la Commissione.

Si apre quindi un dibattito incidentale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene ponendo una questione di metodo: a suo giudizio, in alcuni casi, come quello della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo e soprattutto in vista della possibile elaborazione di un testo unificato, potrebbe essere opportuno nominare due relatori, considerata l'ampiezza dell'attuale maggioranza. Sollecita comunque un confronto, anche informale, con i firmatari delle iniziative in titolo o con i Capigruppo della Commissione prima della formale presentazione di un testo unificato.

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) non condivide l'intervento che l'ha preceduto e contesta il riferimento all'ampiezza della maggioranza in connessione all'incarico a uno o più relatori; sottolinea come l'incarico di relatore comporti l'impegno a operare una sintesi.

Alla senatrice [RUSSO](#) (*M5S*) che chiede informazioni circa l'eventuale connessione del disegno di legge in materia di cammini ai disegni di legge in titolo, risponde il PRESIDENTE che precisa come il disegno di legge in materia di cammini, la cui presentazione è stata sollecitata nel corso delle audizioni in merito all'affare assegnato n. 590 e sulla cui opportunità la Commissione ha convenuto nella risoluzione approvata in quella sede, è destinato ad avere un *iter* distinto.

Il senatore [RAMPI](#) (*PD*) interviene incidentalmente osservando come il Paese abbia necessità, a suo giudizio, di un volano di ripresa culturale capace di sollecitare interventi di rilancio culturale in aree - diverse dalle grandi città - nelle quali sono assenti. Auspica che con la discussione dei disegni di legge in titolo si possa dare un impulso in questa direzione.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver segnalato la presentazione di un disegno di legge a sua prima firma la cui discussione potrebbe congiungersi a quella delle iniziative in titolo, considera positivamente l'ipotesi di incarichi a due relatori, soprattutto per argomenti per i quali i disegni di legge esaminati, pur convergendo nelle finalità, riguardino ambiti differenti.

Anche la senatrice [VANIN](#) (*M5S*) considera positivamente l'ipotesi di incarichi a due relatori.

Ha nuovamente la parola la senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), per chiarire i termini del suo precedente intervento, che intendeva fare una sollecitazione in chiave di maggiore efficienza dei lavori.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ritiene preferibile non intervenire sui disegni di legge per i quali vi sia già stata la designazione di un relatore; considera comunque non dirimente la questione, essendo insito nel ruolo di relatore lo svolgimento di una funzione di confronto e di sintesi tra le diverse posizioni e sensibilità.

La senatrice [DE LUCIA](#) (M5S) osserva come la pluralità di relatori possa essere considerata non in chiave politica, bensì come elemento volto ad agevolare i lavori in alcuni casi, soprattutto quando la materia trattata sia ampia e complessa. Quanto alla sollecitazione a un confronto informale prima della presentazione di un testo unificato, formulata dalla senatrice Montevecchi, riterrebbe più opportuno che questa avvenisse con i firmatari delle iniziative anziché con i Capigruppo della Commissione.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con l'intervento del senatore Cangini; richiamando l'esame in Commissione ambiente del disegno di legge n. 1131 e connessi, segnala come talvolta la nomina di più relatori possa essere finalizzata ad agevolare l'*iter* legislativo.

Il senatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) ha nuovamente la parola per replicare alla precisazione della senatrice Montevecchi, alla quale contesta di non aver fatto riferimento nel suo primo intervento a questioni di celerità o di migliore organizzazione dei lavori, bensì a una questione di connotazione politica, alla quale egli ha risposto nel suo precedente intervento.

In conclusione, il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), relatore, ricorda i casi già occorsi di nomina di due relatori, manifestando disponibilità a procedere nuovamente in tal senso; ritiene invece che le modalità di confronto, anche informale, che il relatore o i relatori attivano nello svolgimento del proprio incarico non siano oggetto di discussione in questa sede.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 6 emendamenti e un ordine del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato. Dà quindi lettura dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1228 e sugli emendamenti ad esso riferiti.

Prende atto la Commissione.

Rispondendo al [PRESIDENTE](#), il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) dichiara di ritenere preferibile mantenere aperta la discussione generale, anche in attesa dell'annunciata presentazione da parte del Governo dell'elenco dei festival che ricevono finanziamenti pubblici, auspicando che possa svolgersi una riunione informale di maggioranza prima di entrare nel merito delle proposte emendative.

Ha quindi la parola il senatore [IANNONE](#) (FdI), il quale dichiara che la sua parte politica non intende negare la validità di altri festival e di altre manifestazioni simili a quella oggetto del disegno di legge n. 1228; ritiene opportuno che alcune, particolarmente meritevoli, possano essere oggetto di specifiche

discipline legislative. Conclude presentando una riformulazione del suo emendamento 1.4, pubblicata in allegato.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) interviene per sottolineare l'opportunità di ridefinire la disciplina che regola l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, stabilendo criteri generali; segnala che la sua parte politica non potrebbe condividere un'iniziativa legislativa che operi diversamente e che è stato presentato un emendamento a sua prima firma che propone modifiche in tal senso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione sarà rinviato ad altra seduta, mantenendo aperta la fase della discussione generale.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2016-2018, con riferimento alla regione Veneto ( [n. 263](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Abruzzo ( [n. 264](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Sicilia ( [n. 265](#) )**

**Schema di decreto del Ministro della cultura recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019 e 2020, con riferimento alla regione Umbria ( [n. 266](#) )**

(Parere al Ministro della cultura ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [VANIN](#) (*M5S*) illustra gli atti del Governo in titolo; dopo aver richiamato il quadro normativo in forza del quale gli schemi di decreto sono adottati, si sofferma sull'atto del Governo n. 263, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2016-2018 con riferimento alla regione Veneto. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, riguarda le Gallerie dell'Accademia di Venezia per un importo complessivo di 457.000 euro circa: tale importo è posto in riduzione rispetto alle risorse originariamente stanziati per l'adeguamento funzionale e ad interventi di restauro volti alla fruizione della Quadreria e delle opere del Gabinetto dei disegni - pari a 1.150.000 euro - per essere attribuito all'adeguamento funzionale a interventi di restauro volti al miglioramento della fruizione del Museo e alla valorizzazione delle collezioni.

Passa poi ad illustrare l'atto del Governo n. 264, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Abruzzo. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne un importo complessivo di 700.000 euro: la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città de l'Aquila e i comuni del Cratere, ha proposto di utilizzare le risorse disponibili per l'anno 2020 e destinati alla *domus* romana sita il largo Santa Maria delle Grazie, a favore dei lavori di completamento delle opere di valorizzazione e rifunzionalizzazione del Circolo Canottieri "La Pescara", i cui lavori di recupero e restauro hanno fatto emergere, come dichiara la relazione illustrativa, diverse problematiche non prevedibili, nonché a favore dei lavori di ricognizione dell'area archeologica di Cluviae di Casoli e di restauro dei reperti monumentali emergenti.

Con l'atto del Governo n. 265 si propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Sicilia. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne l'Archivio di Stato di Agrigento che nel 2019 ha ricevuto un importo complessivo di 400.000 euro per l'allestimento di una nuova sede. Il 6 aprile 2020 il suddetto Archivio ha comunicato di non necessitare delle risorse stanziare in quanto non è stato stipulato il contratto di locazione per la nuova sede. Conseguentemente, la Direzione generale degli Archivi ha individuato, con il decreto in esame, altri istituti cui destinare tali risorse per interventi di varia natura. In dettaglio, si tratta degli Archivi di Alessandria, Agrigento, Grosseto, Lucca Torino, Verbania, Sassari, Brescia, Cuneo, Modena e Cagliari, nonché dell'archivio gentilizio della famiglia d'Avalos.

Infine, dà conto dell'atto del Governo n. 266, che propone una rimodulazione delle risorse del Fondo per gli anni 2019-2020 con riferimento alla regione Umbria. La rimodulazione, senza alcun onere aggiuntivo di spesa, concerne un importo complessivo di 185.550 euro: la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria ha proposto tale rimodulazione, originariamente di 39.000 euro, prevedendo l'utilizzo di parte delle risorse disponibili per l'anno 2019 al fine di correggere un errore materiale relativo agli importi assegnati ai lavori di restauro di "Restauro dell'affresco della Madonna con Bambino e consolidamento strutturale con risanamento del pilastro a sostegno della cupola" del Santuario della Madonna di Mongiovino di Panicale (PG) e ai lavori di "Consolidamento e miglioramento sismico" della Chiesa di san Leonardo in Salci di Città della Pieve (PG).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [1228](#)

**G/1228/1/7**

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il finanziamento annuale per il *Pistoia Blues Festival*, importante manifestazione di caratura internazionale, che dagli anni '80 ha ospitato i più importanti interpreti della musica del panorama mondiale;

come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie dopo il periodo di pandemia che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,

impegna il Governo,

sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri Festival di pari importanza internazionale.

Art. 1

**1.1**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

*(Contributo straordinario)*

1. Lo Stato assegna un contributo pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti organizzatori, le modalità di presentazione delle istanze e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati, da pubblicare sul proprio sito *internet*".

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dal comma 1, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

## 1.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

## 1.5

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.»*

## 1.4 (testo 2)

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000».*

## 1.4

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000»;*  
b) *al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000».*

### **1.0.1**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*»"

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

## 1.3.2.1.6. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 256 (pom.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>) MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021 256<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
[NENCINI](#)

*Intervengono il ministro della cultura Franceschini, il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Lucia Borgonzoni e il sottosegretario di Stato per l'istruzione Barbara Floridaia.*

*La seduta inizia alle ore 13.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2020) Loredana RUSSO ed altri. - Delega al Governo per il riordino degli studi artistici, musicali e coreutici**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ricorda il ciclo di audizioni informali svolto e la documentazione acquisita in merito al disegno di legge in titolo; si riserva di presentare, dopo la necessaria interlocuzione con il Governo, eventuali proposte di modifica all'iniziativa in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 21 settembre il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2020.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 agosto.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver preso atto che nessuno chiede di intervenire in discussione generale, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo e di fissare alle ore 15 di domani, giovedì 9 settembre, il termine entro il quale far pervenire eventuali richieste di audizione.

Concorda la Commissione.

Avverte che, se non vi sono obiezioni, tale ciclo di audizioni sarà avviato - se possibile - nella giornata di martedì 14 settembre.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara di aggiungere la propria firma al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che non sono ancora pervenuti tutti i prescritti pareri sul disegno di legge in titolo e che pertanto il seguito della discussione è rinviato.

Prende atto la Commissione.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) dichiara di sottoscrivere il disegno di legge n. 1228.

Il [PRESIDENTE](#), poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore [CANGINI](#) (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI rinunciano alla

replica.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1306) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 luglio.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), interviene sull'organizzazione dei lavori: ricorda di avere anticipato, nella precedente seduta, l'intendimento di presentare un testo unificato per le iniziative in titolo; avverte che è ora assegnato in sede redigente anche il disegno di legge n. [2151](#) recante "Riconoscimento dei teatri storici delle Marche" - sulla cui congiunzione alle iniziative in titolo egli ritiene opportuna una riflessione - mentre non è ancora assegnato il disegno di legge n. [2306](#) recante "Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi". Riterrebbe utile che l'elaborazione del testo unificato, che a suo giudizio potrebbe essere qualificato come disciplina connessa agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), fosse preceduta da un confronto informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari in Commissione, con i Vice Presidenti e con i proponenti delle singole iniziative, anche al fine di valutare eventuali congiunzioni o disgiunzioni.

Alla senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), che chiede chiarimenti su coloro che saranno coinvolti nell'elaborazione del testo unificato, risponde il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) aderisce alla proposta di organizzazione dei lavori del Presidente relatore e alla prospettata qualificazione del testo unificato quale disciplina connessa al PNRR, ritenendo che occorra adottare un'ottica di livello nazionale.

Anche le senatrici [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*) e [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) condividono le proposte del Presidente e si uniscono all'intervento del senatore Cangini.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD*) condivide l'obiettivo di elaborare un testo che rafforzi le iniziative del Governo per l'attuazione del PNRR finalizzate a interventi e investimenti aventi ad oggetto beni culturali, architettonici e paesaggistici diffusi nell'entroterra del territorio nazionale. Dichiarò di non avere obiezioni a un confronto informale che consenta di valutare i contenuti dei singoli disegni di legge ai fini dell'elaborazione del testo unificato. Sottolineò infine, in merito al disegno di legge n. 2151 di cui è primo firmatario, che tale iniziativa prevede un riconoscimento morale e politico a favore dei teatri storici delle Marche, di cui ricorda l'importanza e per i quali è stato infatti avviato l'*iter* di riconoscimento quale patrimonio UNESCO, senza stanziare alcun sostegno di carattere finanziario.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si sofferma sulla candidatura quale patrimonio UNESCO dei teatri storici delle Marche, i quali costituiscono un *unicum* non solo a livello nazionale ed europeo ma forse anche a livello mondiale: una candidatura che ella giudica forte. Ritiene che il testo unificato

prefigurato dal Presidente relatore potrà essere un utile strumento anche per il Governo in funzione dell'attuazione del PNRR.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Discussione e rinvio)

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 2317, con il quale si propone di ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal suo rapimento e dal suo omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista. Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere soprattutto il significato di un monito a difendere la libertà e la democrazia, sempre e comunque. Illustra quindi l'articolato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD) condivide l'iniziativa in titolo e ricorda, tra le iniziative già in corso, il progetto editoriale promosso dal Senato della Repubblica, destinato a comprendere anche gli atti del processo-farsa a carico dei responsabili del rapimento e dell'uccisione del deputato socialista, che fu appositamente trasferito alla Corte d'Assise di Chieti. Coglie l'occasione per sollecitare l'avvio dell'affare assegnato sul rilancio del settore archivistico.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-PSI) ringrazia la senatrice De Lucia per la relazione svolta e si unisce all'intervento che l'ha preceduta; sottolinea l'importanza delle celebrazioni e della memoria di una figura così rilevante e segnala il romanzo che il Presidente ha dedicato a Giacomo Matteotti.

Anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD) dichiara il pieno sostegno al disegno di legge in discussione, che egli ha sottoscritto con convinzione: a Giacomo Matteotti va riconosciuto il coraggio di essersi sempre opposto al fascismo, l'importante opera per l'emancipazione dei più poveri e l'aver incarnato quei valori che sono poi stati posti alla base della Costituzione della Repubblica. Considera quindi molto importante trasmettere alle prossime generazioni la conoscenza e la memoria della vita, dell'opera e del pensiero di Matteotti.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S) dichiara, a nome del suo Gruppo, il pieno sostegno al disegno di legge in titolo, testimoniato anche dal ruolo di relatrice svolto dalla Capogruppo.

I senatori [MARILOTTI](#) (PD), [DE LUCIA](#) (M5S), [MONTEVECCHI](#) (M5S), [VANIN](#) (M5S), [CORRADO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC), [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), [ANGRISANI](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) e [RUSSO](#) (M5S) dichiarano di aggiungere la firma al disegno di legge n. 2317.

Poiché nessun altro chiede la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di martedì 14 settembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE ( [n. 279](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla direttiva UE 2019/789, con cui l'Unione europea intende adeguare la normativa vigente al mutato contesto di riferimento in cui lo sviluppo delle tecnologie digitali e di *internet* hanno trasformato la distribuzione dei programmi televisivi e radiofonici e l'accesso agli stessi. Come rilevato nelle premesse della direttiva, i programmi televisivi e radiofonici sono strumenti importanti di promozione della diversità culturale e linguistica, nonché della coesione sociale e di un maggiore accesso alle informazioni.

La direttiva detta disposizioni volte a favorire l'accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l'acquisizione dei diritti per la fornitura di servizi *online* che sono accessori alle trasmissioni di alcuni tipi di programmi televisivi e radiofonici, nonché per la ritrasmissione dei medesimi programmi. Essa stabilisce inoltre norme per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici attraverso il processo di immissione diretta.

La direttiva dispone in ordine all'applicazione del principio del "paese di origine" ai servizi online accessori (inteso come lo Stato membro in cui si trova la sede principale dell'organismo di diffusione radiotelevisiva), limitandolo ai programmi radiofonici nonché a determinati programmi televisivi - quelli di informazione e di attualità e quelli di produzione propria (che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva). Tale principio non si applica con riguardo alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere e altro materiale protetto in esse inclusi.

Dopo aver ricordato che la Commissione europea ha avviato, lo scorso 26 luglio, una procedura di infrazione (la n. 2021/0269) contro l'Italia (e altri venti Stati membri) per mancato recepimento della richiamata direttiva 2019/789, passa a illustrare l'articolato dello schema di decreto legislativo.

Conclude proponendo di esprimersi, per quanto di competenza favorevolmente.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. [2064](#) recante "Disposizioni per le celebrazioni del pensiero e dell'opera di Guglielmo Marconi".

Il [PRESIDENTE](#) segnala che tale disegno di legge non risulta ancora assegnato.

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine

del giorno che sta per iniziare.

Il [PRESIDENTE](#) avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Ministro della cultura sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio**

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione.

Il ministro FRANCESCHINI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Michela [MONTEVECCHI](#) (M5S), Maria [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [RAMPI](#) (PD), Orietta [VANIN](#) (M5S), Valeria [ALESSANDRINI](#) (L-SP-PSd'Az), Daniela [SBROLLINI](#) (IV-PSI) e il presidente [NENCINI](#) (IV-PSI).

Risponde il ministro FRANCESCHINI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Ministro e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## 1.3.2.1.7. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 262 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
262<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2394\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio )

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il provvedimento d'urgenza in titolo. Gli articoli 1 e 3 dispongono, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l'obbligo di possesso - e di esibizione su richiesta - di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro sia nel settore lavorativo pubblico sia nel settore lavorativo privato. L'articolo 1 concerne i dipendenti pubblici e gli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, mentre l'articolo 3 concerne i lavoratori operanti nel settore privato. Segnala che l'assenza ingiustificata, dovuta al divieto di accesso, determina in tutti i casi e in tutti i settori, pubblici e privati, l'esclusione, per le corrispondenti giornate, di ogni forma di remunerazione; tale assenza non dà luogo a conseguenze disciplinari, mentre l'ipotesi di accesso al luogo di lavoro in mancanza delle condizioni in esame può dar luogo a sanzioni disciplinari, secondo i relativi regimi; infine, viene fatto salvo - per i casi di assenze medesime - il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato viene prevista l'esenzione (dalla necessità di certificato verde COVID-19 per accedere ai luoghi di lavoro) per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19. È posto a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, l'obbligo di definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - anche a campione - del rispetto della condizione di accesso summenzionata nonché l'obbligo di svolgimento delle medesime verifiche;

per l'ipotesi di accesso nei luoghi di lavoro in mancanza delle condizioni summenzionate e per l'inadempimento dei due obblighi suddetti a carico del datore di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie. Riguardo all'ambito di applicazione, segnala che, nel periodo temporale summenzionato, restano ferme le norme specifiche sia sugli obblighi di possesso del certificato verde COVID-19 per l'accesso alle strutture concernenti i servizi educativi per l'infanzia, l'istruzione, la formazione professionale, l'università e la formazione superiore, sia sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per lo svolgimento delle attività lavorative nell'ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale o in alcune strutture residenziali e semiresidenziali.

L'articolo 4 reca misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi, cui viene applicato un prezzo calmierato; al riguardo, ricorda che il Protocollo d'intesa che regola modalità di somministrazione dei test e i prezzi calmierati, richiamato dal provvedimento in esame, fa riferimento alla necessità di tener conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

L'articolo 5 reca alcune novelle concernenti la disciplina generale delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza COVID-19, ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale». Sul punto, rammenta che è stato demandato a Sport e salute S.p.A. il compito di corrispondere, per il corrente anno, un'indennità *una tantum*, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell'anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), una federazione sportiva nazionale associata del CONI o del CIP, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI o dal CIP, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.

L'articolo 6 prevede che i predetti importi non utilizzati siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per il cinquanta per cento al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e per il restante cinquanta per cento al «Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale».

L'articolo 8 stabilisce che, entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sulle misure di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, in vista dell'adozione di ulteriori misure e tenendo conto dell'andamento dell'epidemia, dell'estensione dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 e dell'evoluzione della campagna vaccinale.

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) giudica negativamente il provvedimento di urgenza in esame, che estende l'obbligo di presentazione della certificazione verde COVID-19 per l'accesso a tutti i luoghi di lavoro, un obbligo che nelle intenzioni palesate dal legislatore è finalizzato a documentare l'immunità di chi vi accede. Tale estensione è a suo giudizio inaccettabile, soprattutto considerando che ai luoghi di lavoro hanno accesso anche gli studenti, a partire dai 16 anni di età, che svolgono percorsi di formazione professionale: costoro dovrebbero quindi sottoporsi a frequenti tamponi ovvero alla vaccinazione, che per i minori presenta rischi maggiori rispetto al beneficio atteso, come è dimostrato dagli eventi anche letali che si sono registrati. L'obbligo di *green pass* ha dato luogo anche ad abusi; ricorda, a tale proposito l'applicazione incoerente che ne è stata data da una università con riferimento persino alle lezioni *on line*. Sottolinea che, poiché non sono ancora disponibili sufficienti studi clinici che dimostrino la necessità di vaccinazione, va riconosciuta la possibilità di non vaccinarsi e di fronteggiare un eventuale contagio con le cure disponibili. Considera grave la scelta operata con il provvedimento in esame, in conseguenza della quale chi è economicamente svantaggiato è, in sostanza, costretto a vaccinarsi, non potendo sostenere la spesa di frequenti tamponi. Conclude preannunciando sin d'ora il suo voto contrario alla proposta di parere che verrà formulata dalla

relatrice, che sollecita comunque a formulare un'osservazione volta a esonerare dall'obbligo di *green pass* i giovani che accedono ai luoghi di lavoro per seguire percorsi di formazione professionale o nell'ambito di Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Il senatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che occorra elevare il livello del dibattito, in primo luogo evitando di richiamare fonti non qualificate invece che dati scientifici: tutti i dati scientifici, anche a livello internazionale, testimoniano come il rischio per gli adolescenti derivi dalla mancata vaccinazione e come, senza ombra di dubbio, la vaccinazione metta in sicurezza i giovani in misura ben maggiore rispetto a ogni altra misura. Tutte le autorità sanitarie sono concordi su tale valutazione; tutti gli esponenti politici con responsabilità di governo ai vari livelli istituzionali, la generalità delle associazioni datoriali e degli operatori del commercio e del turismo sono favorevoli al *green pass*, uno strumento che si è rivelato determinante per consentire le riaperture e la ripresa delle attività economiche. Osserva come a suo giudizio occorra porre un limite alla mistificazione e trarre la giusta lezione dalle recenti elezioni amministrative, anziché continuare ad essere inclini a posizioni ancor più demagogiche, senza prendere atto del profondo mutamento intervenuto con la pandemia, che ha cambiato la sensibilità dell'opinione pubblica. Esprime la propria preoccupazione al riguardo, invitando a evitare di continuare a rivolgersi a una minoranza con posizioni che non aiutano né le forze politiche che le esprimono né tanto meno il Paese.

La senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare l'espressione del parere, anche al fine di poter acquisire gli elementi informativi che deriveranno dalle audizioni che la Commissione di merito svolgerà sul provvedimento in titolo.

Acquisito l'assenso del relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), il [PRESIDENTE](#) avverte che, se non vi sono obiezioni, il seguito dell'esame sarà rinviato ad altra seduta.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**[\(Doc. LVII, n. 4-bis - Allegati I, II, III e IV\) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 e connessi allegati](#)**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*) [illustra per gli aspetti di competenza il documento in titolo](#), il quale registra una significativa ripresa dell'economia italiana, superiore alle previsioni, come testimonia la crescita nei primi due trimestri superiore rispetto alla media degli altri Paesi dell'Unione europea. La Nota di aggiornamento prospetta, per il triennio di riferimento, uno scenario di consolidamento della crescita, associata a una graduale riduzione del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL. Siffatto scenario continuerà ad essere sorretto da misure di politica economica di carattere espansivo almeno sino al 2024; l'economia potrà ulteriormente beneficiare degli effetti del graduale ritorno alla normalità in corso, per il venir meno delle misure emergenziali connesse al contrasto al COVID-19, che ha già consentito la riapertura di numerose attività, incluse quelle nei settori culturali, sportivi e sociali. Quanto alla manovra di bilancio per il 2022-2024, essa conterrà misure che avranno un impatto positivo, in termini di crescita, pari a circa mezzo punto percentuale per il prossimo anno, rispetto al livello tendenziale (a legislazione vigente). Il PIL, nel 2022, sarà dunque pari al 4,7 per cento, mentre nel 2023 e nel 2024 si assesterà, rispettivamente, al 2,8 per cento e all'1,9 per cento. Con riguardo agli ambiti di specifico interesse della Commissione, segnala che fra i disegni di legge che il Governo dichiara quali collegati alla decisione di bilancio sono presenti innanzitutto l'AS 2305 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dell'AS 2318 "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo", entrambi in corso di esame, nonché un'iniziativa in materia di

"Valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca", non ancora presentata alle Camere; rispetto al DEF 2021 non risulta più presente, nell'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra, quello sul riordino del settore dell'alta formazione artistica, musicale coreutica (cd. ddl "riordino AFAM").

Come si evince nella NadeF, la crescita economica in atto è resa possibile anche grazie ai provvedimenti di finanza pubblica che Governo e Parlamento hanno adottato al fine di contrastare la crisi indotta dalla pandemia che, solo nel 2021 hanno determinato un incremento dell'indebitamento netto pari a 71,9 miliardi di euro. Nella Nota si richiamano, fra gli altri, gli interventi per il settore della scuola, dell'università e della ricerca, che ammontano complessivamente a circa 1,2 miliardi di euro nel 2021, 0,3 miliardi nel 2022, 0,2 miliardi nel 2023 e 0,1 miliardi nel 2024. In tale ambito, rilevano, in particolare, le misure per lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica e per garantirne l'ordinato avvio nell'a.s.2021/2022 (0,6 miliardi solo nel 2021); per la promozione della ricerca e l'innovazione tecnologica (circa 0,6 miliardi quadriennio 2021-2024); per il rifinanziamento del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (0,2 miliardi nel 2021); per l'edilizia scolastica (0,2 miliardi nel quadriennio).

Segnala altresì che quota parte delle risorse (nel complesso pari a 2,7 miliardi solo nel 2021) dirette a finanziare l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sono state destinate a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti del settore culturale e dello spettacolo. A tutela del lavoro sono state poi messe a disposizione significative risorse, fra l'altro, per la corresponsione di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori riconosciuta principalmente per alcuni settori, fra cui quelli dello spettacolo, dello sport e del turismo (circa 3 miliardi complessivi nel 2021).

Nel Capitolo IV del documento in esame sulle riforme e sulle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea, si fa innanzi tutto presente che nel PNRR è confluito il Programma Nazionale di Riforma, che dal 2011 è parte integrante del DEF. Entrando nel merito delle riforme settoriali contenute nel PNRR, nella NadeF si richiama l'attenzione, oltre che sulla riforma delle lauree abilitanti, anche sulle iniziative intraprese nell'ambito dell'alta formazione, richiamando la disposizione, introdotta con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, commi 536 e seguenti - che dispone un contributo sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile da parte delle imprese che sostengono, tramite borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali.

Viene inoltre richiamata la disposizione, anch'essa approvata con la legge di bilancio per il 2021 - articolo 1, comma 521 - che stanziava risorse al fine di assicurare un adeguato sostegno finanziario alle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno e in particolare al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si dà altresì conto dell'avvenuta istituzione (ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021) del Fondo italiano per la scienza, con una dotazione di 50 milioni nel 2021 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2022, per promuovere lo sviluppo della ricerca di base, rappresentando l'importanza della previsione di procedure competitive per l'assegnazione delle relative risorse, ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC).

Si apre il dibattito.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) segnala come, tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, il documento in titolo indichi un disegno di legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata; al riguardo ritiene opportuno segnalare l'esigenza che in alcuni ambiti, come in materia di istruzione, sia mantenuta un'uniformità a livello nazionale.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sollecita la formulazione di un rilievo, nella proposta di parere, con il quale si preveda la possibilità di finanziare con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 progetti di divulgazione scientifica, che egli considera molto importanti, soprattutto in questo periodo, in particolare mediante trasmissioni televisive.

Il senatore [MARILOTTI](#) (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dalla senatrice Granato e l'esigenza di regole uniformi a livello nazionale, ricorda le relevantissime differenze che devono essere considerate nell'organizzazione scolastica sul territorio nazionale, soprattutto alla luce del fenomeno di spopolamento di alcuni territori. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, osserva come non possano non esserci criteri differenziati a fronte di regioni con densità di popolazione profondamente diverse: le norme in materia di istruzione devono quindi garantire una uniformità che non sia esente da elementi di flessibilità.

Ha quindi nuovamente la parola il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), che si unisce al senatore Marilotti nel sottolineare come sia necessario consentire ai territori di adattare l'organizzazione scolastica alle specifiche esigenze dettate dalle rispettive caratteristiche geografiche e demografiche.

Anche la senatrice [GRANATO](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) interviene nuovamente per precisare che il suo riferimento era non tanto all'aspetto dell'organizzazione scolastica sul territorio bensì alla esigenza di garantire sul territorio nazionale una unitarietà in materia di istruzione in termini di finalità, indirizzi, piani di studio, programmi, e così via, evitando che si creino confusione o addirittura conflittualità anche in termini di validità dei titoli di studio. Dopo aver ricordato la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 2013 concernente il ruolo dei docenti, conclude sottolineando l'importanza di garantire agli studenti una pari qualità dell'istruzione su tutto il territorio nazionale.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) segnala come anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) abbia previsto fondi finalizzati a colmare il divario territoriale tra Nord e Sud in materia di istruzione. Dopo aver richiamato il principio dell'autonomia scolastica, sottolinea gli aspetti positivi di una organizzazione scolastica che tenga conto della conformazione e delle caratteristiche dei territori, la quale non pregiudica la qualità dell'insegnamento e, al contempo, consente di contrastare le dinamiche di spopolamento soprattutto delle aree interne.

Il senatore [PITTONI](#) (L-SP-PSd'Az) contesta che sia stata mai messa in discussione la validità dei titoli acquisiti nelle varie regioni del territorio nazionale e richiama il dettato dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione.

La relatrice [DE LUCIA](#) (M5S) ritiene prematura la formulazione di rilievi che riguardino l'attuazione dell'autonomia differenziata con particolare riferimento alla materia dell'istruzione: la Commissione potrà esprimersi sulle iniziative che saranno presentate alle Camere, preannunciate nel documento in esame, le quali saranno ovviamente adottate nel quadro dei principi costituzionali e quindi tenendo conto dell'esigenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in merito alla sollecitazione formulata dal senatore Lanièce, ritiene che questa possa essere ripresa con riferimento ai provvedimenti attuativi del richiamato articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021. Presenta quindi e illustra una proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice [VANIN](#) (M5S) osserva come le questioni in materia di organizzazione scolastica oggetto di alcuni degli interventi e l'autonomia scolastica siano estranei al documento in esame; non va taciuto il rischio che l'autonomia differenziata possa diventare un elemento di differenziazione tra Regioni, non diversamente da quanto è avvenuto in tema di formazione professionale. Se sotto tale profilo è condivisibile la preoccupazione espressa dalla senatrice Granato, tuttavia ritiene che sia necessario garantire ai territori flessibilità nell'organizzazione scolastica. Conclude dichiarando il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Anche il senatore [MARILOTTI](#) (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di

parere della relatrice.

Il senatore [PITTONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice, rammentando le iniziative a sua firma in materia di docenti di sostegno, l'*iter* di una delle quali è stato bloccato per la contrarietà del Movimento 5 stelle.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede nuovamente alla relatrice di integrare la sua proposta di parere con il rilievo prima illustrato.

La relatrice [DE LUCIA](#) (*M5S*), accogliendo la richiesta del senatore Laniece, presenta e illustra una nuova proposta di parere non ostativo con raccomandazioni, pubblicata in allegato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di parere della relatrice è quindi posta ai voti e approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - *Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore Cangini ha presentato due emendamenti, 1.100 e 1.200, volti a soddisfare le condizioni, poste ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio e che il senatore Marilotti ha presentato una riformulazione del suo emendamento aggiuntivo 1.0.1. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è rinviato.

**[\(693\)](#) Simone BOSSI ed altri. - *Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati***

**[\(1158\)](#) RAMPI. - *Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani***

**[\(1306\)](#) Michela MONTEVECCHI ed altri. - *Misure per favorire la programmazione di azioni di promozione e finanziamento del recupero dei beni e dei siti di rilevanza culturale***

**[\(1636\)](#) NENCINI ed altri. - *Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane***

**[\(2306\)](#) Maria SAPONARA. - *Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi***

(Discussione del disegno di legge n. 2306, congiunzione con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 693, 1158, 1306 e 1636 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (*IV-PSI*), illustra il disegno di legge n. 2306 che si compone di un articolo unico con il quale si novella l'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: quest'ultimo rinvia alle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica - da adottare con decreto del Ministero dell'istruzione - la definizione di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e di obiettivi specifici di apprendimento. L'articolo unico del disegno di legge n. 2306 introduce un periodo

aggiuntivo, ai sensi del quale, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, la tematica di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3 include anche lo "studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali". Riferisce quindi in merito agli obiettivi così perseguiti. Conclude proponendo di congiungere la discussione di tale iniziativa a quella già avviata dei disegni di legge n. 693, 1158, 1306 e 1636.

Concorda la Commissione.

Poiché nessuno chiede la parola per intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione gli conferisca, in qualità di relatore, l'incarico di predisporre un testo unificato delle iniziative in titolo, come prefigurato nella seduta dell'8 settembre.

Concorda la Commissione.

Il relatore, presidente [NENCINI](#) (IV-PSI), avendo - come preannunciato - svolto un preventivo confronto informale con i primi firmatari delle iniziative in titolo, compreso il disegno di legge n. 2306, presenta quindi un testo unificato per le iniziative in titolo, pubblicato in allegato, proponendo di assumerlo a base del seguito della discussione congiunta e di fissare alle ore 12 di mercoledì 13 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo testo unificato.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è assegnato in sede consultiva, per il parere alla Commissione industria, il disegno di legge n. 2401, di conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, il cui esame sarà avviato nelle sedute che saranno convocate la prossima settimana.

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone inoltre di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame del disegno di legge n. 2367 recante " Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini", se assegnato.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, n. 4-bis e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminati, per le parti di competenza, i documenti in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti raccomandazioni:

che la Commissione di merito solleciti il Governo a:

- a) stanziare fondi specifici per l'assunzione di insegnanti specializzati sul sostegno;
- b) prevedere incentivi agli enti locali per la regolarizzazione della figura professionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione;
- c) prevedere che con il Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge n. 73 del 2021 possano essere finanziati progetti di divulgazione scientifica.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

Art. 1

**1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.200**

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

**1.0.1 (testo 2)**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [693](#), [1158](#), [1306](#), [1636](#), [2306](#)

**NT1**

Il Relatore

## **Capo I**

### **Principi generali**

#### *Articolo 1*

##### *(Finalità)*

1. La Repubblica promuove gli interventi contenuti nella presente legge in attuazione dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale sanciti dall'articolo 9 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge recano interventi per la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale in coerenza e ad integrazione delle azioni previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Gli interventi di cui al precedente periodo sono adottati nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, assicurano l'attuazione degli interventi di cui al comma 2.

## **Capo II**

### **Sostegno al patrimonio artistico e culturale negli enti locali**

#### *Articolo 2*

##### *(Programma strategico per lo sviluppo urbano a carattere culturale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo, per spese correnti, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Possono accedere alle risorse del fondo i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile e che pongano peculiare attenzione alla riqualificazione culturale, presentati da città metropolitane o da province o da comuni loro capoluoghi o da comuni con più di 200.000 abitanti, anche insieme a università, enti pubblici di ricerca, imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.

#### *Articolo 3*

##### *(Fondo per la digitalizzazione delle biblioteche comunali)*

1. Al fine di stimolare e organizzare l'attività di formazione permanente e favorire l'attuazione del diritto allo studio; promuovere la lettura; provvedere all'acquisizione, catalogazione, gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale su qualunque supporto assicurandone la consultazione e il prestito a titolo gratuito; favorire la conoscenza e l'uso delle tecnologie digitali in ambito bibliotecario; garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, nonché di documenti di interesse locale e adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e

delle tradizioni locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo per lo sviluppo di progetti di digitalizzazione delle biblioteche comunali, per favorire la conservazione e l'archiviazione del patrimonio librario dei comuni italiani, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per il rafforzamento delle biblioteche comunali.

#### *Articolo 4*

##### *(Fondo per il recupero del patrimonio edilizio per scopi artistico-culturali)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attività culturali e artistiche e recuperare il patrimonio immobiliare presente nei territori comunali in disuso, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo per il recupero, la riqualificazione e la destinazione del patrimonio edilizio con finalità di riutilizzo per scopi artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città, nonché per la promozione dell'attrattività, fruibilità e qualità ambientale ed architettonica, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è stabilita la ripartizione del fondo di cui al comma 1 per le esigenze territoriali, nonché i criteri dei progetti di riutilizzo artistico-culturali e di rivitalizzazione delle città.

### **Capo III**

#### **Rete delle regioni storiche italiane**

##### *Articolo 5*

##### *(Finalità)*

1. Il presente Capo è finalizzato all'individuazione, nell'ambito del territorio dello Stato, delle aree territoriali, di seguito denominate «regioni storico-culturali italiane», caratterizzate da omogeneità del paesaggio e delle vicende storiche, da riferimenti culturali e artistici, tradizioni e stili di vita comuni, nonché alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle suddette regioni, anche attraverso l'istituzione di una rete di coordinamento fra le medesime.

##### *Articolo 6*

##### *(Obiettivi e strumenti)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 è istituito, presso il Ministero della cultura, di concerto col Ministero della transizione ecologica, un tavolo di lavoro, con la partecipazione di un rappresentante per ciascuno dei suddetti Ministeri, di un rappresentante indicato da ciascuna delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di due rappresentanti indicati dagli enti locali di ciascuna regione, nonché da un rappresentante individuato dalle associazioni storico-culturali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 5.

2. Entro tre mesi dalla data della sua istituzione, il tavolo di lavoro trasmette al Ministro della cultura una relazione che dà conto:

a) dell'individuazione e della redazione di un elenco dettagliato delle regioni storiche italiane al fine dell'elaborazione degli strumenti necessari per la loro conoscenza e promozione;

b) dell'individuazione di strumenti e modalità per la diffusione della conoscenza e per la valorizzazione delle regioni storiche italiane;

c) dell'individuazione delle modalità per l'istituzione di una rete di coordinamento delle regioni storiche italiane e per la promozione di un portale *online* delle suddette regioni, finalizzato alla diffusione della conoscenza del loro patrimonio storico, paesaggistico, artistico e socio-culturale, anche ai fini di una migliore promozione turistica.

3. Al fine di sostenere interventi diretti a valorizzare il patrimonio storico-artistico e socio-culturale delle regioni di cui all'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il fondo per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale delle regioni storiche italiane, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita la Rete delle regioni storiche italiane, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 3, nonché definite le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento di interventi di cui al medesimo comma 3.

5. Il decreto di cui al comma 4, ai fini dell'individuazione dei predetti criteri di riparto, dispone che le risorse del Fondo di cui al comma 3 siano destinate prioritariamente ai seguenti progetti:

a) di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela di pregio storico, culturale ed architettonico, quali aree e parchi archeologici, edifici storici, cinte murarie urbane, opere di fortificazione connesse, opere di archeologia industriale;

b) di valorizzazione dei beni oggetto di tutela e di loro eventuale riuso per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità della presente legge;

c) di diffusione della conoscenza e valorizzazione delle regioni storiche italiane.

Il decreto di cui al comma 4 riserva una quota pari ad almeno il 75 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 3 per i progetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma che interessino i beni ivi richiamati presenti nei borghi e nelle piccole e medie città d'arte.

6. Il riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 3 è effettuato con cadenza annuale, entro il 28 febbraio, con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle istanze pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente secondo criteri e modalità definiti dal decreto di cui al comma 4.

#### *Articolo 7*

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Capo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### *Capo IV*

##### *(Ulteriori misure per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale)*

#### *Articolo 8*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte degli studenti)*

1. A decorrere dall'anno 2022 agli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sono assicurate: agevolazioni per l'acquisto, anche in formato digitale, di libri, di testi, di abbonamenti a riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi nonché per l'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica; l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante l'individuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di risparmi di spesa pubblica per un ammontare non inferiore a 960 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

#### *Articolo 9*

##### *(Misure volte a promuovere la fruizione del patrimonio storico, artistico e culturale da parte*

*dei lavoratori)*

1. Al fine di consentire l'accesso diffuso ai prodotti culturali, incoraggiare l'accesso ai siti museali o archeologici e ai luoghi di cultura a eventi e spettacoli culturali e artistici, sviluppare le attività di natura artistica e culturale, contribuire alla crescita culturale dei lavoratori, a tutti i prestatori di lavoro subordinato italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea e ai lavoratori stranieri non appartenenti ad uno Stato dell'Unione europea, che hanno raggiunto la maggiore età, che soggiornano stabilmente e regolarmente in Italia da almeno tre anni e che sono titolari di un permesso di soggiorno è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 8, una Carta elettronica denominata «?Carta cultura per i lavoratori?».

2. Il valore nominale di ciascuna Carta cultura per i lavoratori, di seguito denominata «?Carta?»), è pari all'importo di 500 euro. La Carta, valida su tutto il territorio nazionale, è di natura personale e non trasferibile.

3. Il Ministero della cultura, anche in accordo con le altre amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

4. Le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono promuovere specifici accordi o programmi al fine di sostenere le misure di cui al presente articolo.

5. Il soggetto responsabile della realizzazione della Carta è il Ministero della cultura che si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della Società generale d'informatica Spa (SOGEI) e della Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP).

6. I soggetti beneficiari della Carta sono i soggetti iscritti al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che provvedono alla distribuzione della Carta ai dipendenti con un regolare rapporto di lavoro in essere. I dati anagrafici dei soggetti beneficiari sono accertati attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione dell'identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 24 ottobre 2014. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, ai sensi del secondo periodo, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 31 gennaio 2022. Entro quarantacinque giorni dalla data di registrazione ogni soggetto beneficiario provvede a comunicare al soggetto responsabile di cui al comma 5 il numero dei dipendenti che hanno richiesto la Carta.

7. A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una quantità di Carte pari al numero dei dipendenti che ne hanno fatto richiesta, per l'acquisto di:

- a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
- b) libri;
- c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
- d) musica registrata;
- e) prodotti dell'editoria audiovisiva.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della cultura.

*Articolo 10*

*(Introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi)*

1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni, come definiti all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, la tematica di cui alla presente lettera comprende anche lo studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici, paesaggistici dei comuni medesimi, finalizzato a valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) studio dell'origine dei prodotti delle varie zone che consenta di evidenziare il legame che unisce la comunità, l'ambiente e la salute, attraverso il percorso "dal campo alla tavola", informando sulle correlazioni tra tecniche produttive a ridotto impatto ambientale, qualità dei prodotti e consumi alimentari;

2) creazione di laboratori didattici e attività pratiche per la realizzazione di manufatti, anche attraverso il coinvolgimento degli imprenditori e artigiani del territorio di riferimento, che mettano a servizio delle scuole la loro attività a fini educativi;

3) creazione di percorsi educativi e didattici per i ragazzi e di scambi con altre realtà, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione del territorio e delle sue vocazioni economiche tradizionali;

4) attivazione di collaborazioni tra scuole e imprese locali impegnate nella promozione sociale, culturale e turistica delle specificità dei luoghi, delle tradizioni culturali, storiche e agroalimentari;

5) utilizzo delle nuove tecnologie per costruire nella rete *internet* un rapporto di collaborazione continuo e permanente tra le scuole».

## 1.3.2.1.8. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 273 (pom.) del 10/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2021  
273<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

IN SEDE REFERENTE

**(2367) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali. Delega al Governo in materia di cammini**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la senatrice Piarulli ha aggiunto la firma all'ordine del giorno G/2367/1/7 della senatrice Donno, e agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.6, 2.4, 2.7, 3.2, 3.7, 3.9, 5.2, 5.5, 9.1, 9.0.1 e 10.3 a prima firma della senatrice Vanin.

Avverte che la relatrice ha presentato la riformulazione di tre suoi emendamenti: si tratta degli emendamenti 10.0.2 (testo 2), 10.0.3 (testo 2) e 11.1 (testo 2), pubblicati in allegato; tali riformulazioni derivano dall'individuazione delle coperture necessarie per gli emendamenti originariamente presentati; propone pertanto di non fissare un termine per subemendare tali riformulazioni.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), alla luce delle recenti circolari, propone di svolgere l'audizione del Coordinatore del Comitato tecnico scientifico, professor Locatelli, dell'Autorità garante per i dati personali, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nonché del ministro dell'istruzione Bianchi, con particolare riferimento alle quarantene differenziate nelle scuole.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di sottoporre tale proposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in attesa dei prescritti pareri, il seguito della discussione deve essere nuovamente rinviato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(693) Simone BOSSI ed altri. - Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati**

**(1158) RAMPI. - Disposizioni per il rilancio del patrimonio artistico e culturale nei comuni italiani**

**(1636) NENCINI ed altri. - Disposizioni per la creazione e la valorizzazione di una rete delle regioni storiche italiane**

**(2306) Maria SAPONARA. - Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, per l'introduzione nelle scuole situate nei piccoli comuni dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici degli stessi**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 novembre.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore presidente [NENCINI](#) (IV-PSI) e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alla replica.

Nessuno chiedendo di intervenire, tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno al testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 5 ottobre, sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti; ricorda che gli altri pareri sono in distribuzione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si passa all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti riferiti al

disegno di legge in titolo, nuovamente pubblicati in allegato.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), l'ordine del giorno G/1228/1/7 è momentaneamente accantonato.

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 1.100 e 1.200, nonché sulle lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 di contenuto identico all'emendamento 1.100; sulle lettere b) dei medesimi emendamenti il suo orientamento sarebbe favorevole, rilevando tuttavia come su tali parti di emendamento vi sia il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sui rimanenti emendamenti si rimette alla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori e dopo che il [PRESIDENTE](#) ha ricordato che sull'emendamento 1.1 la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e che pertanto la sua eventuale approvazione determinerebbe la rimessione all'Assemblea, l'emendamento 1.1 è posto ai voti ed è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'eventuale respingimento dell'emendamento del relatore 1.100, volto ad adempiere alla condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, comporterebbe la rimessione all'Assemblea del disegno di legge e avverte inoltre che l'approvazione di tale emendamento comporterebbe l'assorbimento delle lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

Posto ai voti, l'emendamento 1.100 del relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta approvato, restando assorbite le lettere a) degli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*), preso atto dell'assorbimento della loro lettera a), ritira gli emendamenti 1.2 e 1.3, per la parte rimanente.

Anche la senatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) preso atto dell'assorbimento della sua lettera a), ritira l'emendamento 1.5, per la parte rimanente.

Con successive distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.200 del relatore, volto ad adempiere ad una condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione approva quindi l'articolo 1, come modificato.

Anche l'emendamento 1.0.1 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore ha presentato l'emendamento Tit. 1, per adeguare il titolo del disegno di legge alle modifiche apportate, in particolare con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

L'emendamento Tit. 1, posto ai voti, è approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è conclusa la votazione degli emendamenti e che si passa quindi a esaminare l'ordine del giorno, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI accoglie l'ordine del giorno G/1228/1/7.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione conferisce quindi il mandato al senatore Cangini a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1228, come modificato, chiedendo l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione e ad effettuare gli interventi di coordinamento e correzione formale del testo che dovessero risultare necessari.

**(2414) Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa del Governo, con il quale si propone di celebrare la ricorrenza, nell'anno 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi; a tal fine è prevista l'istituzione di un Comitato nazionale con il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura del Santo. In tal modo si intende favorire la diffusione della conoscenza del patrono d'Italia anche a livello internazionale. Le attività riguardanti le manifestazioni celebrative saranno di carattere sociale e culturale, ma favoriranno altresì lo sviluppo economico e produttivo nei territori interessati. Passa quindi ad illustrare l'articolato.

Interviene incidentalmente la senatrice [ALESSANDRINI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per manifestare il favore alla iniziativa governativa e segnalando sin d'ora l'esigenza di un coinvolgimento della regione Umbria nella scelta degli eventuali ulteriori componenti del Comitato nazionale, di cui all'articolo 3, comma 5.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (*M5S*) interviene incidentalmente sul medesimo punto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

#### *AFFARI ASSEGNATI*

**Sulla grave situazione di degrado di due castelli piemontesi ( [n. 792](#) )**

(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI chiede di rinviare l'esame dell'affare assegnato n. 792, ritenendo opportuni alcuni approfondimenti.

La relatrice [CORRADO](#) (*Misto*) non solleva obiezioni, ma chiede di garantire in ogni caso un sollecito svolgimento della procedura in titolo, sottolineando che si tratta di questioni assai urgenti e offrendosi di rendere disponibile ogni documento in suo possesso che sia ritenuto utile.

Al [PRESIDENTE](#) che chiede se sia possibile prevedere la conclusione dell'esame entro il mese di novembre, dà la propria disponibilità il sottosegretario Lucia BORGONZONI.

L'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2367](#)

Art. 10

**10.0.2 (testo 2)**

La Relatrice

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Agevolazione fiscale)*

1. In favore dei titolari di redditi d'impresa e degli enti del Terzo settore ai quali sono affidate con atto dell'autorità pubblica la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 o di parti di essi è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un credito d'imposta in misura pari al sessanta per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta la spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è fruito dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

**10.0.3 (testo 2)**

La Relatrice

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Decontribuzione per i datori di lavoro)*

1. Ai datori di lavoro, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata nei comuni attraversati dai cammini inseriti nella Mappa di cui all'articolo 2 e la cui attività sia connessa alla gestione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei cammini stessi, è riconosciuto, per gli anni 2023 e 2024 in via sperimentale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è fruita dai soggetti beneficiari nella misura complessiva di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della cultura e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento della decontribuzione di cui al presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.»

Art. 11

## 11.1 (testo 2)

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 11

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti due articoli recanti "Agevolazione fiscale" e "Decontribuzione per i datori di lavoro", valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1228](#)

G/1228/1/7

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

Il Senato,

premessi che:

con l'approvazione del presente disegno di legge andrà a regime il finanziamento annuale per il *Pistoia Blues Festival*, importante manifestazione di caratura internazionale, che dagli anni '80 ha ospitato i più importanti interpreti della musica del panorama mondiale;

come per il summenzionato Festival, altre manifestazioni musicali, ugualmente importanti, meriterebbero di ricevere finanziamenti, specie dopo il periodo di pandemia che ha comportato l'annullamento di tutti gli eventi previsti per lo scorso anno e mezzo,

impegna il Governo,

sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri Festival di pari importanza internazionale.

Art. 1

1.1

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

*(Contributo straordinario)*

1. Lo Stato assegna un contributo pubblico al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani e le orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

2. Con regolamento del Ministro della cultura, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti di cui devono essere in possesso gli enti organizzatori, le modalità di presentazione delle istanze e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di rendicontazione sull'utilizzo dei contributi erogati, da pubblicare sul proprio sito *internet*".

2. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dal comma 1, deve essere emanato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

1.100

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire le parole: " a decorrere dal 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

## 1.2

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

## 1.3

[Montevecchi](#), [De Lucia](#), [Vanin](#), [Russo](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

## 1.5

[Saponara](#), [Alessandrini](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dal 2019» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;*

*b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e integrazioni.»*

## 1.4 (testo 2)

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 250.000».*

## 1.4

[Iannone](#), [Barbaro](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, sostituire le parole: «di un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000»;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a un milione di» con le seguenti: «pari a 500.000».*

## 1.200

Il Relatore

*Al comma 2, sostituire le parole: " a decorrere dall'anno 2019", con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".*

### **1.0.1 (testo 2)**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2022, un contributo di 250.000 euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

### **1.0.1**

[Marilotti](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis**

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dall'anno 2021, un contributo di un milione di euro annui a favore del Comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*»"

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

### **Tit.1**

[Cangini](#)

*Nel titolo, sostituire la parola "Modifica" con la seguente: "Modifiche", e aggiungere in fine le seguenti parole: "e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*".*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1228  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

**approvato con il nuovo titolo**

"Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

---

Trattazione in consultiva

### **Sedute di Commissioni consultive**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 127 \(pom.\)](#)

22 giugno 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 128 \(pom.\)](#)

30 giugno 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 130 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 134 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

**Sottocomm. pareri**

[N. 165 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

**Sottocomm. pareri**

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 424 \(pom.\)](#)

13 luglio 2021

[N. 439 \(pom.\)](#)

4 agosto 2021

[N. 441 \(pom.\)](#)

7 settembre 2021

[N. 442 \(ant.\)](#)

8 settembre 2021

[N. 443 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 446 \(pom.\)](#)

21 settembre 2021

[N. 450 \(pom.\)](#)

5 ottobre 2021

[N. 453 \(pom.\)](#)

12 ottobre 2021

[N. 463 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

[N. 466 \(ant.\)](#)

28 ottobre 2021

[N. 530 \(pom.\)](#)

29 marzo 2022

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 127 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 22 GIUGNO 2021  
**127ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- al comma 1, si rileva l'opportunità di un coordinamento fra la disposizione in esame e l'articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che già prevede un contributo al Pistoia Blues Festival, peraltro di importo inferiore e limitato a due annualità (2020 e 2021);
- al comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2019.

La Sottocommissione conviene.

**(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 parere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe opportuno sostituire, all'articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del

parere della Conferenza unificata con quella dell'intesa, trattandosi dell'atto che definisce l'ambito concreto di applicazione della legge;

- sull'emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una riformulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

***(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020***

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 128 (pom., Sottocomm. pareri) del 30/06/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021  
**128ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**  
(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**  
(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 (testo 2), 17.0.4 (testo 2) e 36.0.3 (testo 2) riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 130 (pom., Sottocomm. pareri) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021  
130ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**  
(Parere alla 7a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD) relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.4 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 13a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 14a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 36.0.2 (testo 5) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,20.*

## 1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 134 (pom., Sottocomm. pareri) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
134ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**(2353)** *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:  
- all'articolo 1, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre, in considerazione dell'importanza delle materie delegate, la procedura del doppio parere parlamentare, che prevede una seconda trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle commissioni competenti nel caso in cui il Governo non si conformi ai rilievi espressi nei pareri.

La Sottocommissione conviene.

**(1228)** *LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival*  
(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 1.0.1 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente **PARRINI** (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 6, sarebbe opportuno specificare che il Tavolo tecnico del settore florovivaistico è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come sembra desumersi dal contesto;

- all'articolo 7, che interviene sulla denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II - Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 27 giugno 2019, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione, la quale modifica, sia pure in termini non testuali, una fonte non legislativa, oppure di riformularla in termini di autorizzazione al Ministro alla modifica del decreto, come del resto operato dal comma 2 dello stesso articolo;

- in via generale, occorre sostituire i riferimenti, rispettivamente, al Ministro e Ministero «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrano, con la corretta denominazione di Ministro e Ministero «della transizione ecologica».

Esaminati altresì i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 1.17 e 1.18, parere non ostativo, invitando a riformulare le disposizioni utilizzando i termini corrispondenti della lingua italiana;

- sugli emendamenti identici 3.2 e 3.3 parere contrario, poiché la proposta intende trasformare in obbligo una facoltà che il disegno di legge, senza modificare la normativa statale in materia, intende riconoscere alle regioni e alle province autonome;

- sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,55.*

## 1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 165 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 29 MARZO 2022  
165ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione  
[PARRINI](#)

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**[\(1228-A\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**[\(2533\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Illustrati altresì, i relativi emendamenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(1419) Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile**  
(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2562) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sugli emendamenti 2-bis.23 e 2-bis.24 un parere contrario, in quanto prevedono che le Camere approvino decreti ministeriali, che sono atti del Governo sui quali può essere espresso un parere o formulato un atto di indirizzo ma che non possono essere oggetto di diretta approvazione da parte del Parlamento;
- sui restanti emendamenti un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**  
(Parere alle Commissioni 9ª e 12ª su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 424 (pom.) del 13/07/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 13 LUGLIO 2021**  
**424ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri  
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4 (Piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e livelli essenziali di assistenza per le malattie rare), nel prendere atto che le prestazioni indicate nel comma 2 sono a carico del Servizio sanitario nazionale se già inserite nei livelli essenziali di assistenza (LEA) o se qualificate come salvavita, la necessità di verificare se la predisposizione di un Piano terapeutico personalizzato possa tradursi, per la sua organicità, in un maggior flusso di prestazioni sanitarie a favore dei pazienti affetti da malattie rare, con conseguenti riflessi sulla finanza pubblica. Rileva che andrebbe poi acquisito un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari onerosi del primo periodo del comma 3 che pone a carico del Servizio sanitario nazionale i dispositivi medici e i presidi sanitari presenti nei piani diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati. In linea generale, inoltre, richiede l'acquisizione di dati circa il costo medio delle prestazioni sanitarie e dei dispositivi medici garantiti ai soggetti affetti da malattie rare, nonché un'indicazione circa l'ampiezza della platea in questione.

Con riguardo all'articolo 6 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare), osserva che sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione per poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità previste.

Relativamente all'articolo 8 (Istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare), chiede conferma dell'effettiva possibilità per le strutture ministeriali di cui al comma 2 di svolgere le attività di supporto al Comitato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 11 (Finanziamento della ricerca sulle malattie rare e dello sviluppo dei

farmaci orfani), ferma restando la necessità di acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica, rileva che sarebbe comunque opportuno un supplemento di istruttoria in merito alle possibili variazioni finanziarie a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Infatti, l'eventuale deducibilità dalla base imponibile IRAP dei versamenti delle imprese farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani darebbe luogo ad un minor gettito: in tale caso, andrebbero quantificate le minori entrate, nonché i maggiori oneri erariali posti a ristoro dei minori incassi degli enti territoriali cui l'imposta in argomento è destinata.

Circa l'articolo 12 (Incentivi fiscali), suggerisce di valutare, in via prudenziale - con riguardo al credito di imposta in favore dei soggetti che svolgono attività di ricerca sulle malattie rare e sulla produzione di farmaci orfani - i possibili riflessi finanziari in meri termini di cassa, verosimilmente molto lievi, ascrivibili all'eliminazione del limite di utilizzabilità annua del credito d'imposta maturato, di cui all'articolo 53, comma 1, della legge n. 244 del 2007. Osserva, inoltre, che andrebbe valutata l'opportunità, al fine di escludere incertezze applicative, di specificare l'anno in cui vengono sostenute le spese per l'avvio e per la realizzazione dei progetti di ricerca, atteso che il credito in parola decorre dal 2022 ed è fruibile dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese (pertanto, per il primo anno, dal 2023).

Relativamente all'articolo 15 (Disposizioni finanziarie), preso atto che il fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione utilizzato a copertura di cui al comma 1 presenta, per il biennio 2022-2023, le occorrenti disponibilità e che ha carattere permanente, chiede conferma della sussistenza delle necessarie risorse a decorrere dal 2024 (circa 4,3 milioni di euro annui).

In relazione alla copertura di cui al comma 2, preso atto che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale inciso presenta le occorrenti disponibilità, osserva che non vi sono osservazioni da formulare; tuttavia, per quanto riguarda la natura della spesa, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti sul credito di imposta di cui all'articolo 12, onde assicurare che sia considerato in conto capitale, in modo da evitare una dequalificazione della spesa.

Pertanto, al fine di verificare i profili di ordine finanziario sopra illustrati, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni e approfondimenti, rinvia alla Nota n. 227 del Servizio del bilancio.

A quest'ultimo riguardo, rappresenta l'opportunità di acquisire dal Governo rassicurazioni in merito al rilievo sollevato dal Servizio del bilancio sull'articolo 2 del disegno di legge, per quanto attiene alla compatibilità della definizione delle malattie rare recata dal disegno di legge con l'elenco di cui all'allegato 7 del dPCm 12 gennaio 2017, onde escludere un ampliamento del novero delle malattie rare, con effetti sulla finanza pubblica, in termini di prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda circa l'opportunità di acquisire un elenco aggiornato e completo delle malattie rare.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva come il disegno di legge rechi una definizione sia delle malattie rare che delle malattie ultra rare. Ne consegue che, in caso di entrata in vigore della legge, l'elenco di tali patologie contenuto in un dPCm dovrà essere aggiornato e adeguato alle nuove fonti normative primarie.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel rammentare le difficoltà emerse anche nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, fa presente che la relazione tecnica aggiornata è in corso di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2272\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il**

***rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia***  
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.1, identica a 1.2 e 1.3, 1.4, identica a 1.5, 1.8, identica a 1.9 e 1.10, 1.11, identica a 1.12 e 1.13, nonché 1.14. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 1.15, che limita l'ambito della giusta causa di recesso dal contratto di collaborazione per mancato conseguimento degli obiettivi. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.16. Sulla proposta 1.17, analoga all'emendamento 1.44, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla conservazione del posto per i dipendenti pubblici per la durata del contratto a tempo determinato. Osserva che comportano poi maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.25 e 1.26. Relativamente alle analoghe proposte 1.32, 1.33 e 1.34, occorre acquisire la relazione tecnica. Determinano maggiori oneri le proposte 1.61 e 1.63. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari degli analoghi emendamenti 1.64, 1.65, 1.66 e 1.67, che disapplicano gli obblighi di utilizzo del personale in mobilità. Segnala quindi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 1.77 e 1.81. Osserva poi che occorre valutare se la proposta 1.91, che aggiunge la riserva di posti introdotta dal provvedimento in esame a quella già prevista in precedenza, possa determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La proposta 1.92 determina maggiori oneri. Rileva che occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.94 e 1.95. Fa quindi presente che si rende necessario acquisire la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 1.98 e 1.99. Osserva che le proposte 1.100, 1.102 e 1.103 comportano maggiori oneri. Comporta maggiori oneri altresì la proposta 1.101, mentre sulla riformulazione 1.101 (testo 2) si richiede la relazione tecnica. Per l'emendamento 1.104, segnala che risulta necessario acquisire una relazione tecnica verificata. Comporta maggiori oneri la proposta 1.105.

Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli analoghi emendamenti 1.0.2 e 1.0.3, nella parte in cui consentono per gli enti ivi previsti di incrementare gli uffici dirigenziali mediante disposizioni diverse da norme legislative di rango primario. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 2.9. Non vi sono invece osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che comportano maggiori oneri le proposte 3.1 e 3.20. Fa poi presente che occorre valutare i profili finanziari degli emendamenti 3.22 e 3.25, al fine di determinare se comportino un'accelerazione della spesa. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.23, recante l'abrogazione di una serie di vincoli in tema di salario accessorio. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.24, 3.26, identico a 3.27 e 3.28, nonché 3.29, identico a 3.30, 3.31, 3.32 e 3.33. Per quanto riguarda l'emendamento 3.50, richiede la relazione tecnica. Rileva che occorre valutare eventuali profili finanziari della proposta 3.52, recante misure di adeguamento delle prove di concorso per i soggetti con DSA. Occorre poi valutare i profili finanziari della proposta 3.56, che prevede la soppressione del tempo di permanenza minimo dopo l'assunzione. Rileva che derivano maggiori oneri dagli emendamenti 3.62, 3.73 e 3.74. Per le proposte 3.72 e 3.81, occorre acquisire la relazione tecnica. Segnala poi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.86. Le proposte 3.92 e 3.93 comportano maggiori oneri. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 3.95 e 3.96. Fa poi presente che occorre valutare la proposta 3.97, che interviene sulle procedure di stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. L'emendamento 3.100 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva quindi che occorre valutare la disponibilità delle risorse poste a coperture dell'emendamento 3.103. Richiede la relazione tecnica per le proposte 3.106 e 3.107. La proposta 3.108 comporta maggiori oneri. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.1.

Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 laddove prevedono, al comma 2, la non applicazione dei limiti assunzionali. Segnala che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9, nonché gli analoghi emendamenti 3.0.10, 3.0.11, 3.0.13, 3.0.102 e 3.0.14. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 3.0.12 e 3.0.19. Determinano maggiori oneri le proposte 3.0.20 e 3.0.21, identica a 3.0.22, 3.0.23 e 3.0.24. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.25. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.26. Chiede inoltre conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.27. Segnala che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.0.28, in tema di collocamento a riposo d'ufficio dei direttori medici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.29, in tema di autorizzazione all'attività libero professionale per alcune categorie di dipendenti sanitari. Fa poi presente che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell'emendamento 3.0.30. Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 3.0.31. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 3.0.32. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 3.82 (testo corretto), riferiti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e 4.0.3, che istituiscono un ruolo dirigenziale per i ricercatori nell'ambito degli IRCCS. Osserva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.1, con particolare riguardo al capoverso 2-*bis*, che istituisce il ruolo unico dei docenti a tempo indeterminato della Scuola superiore dell'Amministrazione, senza peraltro quantificare esattamente gli oneri. Comporta invece maggiori oneri l'emendamento 5.0.2. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 6.26, nella parte in cui prevede l'assegnazione di ulteriori funzioni ai centri autorizzati di assistenza agricola. Deve valutarsi altresì l'emendamento 6.27, nella parte in cui limita l'applicazione agli enti di ricerca della disciplina in tema di misurazione e valutazione della *performance*. Con riguardo alla proposta 6.40, che prevede l'attivazione da parte della Funzione pubblica di un portale dedicato allo scambio di buone pratiche, chiede conferma che ciò possa avvenire a invarianza di oneri. Osserva poi che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 6.42, 6.43, 6.44 e 6.45. Comportano inoltre maggiori oneri gli analoghi emendamenti 6.0.1, 6.0.23 e 6.0.2, nonché la proposta 6.0.3. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5. Osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sulla proposta 6.0.7, valutando in ogni caso la riformulazione della copertura finanziaria come previsione di spesa. Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 6.0.8, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri a 1 milione di euro anche a decorrere dal 2022. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 6.0.9, che sospende per gli esercizi finanziari 2021-2023 la limitazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sulla proposta 6.0.10, segnala che occorre valutare la portata normativa e finanziaria della riduzione dell'aliquota di prelievo, che appare conforme a quanto già previsto a legislazione vigente. Chiede conferma dell'assenza di oneri dell'emendamento 6.0.12, in tema di composizione delle commissioni mediche dell'INPS, nonché della proposta 6.0.13, in materia di priorità di assunzione nell'ambito dell'internalizzazione del call center INPS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 6.0.14, per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata dei corsi per l'accesso nei ruoli del Corpo dei Vigili del fuoco. Osserva poi l'opportunità di valutare i profili finanziari della proposta 6.0.15, che prevede lo scorrimento delle graduatorie per assunzioni ordinarie e straordinarie nel Corpo dei Vigili del fuoco. Occorre valutare inoltre la sostenibilità della clausola di invarianza nell'emendamento 6.0.16, che riduce la durata del corso iniziale di formazione per la carriera prefettizia. Fa presente che comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.17. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 6.0.18. Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.0.19. Rileva poi che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 6.0.20, 6.0.21 e 6.0.22, che intervengono sull'inquadramento e sul finanziamento dei contratti collettivi per i dirigenti

amministrativi, tecnici e professionali del Servizio sanitario nazionale. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che comportano maggiori oneri le analoghe proposte 7.1 e 7.2. Richiede la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 7.4 e 7.5, che istituiscono il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi presso il Ministero delle Infrastrutture, nonché un Centro per l'innovazione e la sostenibilità presso lo stesso MIMS. Fa poi presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1, che prevede l'assunzione di 150 unità di personale presso il MEF (di cui va comunque valutata la configurazione della quantificazione come previsione e non tetto di spesa), l'incremento di 10 unità di personale, dal 2021 al 2027, per i relativi uffici di diretta collaborazione, nonché il rafforzamento finanziario della società Sogei. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.2, che prevede assunzioni presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura (di cui va peraltro valutata l'esclusione della qualifica di dipendenti pubblici per gli assunti e la formulazione della copertura come previsione di spesa), nonché sulla proposta 7.0.4, che incrementa la dotazione organica del MIPAAF. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 7.0.3, sulle procedure di stabilizzazione degli addetti ai servizi ausiliari presso le istituzioni scolastiche siciliane. Fa quindi presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.1 per verificare la corretta quantificazione degli oneri connessi al comma 2-bis (incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato) e la congruità della copertura di cui al comma 2-quater (incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze). Rileva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.1 sul reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, per verificare sia la corretta quantificazione degli oneri sia la congruità della copertura. Richiede, altresì, la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7 e 8.0.8 che autorizzano procedure di scorrimento delle graduatorie di concorso e di reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia in favore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 9.2 e 9.3 che, in luogo del conferimento di incarichi di collaborazione, consentono assunzioni a tempo determinato di un numero massimo complessivo di mille persone a supporto dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 9.10. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 9.0.15 (già 9.15) che consente ai comuni, in determinate circostanze, di procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale. Occorre, altresì, valutare il carattere in conto capitale dell'autorizzazione di spesa dell'emendamento 9.0.1 sul potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, al fine di verificare la correttezza della copertura. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli identici emendamenti 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4, che disciplinano la mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, fa presente che comportano maggiori oneri le identiche proposte 10.1 e 10.2. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 10.3. Rileva che comportano maggiori oneri gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, rileva che occorre valutare la proposta 11.0.1, che consente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui l'Agenzia delle entrate sia parte soccombente, nei casi in cui la relativa pronuncia giurisdizionale sia stata pronunciata e deliberata (invece che depositata, come previsto dalla normativa vigente). Fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 11.0.2. Rileva che occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 11.0.3 che aumenta il numero dei componenti del consiglio e

della giunta delle Camere di commercio nei territori ove è presente la minoranza linguistica slovena. Segnala che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, segnala che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza negli emendamenti 14.8 e 14.300, in tema di reclutamento e gestione del personale amministrativo per l'ufficio del processo relativo al distretto della Corte d'appello di Trento. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Osserva che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 15.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 17.4. Richiede poi la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, sulla proroga delle circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti, nonché sulla proposta 17.0.3, sull'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Potenza a Melfi. Osserva poi che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.5, recante agevolazioni contributive per l'assunzione di donne vittime di reati da "codice rosso", valutando la congruità della copertura come tetto di spesa. Segnala che comportano maggiori oneri le proposte 17.0.6 e 17.0.8. Rileva poi la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 17.0.7, che consente il trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici in situazioni di fragilità, valutando altresì l'ambito applicativo della misura. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 18.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia** (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, richiamando stante la coincidenza delle proposte emendative, le considerazioni già svolte in sede di esame degli emendamenti per il parere alle Commissioni di merito. Sull'emendamento 3.0.500, presentato solo in Assemblea, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulle ulteriori proposte emendative 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4).

Il sottosegretario Alessandro SARTORE esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.1 (testo 2), 2.8 (testo 2), 2.18 (testo 3), 2.100 (testo 2) e 5.0.1 (testo 4), relativi al

disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.".

La Commissione approva.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, risulta necessario aggiornare la decorrenza temporale dell'onere. Altresì, occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura allocate sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che occorre valutare l'emendamento 1.1 che, comunque, sostituendo interamente l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, sembrerebbe determinare, nell'immediato, economie di spesa. Non vi sono osservazioni sulla proposta 1.2 (ferma restando la necessità di fare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021). Con riguardo agli emendamenti sostanzialmente identici 1.3 e 1.5, segnala che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura presso il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione. In merito agli emendamenti 1.4 (che riduce il contributo al *Pistoia Blues Festival* a 500 mila euro annui) e 1.0.1 (che dispone un contributo di un milione di euro annui per la realizzazione del festival internazionale *Time in Jazz*), fa presente che occorre verificare l'effettiva disponibilità presso il FUS delle risorse utilizzate a copertura.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1346) MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare**

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, per verificare gli effetti finanziari del provvedimento e, conseguentemente, individuare una copertura finanziaria adeguata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta del relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge, accantonati nella seduta del 6 luglio 2021, nonché un'ulteriore riformulazione, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 17, è opportuno richiedere, per verificare la correttezza delle quantificazioni, la congruità delle coperture finanziarie e la sostenibilità delle clausole di invarianza ivi dedotte, la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3 e 17.0.4, nonché sugli analoghi 17.0.3 (testo 2) e 17.0.4 (testo 2) (questi ultimi peraltro recanti, in relazione al credito d'imposta previsto dai commi 5 e 6, profili di onerosità), tutti in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

In riferimento all'articolo 30, chiede la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della relativa clausola di invarianza, sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), che prevede l'istituzione di sedi dell'Osservatorio euro-mediterraneo anche nelle città di Roma e Napoli.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 36, rileva che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 4) sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti, e 36.0.2 (testo 5), sullo sviluppo della funzione consultiva e la razionalizzazione del controllo preventivo della medesima Corte, anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE ribadisce l'avviso contrario già espresso sugli emendamenti relativi all'articolo 17, rilevando come non sia pervenuta da parte dei Ministeri competenti la necessaria relazione tecnica.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta il proprio stupore per il fatto che non si riesca ad uscire da questa situazione di stallo.

A fronte di una realtà caratterizzata da episodi aberranti che si verificano negli asili e nelle residenze sanitarie assistenziali e che, purtroppo, non si limitano a pochi casi isolati, va constatata l'incapacità di offrire soluzioni legislative ad un problema annoso, impedendo che strutture di cura, di assistenza e di educazione si tramutino in trappole a scapito dei soggetti più indifesi.

Auspica, quindi, che si riescano a superare le divisioni politiche, ritenendo paradossale come, in tre anni di legislatura, non si sia riusciti a fornire una soluzione concreta e definitiva.

Il presidente [PESCO](#) esprime un forte rammarico in merito alla tematica sollevata dalla senatrice Rivolta, registrando tuttavia che la Commissione ha concesso molto tempo alle amministrazioni di settore per approfondire i profili finanziari degli emendamenti in esame.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE comprende le considerazioni svolte dalla senatrice Rivolta e, ferma restando la valutazione al momento contraria, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti in esame, si impegna a promuovere un incontro tra le amministrazioni interessate, per cercare di agevolare il prosieguo del testo unificato del disegno di legge 897 e connessi sulla videosorveglianza.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull'emendamento 30.0.1 (testo 3), per mancanza di relazione tecnica.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso su quest'ultimo emendamento.

La rappresentante del GOVERNO osserva come non sia prevenuta una relazione tecnica adeguata da parte del Ministero degli esteri.

Per quanto riguarda l'emendamento 36.0.2 (testo 4), ribadisce una valutazione contraria per assenza di relazione tecnica, mentre rileva l'assenza di profili di onerosità circa l'emendamento 36.0.2 (testo 5).

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente come nell'emendamento 36.0.2 (testo 5) sia stato in

effetti espunto il comma recante profili di onerosità.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo e le ulteriori riformulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.0.1 (testo 2), 17.0.1 (testo 3), 17.0.2 (testo 2), 17.0.2 (testo 3), 17.0.3, 17.0.3 (testo 2), 17.0.4, 17.0.4 (testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4). Il parere è non ostativo sull'emendamento 36.0.2 (testo 5).".

La Commissione approva.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 luglio 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 439 (pom.) del 04/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 2021**  
**439ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che nel presupposto che si debba aggiornare l'istituzione del fondo e la decorrenza dell'onere all'anno 2021, occorre acquisire conferma della sussistenza delle somme utilizzate per la copertura finanziaria a valere sul Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

Il sottosegretario di Stato Alessandra SARTORE si riserva di fornire elementi di risposta alle richieste della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia**  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La senatrice **RIVOLTA** (*L-SP-PSd'Az*), riportando il sollecito avanzato anche dai senatori e dalla Commissione di merito, chiede che si prosegua l'esame del disegno di legge in titolo, sulla cui importanza e delicatezza richiama l'attenzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**  
(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) sollecita il Governo a dare riscontro alla richiesta di relazione tecnica formulata dalla Commissione il 7 luglio scorso sul provvedimento in titolo, a proposito del quale segnala le aspettative delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta, avanzata dalla Commissione l'11 giugno 2019, di produrre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, l'aggiornamento della relazione tecnica sul testo del provvedimento, di cui ribadisce ancora la rilevanza sociale e formativa.

Il PRESIDENTE, nel rammentare la complessità delle questioni finanziarie poste dal provvedimento, invita tutti i senatori della Commissione ad attivarsi, secondo le modalità ritenute più efficaci, per rendere possibile la ripresa e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il PRESIDENTE invita la rappresentante del Governo a dare risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) chiede di valutare un breve rinvio dell'esame al fine di consentire un rapido ulteriore approfondimento dei profili di competenza del testo e degli emendamenti.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl), sottolineando l'attesa della comunità interessata, reputa opportuno, se sussistono le condizioni, procedere sollecitamente alla conclusione dell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla brevità del rinvio, auspicando che l'esame possa concludersi, in assenza di ostacoli, già nella seduta convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta in attesa del completamento dell'acquisizione degli elementi istruttori relativi agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2329.

Il senatore [DE CARLO](#) (Fdl) chiede che la seduta della Commissione non riprenda prima del termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 19,50.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### ***(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro***

(Parere alle Commissioni 8a e 11a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 2.30 (testo 4).

Comporta maggiori oneri la proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).

Occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2).

Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri delle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21 si valuti l'espressione di un parere non ostativo condizionato alla medesima riformulazione espressa sugli emendamenti 1.12 (testo 2), 1.18 (testo 2) e 1.20 (testo 2).

Ad integrazione del parere non ostativo espresso nella seduta di ieri sulle proposte 3.1 e 3.2, rappresenta l'opportunità di correggere il riferimento normativo all'articolo 202, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 con il più corretto riferimento al comma 1 del medesimo articolo 202.

Analoga osservazione attiene all'emendamento 3.0.1 (testo 2) identico al predetto emendamento 3.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con il relatore sulla valutazione non ostativa della proposta

2.30 (testo 4), nonché sull'onerosità dell'emendamento 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).  
Con riguardo alla proposta 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che l'emendamento venga riformulato nella versione di cui dà lettura.  
Con riguardo alle proposte 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, formula un avviso di nulla osta condizionato alla loro integrale riformulazione in un identico testo, che procede a illustrare. Sugli emendamenti 1.21, 3.1, 3.2 e 3.0.1 (testo 2), concorda con la valutazione della Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene accettabile la soluzione avanzata dal Governo con riguardo agli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5) testo 2 e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se risulti pervenuta una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.4.

La sottosegretaria SARTORE risponde che allo stato non è stata trasmessa, sulla proposta richiamata, alcuna relazione tecnica.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora dovesse pervenire in tempo utile la relazione tecnica, il parere sull'emendamento 3.0.4 potrà essere rivisto per l'Assemblea.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) chiede ulteriori chiarimenti sulla valutazione della proposta 3.0.4, a cui il Gruppo di Forza Italia annette particolare importanza.

Il senatore [D'ARIENZO](#) (*PD*) riferisce che, a quanto risulta, presso le Commissioni riunite l'emendamento in questione sarebbe stato trasformato in un ordine del giorno di impegno al Governo.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.7 (già 4.0.1 testo 2) (testo 2).  
Sull'emendamento 3.0.8 (già 4.0.2 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione nella seguente versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

*Art. 3-bis*

*(Servizi di outplacement per la ricollocazione professionale)*

1. Per l'anno 2021, al fine di permettere l'accesso ai servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è previsto che, nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 324, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 10 milioni di euro siano destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria o dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.  
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie disposizioni applicative."

Sugli emendamenti 3.0.11 (già 4.0.5 testo 2) e 3.0.11 (già 4.0.5) testo 3, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'integrale riformulazione delle proposte emendative nella seguente identica versione: " Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Contratti di riallineamento)*

1. L'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016, n. 199, si interpreta nel senso che, in relazione alla rappresentatività datoriale, il requisito della sottoscrizione con le stesse parti degli accordi aziendali di recepimento dei programmi di riallineamento si intende soddisfatto anche qualora tali accordi aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione imprenditoriale cui è iscritta l'azienda interessata e firmataria dell'accordo provinciale di riallineamento.
2. La procedura di adesione ai programmi di riallineamento deve essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali indicati al comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre 2001, nei quali le parti hanno convenuto di aderire al programma di riallineamento previsto dai contratti provinciali con gradualità e per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche un periodo parziale di riallineamento retributivo e possono essere successivamente integrati, in tutto o in parte, per la prosecuzione del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti anche oltre la suddetta data, purché tali accordi siano sottoscritti in data comunque antecedente a quella di entrata in vigore del presente articolo.
3. Nei casi indicati nei commi 1 e 2, il regime sanzionatorio deve intendersi applicato esclusivamente ad eventuali periodi non coperti da accordi aziendali di recepimento.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano a 1,3 milioni di euro per il medesimo anno 2021, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione per 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".

Ad integrazione del parere reso nella precedente seduta, sull'emendamento 1.21, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all' integrale riformulazione nella seguente versione: "Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2022»;
- b) al comma 7, sostituire le parole: «25 milioni per l'anno 2022» con le seguenti: «30 milioni per l'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «33 milioni di euro per l'anno 2022» con le seguenti: «38 milioni di euro per l'anno 2022»;
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022 e l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 5 milioni di euro per l'anno 2022;»".

Ad integrazione del parere reso nella seduta di ieri, sulle proposte 3.1 e 3.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4," con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 2), il parere il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 4-*bis*, capoverso 1-*ter*, delle parole: "di cui all'articolo 202, comma 4", con le seguenti: "di cui all'articolo 202, comma 1,".

Il parere è non ostativo sulla proposta 2.30 (testo 4).".

La proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 20,10.*

## 1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 441 (pom.) del 07/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021**  
**441ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre richiedere la relazione tecnica sull'emendamento 17.0.2 (testo 4), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili. Sempre in tema di videosorveglianza, risulta necessario acquisire la relazione tecnica anche sugli analoghi emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), fermo restando che il comma 5, relativo all'istituzione di un credito d'imposta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Non vi sono osservazioni sulla proposta 36.0.2 (testo 6), in tema di funzione consultiva della Corte dei conti in relazione alla gestione delle risorse del PNRR.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, con riguardo agli emendamenti 17.0.2 (testo 4), 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo 3), l'avviso della Ragioneria generale dello Stato, in assenza di relazione tecnica, resta contrario.

Sulla proposta 6.0.2 (testo 6), si riserva invece di valutare le modifiche apportate al testo precedente, su cui era stato espresso un avviso favorevole.

Il [PRESIDENTE](#), in attesa del completamento dell'istruttoria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1197) BATTISTONI ed altri. - Misure per la valorizzazione della filiera produttiva del latte d'asina italiano, finalizzate all'aumento della produzione per il consumo umano**

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, chiede al Governo se è in grado di dare risposta sulle questioni segnalate.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) segnala la rilevanza sociale del provvedimento, in considerazione della particolare capacità nutrizionale e dell'elevata tollerabilità del latte d'asina, soprattutto per i neonati.

Il PRESIDENTE assicura che il Governo sarà costantemente sollecitato in merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente i rilievi avanzati sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sarà sua cura verificare lo stato dell'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il PRESIDENTE chiede l'avviso del Governo sul provvedimento, ricordando che la Commissione non aveva al riguardo osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro al sollecito del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri  
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio.

Alla richiesta di elementi di risposta da parte del presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, la rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria risulta a buon punto, essendo in corso interlocuzioni tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze sulla relazione tecnica predisposta dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(878) Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S), alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica presentata dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole:", anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo"; al medesimo articolo 5, comma 1, ultimo periodo, le parole:" a carico del bilancio dello Stato" siano sostituite dalle seguenti:" a carico della finanza pubblica"; all'articolo 7, siano aggiunti, in fine, i seguenti commi:" 2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1. 3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria. 4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. 5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata".  
Il parere è altresì reso con le seguenti osservazioni: all'articolo 2, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito di correggere il riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame con l'articolo 6, che effettivamente modifica l'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di aggiornare la denominazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca ancora l'indicazione della competenza in materia di turismo."

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3 degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 che introducono in capo alle regioni e agli enti locali l'obbligo di adottare iniziative per la valorizzazione e la promozione di prodotti agricoli da filiera corta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria delle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 che pongono a carico delle regioni e degli enti locali l'obbligo di prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra i produttori e i soggetti gestori della ristorazione collettiva. Occorre valutare l'emendamento 3.6 che consente ai comuni di riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali almeno il trenta per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare le identiche proposte 4.1, 4.2 e 4.3 che impongono ai comuni di riservare agli imprenditori agricoli appositi spazi all'interno dell'area destinata al mercato. Chiede conferma dell'assenza di oneri connessi alle analoghe proposte 4.6, 4.7 e 4.8 che consentono agli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comporta maggiori oneri la proposta 6.6, che istituisce un apposito nucleo di prevenzione e controllo all'interno del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentate del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8, in assenza di una relazione tecnica necessaria a valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria. Con riguardo alle identiche proposte 3.1, 3.2 e 3.3 si pronuncia in senso contrario, in quanto il carattere obbligatorio dell'attività posta a carico degli enti territoriali appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, per escludere i quali sarebbe necessaria la predisposizione di una relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 e 4.8, sui quali rinvia, per le valutazioni di merito, al Ministero delle politiche agricole e al Ministero dell'interno.

Concorda infine con il relatore sull'onerosità della proposta 6.6.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE, sulla base degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, in relazione agli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3 e 6.6. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ".

Messa ai voti, la proposta viene approvata.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 4 agosto.

Il senatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) sollecita la prosecuzione dell'esame del provvedimento in titolo, così da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede redigente.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) richiama le questioni sollevate sul testo e sugli emendamenti presentati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione al testo, concorda con l'esigenza di aggiornare al 2022 la decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.1, recante maggiori oneri. In relazione all'emendamento 1.2, non ha osservazioni da formulare sulla lettera *a*), mentre formula una valutazione contraria sulla lettera *b*), nella parte in cui utilizza come copertura finanziaria i fondi speciali di pertinenza del Ministero dell'economia e le finanze, in sostituzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo.

Si pronuncia quindi in senso contrario sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5, in assenza di relazione tecnica.

Non ha invece osservazioni da formulare sulla proposta 1.4 (testo 2), che supera il testo base 1.4, su cui pertanto prospetta l'espressione di un parere contrario.

Sull'emendamento 1.0.1, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica per verificare l'adeguatezza della quantificazione e della copertura, in assenza della quale l'avviso del Governo è contrario.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede l'acquisizione della relazione tecnica sull'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE, in considerazione di tale richiesta, dispone l'accantonamento dell'esame delle analoghe proposte 1.3 e 1.5.

Interviene il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) che, dopo avere espresso perplessità di carattere generale sull'approvazione di singoli disegni di legge per il finanziamento di specifiche manifestazioni musicali, chiede al Governo chiarimenti sull'esistenza di uno specifico stanziamento, definito nella legge di bilancio, a favore del *Festival* in oggetto.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di compiere una verifica al riguardo.

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 1, delle parole: "a decorrere dal 2019" con le seguenti: "a decorrere dal 2022", nonché alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "a decorrere dall'anno 2019" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2022".

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.4 e 1.0.1.

Sull'emendamento 1.2 il parere è non ostativo limitatamente alla lettera *a)* e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b)*.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.4 (testo 2).

L'esame resta sospeso sulle proposte 1.3 e 1.5."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1708) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia**

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

Il PRESIDENTE domanda se il Governo è in grado di dare riscontro alle richieste formulate dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie**

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 luglio.

La senatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Presutto, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a)*, mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*). Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera *i)*, in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera *l)* sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter)*, che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 12.10 (testo 2), laddove consente lo svolgimento di udienze civili mediante collegamenti da remoto. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Occorre valutare gli eventuali effetti

finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Non vi sono osservazioni sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.82/1 (testo 2), 2.82/4 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 4.2 (testo 2), 8.9 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 12.2 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 14.5/1 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65 (testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 2) e 15.0.9/24 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposta ai quesiti avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 8 settembre 2021, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 442 (ant.) dell'08/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE 2021**  
**442ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti elementi istruttori sugli ulteriori emendamenti illustrati nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che l'istruttoria è tutt'ora in corso e si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO avverte che sono in corso interlocuzioni con la Presidenza

del Consiglio dei ministri, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e gravanti sul Fondo per le esigenze indifferibili, che, per l'appunto, rientra nella disponibilità della Presidenza del Consiglio.

Si riserva quindi di fornire ulteriori elementi in una prossima seduta.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la rappresentante del Governo per l'approfondimento svolto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) rammenta che nella seduta di ieri era rimasta in sospeso la valutazione sugli analoghi emendamenti 1.3 e 1.5.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso non ostativo limitatamente alla lettera *a*) degli analoghi emendamenti citati, mentre formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *b*), per criticità nella copertura finanziaria.

In merito poi al quesito posto nella seduta di ieri dal senatore Errani, fa presente che il Pistoia Blues Festival ha ricevuto, secondo informazioni fornite dal Ministero della cultura, erogazioni annue di 250 mila euro nelle precedenti annualità. Pertanto, il disegno di legge in esame, nel testo emendato sarebbe allineato alla situazione vigente.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), nel prendere atto della risposta, manifesta sorpresa per il fatto che il Ministero della cultura acceda a proposte di legge che determinano una spartizione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), legittimando iniziative legislative volte a prenotare quote del FUS per le varie tipologie di evento.

La sottosegretaria SARTORE evidenzia come tali argomentazioni attengano soprattutto a profili di merito, che potranno essere oggetto di approfondimento presso la 7ª Commissione, ribadendo invece le considerazioni già svolte sulla quota del FUS destinata al Pistoia Blues Festival. Peraltro, osserva come le dinamiche di utilizzo del FUS sembrerebbero riprodurre dinamiche già viste in passato con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Alla luce de dibattito svoltosi, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 1.3 e 1.5 accantonati nella seduta di ieri, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo limitatamente alla lettera *a*) e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *b*).".

La Commissione approva.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti e i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. Sui restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1662\)](#) *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti elementi di risposta sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi istruttori in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ( [n. 277](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri relativi all'assunzione di 25 unità presso l'AGCM, coerente con gli elementi già forniti dal Governo nel corso dell'esame della legge di delegazione europea. Osserva, peraltro, che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi (quali, ad esempio, l'incremento atteso di istruttorie e dei carichi di lavoro) sottostanti la quantificazione del fabbisogno di unità aggiuntive di personale necessarie a garantire lo svolgimento dei maggiori adempimenti previsti: circa tale corrispondenza fra nuove funzioni e nuove risorse sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito se l'estensione delle competenze in capo all'AGCM possa comportare un incremento di attività - quali, ad esempio, perizie, analisi economiche e statistiche, consultazione di esperti - non poste in capo al personale dell'Agenzia, ma da acquisire eventualmente da soggetti esterni: in caso affermativo, andrebbe confermato che anche a tali spese, non correlate alle nuove

assunzioni, possa farsi fronte con incrementi dei contributi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota del contributo dovuto dalle imprese con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro per il funzionamento dell'AGCM, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli importi e le percentuali forniti dalla relazione tecnica risultano ricostruibili sul piano numerico (al netto di arrotondamenti di importo non apprezzabile) e che gli stessi sono congruenti con l'attuale livello della contribuzione (desumibile dal rendiconto dell'AGCM per il 2020 in 77,4 milioni in termini di competenza). Riguardo all'avvalimento da parte dell'AGCM della Guardia di finanza per lo svolgimento dell'attività ispettiva, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che rammenta che tale possibilità di avvalimento è già contemplata dalla normativa in vigore. Peraltro, atteso che le disposizioni in esame potrebbero prevedere un incremento dell'attività ispettiva, appare necessario acquisire conferma che l'utilizzo della Guardia di finanza possa comunque proseguire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, per quanto riguarda l'adozione di un sistema volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, tenendo conto del rafforzamento delle sanzioni in esame, non si formulano osservazioni nel presupposto - su cui appare utile una conferma - che dette agevolazioni non incidano su entrate attese e scontate nelle previsioni di bilancio, ma si configurino come rinuncia ad un maggior gettito. In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 25 unità della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza mediante corrispondente incremento - tale da garantire la copertura integrale dell'onere per assunzioni - del gettito del contributo per il funzionamento della medesima Autorità posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287 del 1990. Al riguardo, rileva l'opportunità, da un punto di vista formale, di sostituire la rubrica relativa all'articolo in esame, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria. Inoltre, appare necessario chiarire che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata nel testo del provvedimento solo con riferimento all'anno 2021. Ciò premesso, nel rammentare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge n. 287 del 1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur essendo compresa nel conto economico della pubblica amministrazione, provvede autonomamente alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 7-ter del medesimo articolo 10, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla presente modalità di copertura finanziaria, in considerazione del fatto che, come chiarito dal Governo in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di delega alla base dello schema di decreto legislativo (A.S. 1721), l'incremento del contributo di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge n. 287 del 1990 non ha effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica e risulta pienamente sostenibile in ragione della possibilità riconosciuta all'Autorità di disporre di una fonte di finanziamento certa che non grava sul bilancio dello Stato. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 237 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 9 settembre 2021, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021**  
**443ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2382)** *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa. In merito all'articolo 5, comma 4-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non

inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A, numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.

Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde ai quesiti formulati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo appena approvato per la Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali viene espresso parere contrario  
Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri  
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

***(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera i), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera l) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle

controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera *c-quinquies*)). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*).

Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere *c-octies*) e *c-undecies*)), occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e 2.82.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera *c-sexies-ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del

subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*) abroga il comma *1-quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo 2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera *l-sexies*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici

emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a 11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2 (testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo; 12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si chiedono elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere *l*, *u*, *v* e *z*). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con particolare riferimento alle novelle apportate dalle lettere *a*), *e*) ed *h*). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone, minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79 (testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65

(testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul 2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21 (testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta 5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6 (testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica del Dicastero della giustizia, mentre si esprime

in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore al riguardo.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 12.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),

2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11 (testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2)."

Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro adempimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma 23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma

24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le corrispondenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico (200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio. Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24 dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle

spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che, in base all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato; all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario, soprattutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 241.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**  
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanziava un contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari) per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 446 (pom.) del 21/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 2021**  
**446ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda preliminarmente di aver stigmatizzato la scorsa settimana l'evento spiacevole rappresentato dal fatto che la Commissione giustizia ha approvato gli emendamenti al disegno di legge n. 1662 sulla riforma del processo civile, senza attendere, come previsto dal Regolamento, i pareri della Commissione bilancio.

Tuttavia, come senatrice di questa Commissione e come vice Presidente del Gruppo Lega in Assemblea, esprime la propria critica nei confronti di un numero estremamente elevato di provvedimenti inseriti nel prospetto settimanale di convocazione della Commissione, in cui si rinviengono anche disegni di legge fermi da oltre un anno e che, ragionevolmente, non concluderanno mai il proprio *iter*.

A titolo esemplificativo, fa riferimento al testo unificato dei disegni di legge sulla rigenerazione urbana e al disegno di legge n. 716, in materia di epilessia.

A prescindere dai diversi motivi per i quali tali provvedimenti si trovano in una situazione di stallo, ritiene necessario procedere ad una diversa programmazione dei lavori, individuando anche le modalità adeguate alla più ottimale formulazione del prospetto settimanale delle convocazioni, ritenendo umiliante e lesivo del ruolo di un senatore quello di trovarsi associato, come relatore, a provvedimenti destinati a non vedere mai la luce.

Auspica poi una equa ripartizione tra i diversi Gruppi dell'incarico di relatore, rimettendosi sul punto al prudente apprezzamento della Presidenza.

La senatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) osserva come, presso altre Commissioni, l'individuazione dei disegni di legge da inserire all'ordine del giorno sia rimessa all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pur essendo consapevole della specificità del ruolo della Commissione bilancio, che è chiamata ad esprimere il parere su un numero elevato di provvedimenti, auspica una razionalizzazione dei criteri per la formazione dell'ordine del giorno e si rimette alla sensibilità del Presidente per trovare un equilibrio tra i Gruppi nel conferimento dell'incarico di relatore.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di avere, in più occasioni, evidenziato l'importanza dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, come luogo preposto alla programmazione dei lavori e anche come sede, diversa dalla plenaria, in grado di favorire la distensione politica.

Nell'invitare la Presidenza a convocare periodicamente Uffici di Presidenza per garantire una corretta programmazione dei lavori, comprende poi il disagio espresso dalla senatrice Faggi.

Peraltro, evidenzia come molti provvedimenti rimangono spesso in stallo, a causa di mancati accordi presso la Commissione di merito, nonché per l'urgenza che assumono i disegni di legge di conversione di decreti-legge, che finiscono per rivestire inevitabilmente un carattere prioritario.

Ritiene infine auspicabile e doveroso il recupero del ruolo e della dignità del Parlamento e dei singoli parlamentari, giudicando inaccettabile la riduzione del ruolo delle Camere a mero "votificio".

Il presidente [PESCO](#), dopo essersi riservato di individuare una modalità di redazione del prospetto settimanale delle convocazioni che vada incontro alle esigenze emerse dagli interventi, fa poi presente che cercherà di assegnare con maggiore tempestività gli incarichi di relatore dei diversi provvedimenti, rivendicando in ogni caso di avere sempre garantito il corretto equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno ( n. 277 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione alcune note recanti le risposte ai profili di ordine finanziario sollevati dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*), alla luce degli elementi istruttori testé acquisiti, propone quindi l'approvazione di un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2317) NENCINI ed altri. - Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti**

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [CALANDRINI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - all'articolo 3 - è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, istituisca un bando per la selezione di progetti per le iniziative afferenti la figura di Giacomo Matteotti. A tale riguardo, occorre acquisire conferma della disponibilità delle suddette risorse umane e strumentali. All'articolo 5, è prevista un'autorizzazione di spesa di 450.000 euro per l'anno 2023, di 650.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per l'anno 2025 per le iniziative celebrative e per le iniziative di cui all'articolo 4. A tale onere si fa fronte con le risorse previste per il funzionamento del settore museale di cui all'articolo

1, comma 354, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016). Occorre acquisire conferma della disponibilità effettiva delle risorse utilizzate a copertura. È previsto, inoltre, che per la realizzazione delle iniziative di cui al disegno di legge in questione possano essere destinati lasciti, donazioni e ogni altra forma di liberalità che sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale. In riferimento a tale defiscalizzazione, risulta necessario quantificare gli effetti in termini di minor gettito. Alla luce dei profili sopra illustrati, richiede l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la richiesta di relazione tecnica avanzata dal relatore.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**  
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2, comma 2, ove si prevede che le procedure di acquisizione di mezzi e attrezzature previste dal comma 1 dovranno andare in pagamento entro la fine del 2021, considerata la non lontana conclusione dell'attuale esercizio finanziario e l'ordinaria tempistica delle procedure di acquisizione dei beni per le Amministrazioni interessate, chiede conferma della sostenibilità della norma. In relazione al successivo comma 4, recante la copertura degli oneri, atteso che ivi si richiamano gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in ordine al riconoscimento per il 2021 dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse libere da impegni già perfezionati, nonché l'adeguatezza delle rimanenti a fronte dei fabbisogni già programmati. L'articolo 4, comma 2, dispone, nell'ambito della "Strategia per lo sviluppo delle aree interne", lo stanziamento di una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge di bilancio per il 2020, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche dell'Unione europea, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per finanziare interventi volti a prevenire incendi boschivi. Al riguardo, atteso che si tratta di un'ulteriore finalizzazione rispetto a quelle previste a legislazione vigente, occorre avere conferma della disponibilità di tali risorse effettivamente libere da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante e dell'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Con riguardo all'articolo 7, comma 3, che prevede la facoltà di proroga o rinnovo fino al 31 ottobre 2023 della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e di altre forme di lavoro flessibile, chiede conferma della sussistenza delle risorse residue stanziare dall'articolo 1, comma 704, della legge di bilancio 2021 e dell'avvenuto trasferimento delle stesse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Andrebbero inoltre forniti i criteri di calcolo del costo medio unitario assunto a base della quantificazione dell'onere in relazione a quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021 per il primo riparto. All'articolo 8, recante le disposizioni finanziarie, prevede che per la realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi concorrono le risorse disponibili del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 2, Componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. Al riguardo, appare necessario acquisire maggiori informazioni per una più completa e chiara rappresentazione della misura: in particolare, si chiede se la destinazione delle risorse in questione corrisponda, nell'ambito del PNRR, a contributi a fondo perduto oppure a interventi finanziati

mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, e in quest'ultimo caso quali siano le ragioni della mancata evidenziazione degli effetti sui saldi. Sarebbe altresì opportuno specificare la modulazione su base annua dello stanziamento, anche in virtù del fatto che le risorse destinate alla realizzazione degli interventi nell'ambito del PNRR dovrebbero ripartirsi sugli anni 2022-2026. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 251 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire gli elementi di risposta richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che è ancora in corso l'interlocuzione avviata con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) domanda se siano pervenuti i chiarimenti richiesti sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), che stanziava un contributo di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival internazionale *Time in Jazz*, attraverso la corrispondente

riduzione del fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La rappresentante del GOVERNO fa presente che, stante la verifica positiva circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, non vi sono osservazioni di competenza da formulare. Altresì, il Ministero della cultura avrebbe espresso un avviso favorevole sulla proposta emendativa.

La RELATRICE osserva che, ferma restando la discrezionalità del Ministero della cultura nella gestione del FUS, la continua previsione di norme che finanziano singole iniziative, decurtando il FUS medesimo, compromette la corretta programmazione pluriennale delle risorse finanziarie.

Il senatore [MANCA](#) (PD), dopo aver osservato preliminarmente di non avere nulla in contrario nei confronti dell'iniziativa oggetto di finanziamento, ritiene che questo metodo di legiferazione scardini la corretta programmazione delle risorse, rendendo poco virtuosa la gestione della finanza pubblica.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) osserva incidentalmente come il disegno di legge 1228 in esame modifichi una norma della legge n. 238 del 2012 che prevede il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

La RELATRICE ricorda come le risorse del FUS siano finalizzate al finanziamento, in un arco pluriennale, di diverse tipologie di spettacoli dal vivo. Il problema posto dall'emendamento in oggetto è quello della corretta programmazione delle risorse, in quanto la decurtazione del FUS per finanziare, di volta in volta, determinate iniziative, contribuisce a snaturare le caratteristiche proprie del fondo e ad alterare la corretta programmazione pluriennale delle relative risorse.

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), nel ricordare che le risorse del FUS sono preposte sostanzialmente al sostegno dei teatri e delle fondazioni lirico-sinfoniche, ribadisce la necessità di tenere nella dovuta considerazione le esigenze legate alla corretta programmazione delle risorse, pena il rischio che si determini una voragine dovuta alla rincorsa emulativa diretta a finanziare i vari festival organizzati nei comuni italiani.

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di esprimere un parere di contrarietà semplice o, in alternativa, un parere non ostativo con una osservazione calibrata sull'esigenza di garantire la corretta programmazione delle risorse.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) osserva come, in genere, l'espressione di un parere di semplice contrarietà presupponga una presa di posizione critica da parte del Ministero competente. Rappresenta inoltre il proprio stupore per l'atteggiamento del Ministero della cultura che sembrerebbe non aver sollevato rilievi sull'iniziativa in oggetto.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), dopo aver ribadito le proprie considerazioni critiche, già espresse in precedenti sedute, sull'utilizzo distorto del FUS, rappresenta l'opportunità che il Governo svolga una valutazione specifica, anche al fine di rivedere la propria posizione, alla luce delle considerazioni emerse nella Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) rimarca la necessità che la Commissione bilancio evidenzi le criticità emerse sul piano della programmazione finanziaria.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede al Governo di acquisire i dati sulla programmazione delle risorse del FUS per le annualità 2018-2021, consentendo così di comprendere l'effettiva modulazione delle risorse.

La senatrice [LEZZI](#) (*Misto*) osserva incidentalmente come sia difficile esprimere per la Commissione bilancio un parere contrario, una volta assodata l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Ovviamente, resterebbero impregiudicate le valutazioni da parte della Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO, alla luce del dibattito svoltosi, si riserva di acquisire i dati sulla ripartizione delle risorse del FUS chiesti dal senatore Dell'Olio, nonché di attivare un'ulteriore interlocuzione con il Ministero della cultura, per verificare gli effettivi intendimenti sull'emendamento in esame.

Il PRESIDENTE osserva come la capienza delle risorse del FUS utilizzate a copertura non risolva tuttavia la questione per cui un onere di carattere strutturale rischia di compromettere, a regime, la corretta programmazione del fondo stesso.

Reputa comunque opportuno rinviare l'esame della proposta emendativa, una volta acquisiti gli approfondimenti da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre.

La sottosegretaria SARTORE ricorda di aver consegnato la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con tale relazione, sono peraltro affrontati i profili critici di ordine finanziario sollevati dalla relatrice.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*), in sostituzione della relatrice Modena, alla luce dei chiarimenti acquisiti con la relazione tecnica aggiornata, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore risulta approvata.

Il PRESIDENTE propone che, qualora la Commissione giustizia non apporti modifiche al disegno di legge, il parere testé reso venga ribadito, d'ufficio, anche all'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(1662 e 311-A) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) riepiloga le considerazioni sul provvedimento in titolo e sui relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, facendo presente che, alla luce delle modifiche di carattere formale apportate al testo licenziato dalla Commissione giustizia, per quanto di competenza, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle seguenti disposizioni: articolo 2, comma 1, lettera *l*), sulla formazione dei mediatori, con riguardo all'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; articolo 2, comma 1, lettera *o*), sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati; articolo 2, comma 1, lettera *t*), n. 4, ove si dispone una maggiorazione del compenso in favore degli avvocati che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale; articolo 10 recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la modifica della disciplina sul processo di esecuzione; articolo 13, recante i criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla riforma dell'arbitrato; articolo 14, recante i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sulla revisione della normativa in materia di consulenti tecnici; articolo 16 recante i principi e criteri direttivi per la riforma della normativa sull'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello e per l'istituzione dell'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione; articolo 20 recante la delega per la realizzazione del rito unificato sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie; articolo 21 recante la delega per l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Al fine di verificare gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, più in generale, di appurare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento, si richiede l'acquisizione della relazione tecnica. Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.109, che prevede, tra i criteri di delega, l'estensione del beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito familiare, oltre che la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati, nonché l'istituzione, presso ogni consiglio dell'ordine degli avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 12.101 sulle modalità di svolgimento delle udienze nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15-*bis*.100, che modifica la disciplina sul procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire i chiarimenti necessari per il prosieguo dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui si evince che:

- il recepimento della direttiva 2019/1/UE non comporterà un incremento delle perizie, analisi economiche e consultazioni di esperti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia perché tale potere è già riconosciuto a quest'ultima dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sia perché la direttiva non attribuisce all'Autorità nuove competenze in relazione alle quali tale potere possa essere esercitato;

- con riferimento alla cooperazione della Guardia di finanza nell'attività ispettiva, si evidenzia che l'estensione del potere ispettivo dell'Autorità riguarda le sole ispezioni nei locali diversi da quelli in cui si svolge l'attività di impresa, le quali - sulla scorta dell'esperienza maturata dalla Commissione europea e delle altre autorità nazionali di concorrenza che dispongono di tale potere - appaiono destinate ad un rilievo numericamente marginale rispetto al complesso dell'attività ispettiva. Di conseguenza, la collaborazione prestata dalla Guardia di finanza potrà essere garantita nell'ambito dell'ordinaria azione di servizio, attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- il rafforzamento del programma volto a incentivare la collaborazione prestata dalle imprese nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, con disapplicazione o applicazione ridotta delle sanzioni pecuniarie, favorendo la scoperta e la repressione dei cartelli segreti, comporterà a regime un maggior gettito, in quanto consentirà l'esercizio del potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che abbiano partecipato all'illecito concorrenziale, ma non godano dei predetti benefici sul piano sanzionatorio;

rilevata la necessità, da un punto di vista formale:

- di sostituire la rubrica relativa all'articolo 3, concernente disposizioni transitorie e finali, con la seguente: "Disposizioni finanziarie", posto che l'articolo medesimo reca esclusivamente la previsione dell'incremento della pianta organica della predetta Autorità e la relativa copertura finanziaria;

- di precisare che gli oneri derivanti dal provvedimento si configurano come limiti di spesa anche per gli anni successivi al 2021, giacché l'espressione "nel limite di" è utilizzata invece, all'articolo 3, solo con riferimento all'anno 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- risulta opportuno, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "in euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "di euro";

- al medesimo articolo 3, risulta opportuno sostituire la rubrica con la seguente: "Disposizioni finanziarie".

## 1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 450 (pom.) del 05/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 5 OTTOBRE 2021  
**450ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC), nel rappresentare la difficoltà di organizzare i lavori nella attuale Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, chiede che in futuro si disponga di un'aula più idonea allo svolgimento delle sedute della Commissione bilancio, prospettando la possibilità di ritornare nell'aula della 5a Commissione.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), nel comprendere le considerazioni del senatore Damiani, fa tuttavia presente la ristrettezza degli spazi dell'aula della Commissione bilancio, anche ai fini del rispetto delle normative di sicurezza, nonché nella prospettiva dell'imminente sessione di bilancio.

Il PRESIDENTE si riserva di affrontare tale questione, rappresentando tuttavia che lo svolgimento delle sedute di questa settimana nella Sala Capitolare è condizionato dalla necessità di procedere alle audizioni sulla Nota di aggiornamento del DEF 2021.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

Il relatore [FERRO](#) (FIBP-UDC) illustra la seguente proposta di parere sul testo del decreto-legge:

"La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia);

con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacità consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio."

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) esprime perplessità in merito all'osservazione contenuta nella proposta di parere, riguardante la previsione di un apposito diritto di segreteria in favore delle camere di commercio.

Il RELATORE osserva come il suddetto rilievo vada nello stesso senso di una proposta emendativa presentata nelle Commissioni di merito.

Il PRESIDENTE osserva come il provvedimento in esame introduca una procedura transitoria per disciplinare le fattispecie fallimentari, nelle more dell'entrata in vigore del codice sulla crisi d'impresa.

A tale riguardo, rappresenta possibili criticità finanziarie indirette connesse al fatto che l'accesso alla nuova procedura di negoziazione e al concordato semplificato venga consentito sia agli imprenditori in crisi conclamata sia a quelli che versano in una situazione di crisi lieve.

Evidenzia peraltro come un'eccessiva apertura delle maglie della legge fallimentare non costituisca un elemento positivo per i conti pubblici e per il gettito erariale.

Altresì, esprime perplessità in merito alla soppressione della norma che limitava l'accesso al concordato preventivo ai soggetti che avessero liquidato almeno il 20 per cento della massa debitoria.

Pur nella consapevolezza che tali rilievi rivestono anche aspetti di merito, reputa comunque opportuno darne conto, in considerazione del loro effetto, sia pure indiretto, sui conti pubblici.

La senatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), pur comprendendo le perplessità espresse dal presidente Pesco, osserva come l'accesso alla procedura negoziata sia comunque subordinato al vaglio preventivo della segreteria della commissione della Camera di commercio, nonché alla valutazione *ex post* dell'esperto, il cui ruolo risulta cruciale, anche in considerazione della necessità che tali figure siano altamente qualificate e dotate della dovuta esperienza aziendale.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le perplessità manifestate dal presidente Pesco, in ragione del dato fattuale rappresentato da un diffuso numero di aziende che tendono a indebitarsi in maniera molto rilevante.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) svolge alcune considerazioni sulle connessioni tra la procedura negoziata e l'apertura di ipoteche giudiziali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.6, che appare ampliare la competenza del Tribunale delle imprese. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 1.7, con particolare riguardo all'applicabilità della misura della sospensione di tutte le procedure esecutive fino a dodici mesi. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 2.9, 2.10 e 2.11, che prevedono, oltre alla nomina di un esperto, l'affiancamento di un ulteriore soggetto con comprovata esperienza nello specifico settore economico, e l'istituzione di un ulteriore elenco a cura delle Camere di commercio. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 3.2, che affida esplicitamente la gestione della piattaforma al sistema delle camere di commercio sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico. Si valutino gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.11, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate della formazione e della gestione dell'elenco degli esperti. Occorre valutare la possibile portata finanziaria della proposta 3.38, che individua tra i docenti universitari il soggetto responsabile della formazione degli esperti. Si valutino altresì le

proposte 3.39 e 3.41, che intervengono sui criteri di individuazione delle camere di commercio incaricate, rispettivamente, di ricevere la richiesta di inserimento nell'elenco degli esperti e di istituire la commissione che procede alla relativa nomina. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.53, con particolare riguardo alla lettera b), che interviene sulla disposizione di copertura, prevedendo la conclusione di apposita convenzione tra il Ministero della giustizia, il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere per la gestione della piattaforma unica nazionale. Allo stesso modo devono valutarsi gli analoghi emendamenti 3.66 e 3.67. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.65, che attribuisce la gestione della piattaforma a Unioncamere sulla base di una convenzione con i Ministeri vigilanti, a cui sono altresì attribuiti compiti di monitoraggio e di implementazione della struttura informatica. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27, in base alle quali - per far fronte ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa - si ricorrerà al versamento dei diritti di segreteria destinati alle camere di commercio medesime. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, chiede conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 11.4, 11.8, 11.9 e 11.10, laddove consentono l'accesso delle imprese agricole alla procedura di sovraindebitamento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 13.0.1 che modifica la disciplina sulle modalità di attuazione e sui criteri di finanziamento dei distretti turistici.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 14.1, che modifica la disciplina sulla rateazione dei debiti tributari dell'imprenditore. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, che aumentano da settantadue a centoventi le rate mensili per l'assolvimento dei debiti tributari. Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti 14.5 e 14.6, che, oltre ad aumentare il numero delle rate, modificano la disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione. Risulta necessario valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10 che sembrerebbero ampliare i casi in cui può essere portata in detrazione la variazione dell'Iva. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 14.11. Chiede, altresì, conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3 che, in caso di presentazione dell'istanza di composizione negoziata della crisi, permettono di non attivare la segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) da parte dei creditori pubblici qualificati

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli articoli 16, 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 19.1 (che prevede la possibilità di nominare la società Fintecna S.p.A. come commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) e 19.2 (che contempla tra l'altro la facoltà di affidare a Fintecna S.p.A. le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari della proposta 20.2, che sembra ampliare il beneficio dell'esdebitazione, con possibili impatti sui crediti dell'erario, di enti previdenziali e di altri soggetti pubblici. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 20.8, in tema di pagamento dei debiti alle pubbliche amministrazioni ai fini

del rilascio del documento unico di regolarità contributiva nella procedura di ammissione al concordato preventivo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20. Per quanto riguarda l'emendamento riferito all'articolo 21, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 21.0.1, sull'impiego delle risorse destinate dalla legge di bilancio 2020 all'acquisto di beni strumentali e non utilizzate.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, si richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4), recanti l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, con particolare riguardo all'istituzione di un nuovo elenco di consulenti e alla loro attività. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5), sull'alimentazione del Fondo per le vittime dell'usura, con particolare riguardo alla copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica altresì sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo ente pubblico non economico denominato "AIG - Associazione italiana alberghi per la gioventù". Richiede la relazione tecnica sulle proposte 23.0.8 (recante disposizioni di carattere retroattivo in tema di efficacia degli incentivi all'occupazione), 23.0.9 (in tema di sgravi contributivi in caso di conversione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a termine) e 23.0.10 (recante un esonero contributivo totale per incentivare l'occupazione nel settore turistico). Appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 23.0.11 e 23.0.12. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 23.0.13, che aumenta il numero dei componenti del Consiglio e della Giunta delle Camere di commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri le proposte 23.0.14 e 23.0.15. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 23.0.16, che interviene sul codice civile in tema di commissariamento delle società cooperative. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 25.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 26, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 26.0.1 (recante l'autorizzazione a bandire un concorso per 500 magistrati ordinari), 26.0.2 (sulle modalità di svolgimento della sessione 2021 dell'esame da avvocato) e 26.0.3 (in tema di organizzazione del Ministero della giustizia, con effetti sulla dotazione organica). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica sulle analoghe proposte 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, che prevedono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di avvalersi della Cassa depositi e prestiti per il supporto nell'attuazione degli interventi pubblici anche connessi al PNRR, nonché la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di sottoscrivere quote dei fondi di venture capital, con particolare riguardo alle modalità di copertura ivi previste, a valere sugli apporti in titoli relativi al Patrimonio destinato.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento x1.1 (già 26.0.6), recante una delega per il recepimento di una direttiva in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull'emendamento 1.6, in quanto recante maggiori oneri, mentre rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.7.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) chiede di sospendere l'esame della proposta 1.7, al fine di verificare se sia possibile acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE, in merito agli emendamenti segnalati all'articolo 2, formula un avviso contrario sulle proposte 2.9, 2.10 e 2.11, per assenza di relazione tecnica.

Chiede poi di tenere accantonato l'esame dell'emendamento 2.3, stante la necessità di acquisire

un'integrazione della relazione tecnica.

Successivamente, chiede di accantonare l'esame degli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 3, 5, 11 e 13, mentre concorda con l'avviso non ostativo in merito agli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.

Passando agli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 14, chiede l'accantonamento della proposta 14.1, mentre esprime un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.2, 14.3 e 14.4, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Analogamente, esprime un avviso contrario, per onerosità, sulle proposte 14.5 e 14.6.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ritiene che la modifica della disciplina sulla decadenza dal beneficio della rateazione non sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Chiede pertanto di accantonare gli emendamenti 14.5 e 14.6, al fine di acquisire la relazione tecnica.

La sottosegretaria SARTORE esprime quindi un avviso contrario sulle analoghe proposte 14.7, 14.8, 14.9 e 14.10, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri.

Formula poi un avviso contrario sull'emendamento 14.11 per assenza di relazione tecnica, mentre chiede l'accantonamento degli analoghi emendamenti 14.0.1, 14.0.2 e 14.0.3.

Dopo aver chiesto l'accantonamento degli emendamenti 15.1 e 15.2, formula un avviso non ostativo sulle proposte emendative riferite agli articoli 16, 17 e 18.

In merito agli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 19 e 20, ne chiede l'accantonamento.

Sull'emendamento 21.0.1, esprime quindi un parere contrario per assenza di relazione tecnica.

I senatori [DELL'OLIO](#) (M5S) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiedono di accantonare l'esame dell'emendamento 21.0.1, per approfondirne le eventuali implicazioni finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 23, rappresenta poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.40 (già 26.0.4).

Il PRESIDENTE chiede al Governo di valutare la possibilità di una riformulazione di tali proposte, subordinando l'inserimento di nuove finalizzazioni del fondo di solidarietà per le vittime dell'usura ad un previo monitoraggio sull'effettivo tiraggio delle risorse già allocate.

Prospetta quindi l'accantonamento degli emendamenti citati, nonché delle proposte 23.0.4, 23.0.5 e 23.0.50 (già 26.0.5).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sugli analoghi emendamenti 23.0.6 e 23.0.7, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU-Eco), pur comprendendo le ragioni della contrarietà del Governo, reputa comunque opportuno un approfondimento, considerando che il tema sollevato da tali proposte emendative è ricorrente e merita una riflessione.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei citati emendamenti 23.0.6 e 23.0.7.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13, 23.0.14 e 23.0.15, in quanto produttivi di oneri non correttamente quantificati né coperti e risultando in ogni caso necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sull'emendamento 23.0.16, nonché sull'unico emendamento riferito all'articolo 25.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento della proposta 23.0.14, per favorirne un approfondimento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare gli emendamenti segnalati dal relatore agli articoli 26 e 27, nonché l'emendamento x1.1 (già 26.0.6).

Si esprime, invece, in senso non ostativo sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 2.9, 2.10, 2.11, 14.2, 14.3, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10, 23.0.11, 23.0.12, 23.0.13 e 23.0.15.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.7, 2.3, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.38, 3.39, 3.41, 3.53, 3.65, 3.66, 3.67, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 11.4, 11.8, 11.9, 11.10, 13.0.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 15.1, 15.2, 19.1, 19.2, 20.2, 20.8, 21.0.1, 23.0.1, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.40 (già 26.0.4), 23.0.4, 23.0.5, 23.0.50 (già 26.0.5), 23.0.6, 23.0.7, 23.0.14, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.3, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, x1.1 (già 26.0.6), 5.9 (testo 2), 5.25 (testo 2), 5.28 (già 2.12), 17.2 (testo 2) e 20.10 (testo 2), il cui esame resta sospeso."

Posta ai voti, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

***(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti e osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere sul testo già reso alle Commissioni di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riferimento all'articolo 3 (Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto), per quanto concerne la realizzazione della piattaforma telematica nazionale prevista al comma 1, viene confermata la congruità delle risorse ipotizzate rispetto ai fabbisogni di spesa in termini di hardware e software necessari per l'accesso e l'utilizzo sull'intero territorio nazionale quantificati in euro 700.000 per l'anno 2022, sulla base di esperienze precedentemente consolidate in materia di informatizzazione dei servizi della giustizia realizzati mediante il ricorso a piattaforme digitali. Si rappresenta, poi, che la gestione e la manutenzione delle piattaforme sono poste a carico delle Camere di commercio, dove la piattaforma risulterà collocata, e si conferma che per le attività di collegamento alla banca dati nazionale non derivano oneri per i medesimi enti, in quanto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente risultano congrue per le finalità esposte. Per quanto riguarda, infine, i compiti assegnati a ciascuna Camera di commercio dei capoluoghi di regione, si conferma la sostenibilità della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco degli esperti che si traduce in un'attività non complessa, tenuto conto che la verifica dei requisiti necessari all'inserimento negli elenchi stessi dei soggetti che facciano domanda è di tipo meramente formale e documentale e non richiede ulteriore istruttoria; con riferimento all'articolo 5 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento) e agli adempimenti in capo al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in ordine alle osservazioni sull'indipendenza dell'esperto, viene rappresentato che i richiamati adempimenti saranno limitati ad una mera comunicazione alla commissione ai fini di una eventuale sostituzione: le connesse attività non comporteranno pertanto un significativo aggravio di

funzioni; riguardo all'articolo 7 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) e al compenso per l'eventuale nomina di un ausiliario del giudice, viene evidenziato che dall'applicazione della norma non si rinvergono profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, posto che si tratta di un procedimento che si inserisce in un processo di risanamento aziendale che, per definizione, non consente l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato: il suddetto compenso rimane pertanto a carico delle parti. Con riferimento alla previsione di tenere le udienze preferibilmente in videoconferenza, viene confermato che l'utilizzo dei citati sistemi è già previsto ed ampiamente sperimentato e collaudato dalla normativa processuale conseguente allo stato di emergenza epidemiologica e che le piattaforme messe allo scopo a disposizione degli uffici giudiziari possono essere utilizzate anche ai fini della tenuta delle udienze previste dal provvedimento in esame. Peraltro, i costi di tali piattaforme non sono correlati all'utilizzo che ne viene fatto, per cui l'eventuale aumento delle udienze in videoconferenza non sembra suscettibile di determinare un aumento degli oneri per il bilancio dello Stato. Viene inoltre evidenziato che i procedimenti cautelari in esame, in quanto finalizzati al risanamento dell'impresa, ne evitano il fallimento andando a diminuire il contenzioso fallimentare o concorsuale in generale; con riguardo all'articolo 16 (Compenso dell'esperto), viene confermato che i relativi oneri sono posti a carico dell'impresa e in caso di procedura fallimentare sono normalmente posti a carico della procedura stessa, e viene evidenziato che la prededuzione si sostanzia nel diritto, accordato per legge (articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), di vedere soddisfatti i propri crediti prima e al di fuori del concorso degli altri creditori, via via che essi giungono a scadenza, a condizione che vi sia disponibilità delle somme necessarie. Pertanto, laddove non fosse possibile provvedere al pagamento, in via prioritaria, del credito dell'esperto, questi concorrerà, insieme con gli altri creditori concorsuali, secondo l'ordine stabilito dalla legge, nell'ambito della procedura liquidatoria conseguente all'esito negativo della procedura di composizione negoziata. Si conferma quindi che il compenso dell'esperto è a carico dell'impresa, qualunque sia l'esito della procedura, come testualmente prevede la norma, che disciplina anche le ipotesi di mancato pagamento conferendo alla liquidazione il valore di prova scritta per l'ottenimento di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso nei confronti dell'imprenditore che ha richiesto la nomina dell'esperto. Il rischio di mancato pagamento resta a carico dell'esperto e, in tal senso, non si rinvergono possibili ricadute finanziarie né per le Camere di commercio né per l'Amministrazione giudiziaria. Analoga assicurazione viene formulata con riferimento all'articolo 17 (Imprese sotto soglia); con riferimento all'articolo 18 (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), viene assicurato che l'introduzione della nuova procedura di concordato non è suscettibile di determinare nuovi aggravii sui carichi di lavoro degli uffici giudiziari, trattandosi di uno strumento semplificato rispetto al concordato attualmente previsto, cui farebbe comunque ricorso l'impresa, sia pure nelle forme dell'attuale legge fallimentare (o del Codice della crisi), per perseguire il risanamento; in ordine all'articolo 19 (Disciplina della liquidazione del patrimonio), viene ribadito che, in caso di procedura di risanamento, e dunque in caso di procedura concordataria, non vi è possibilità di ammissione dell'imprenditore al patrocinio a spese dello Stato e l'eventuale incapacienza consente al liquidatore o all'ausiliario unicamente di insinuarsi al passivo del successivo fallimento o di tentare la riscossione del credito con procedura esecutiva individuale; riguardo all'articolo 24 (Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria), in merito alle procedure concorsuali di reclutamento dei magistrati viene confermato che giungeranno a termine entro il primo semestre 2022 e che le 20 unità da inquadrare saranno ricomprese nel prossimo concorso per magistrato ordinario che sarà bandito entro il mese di dicembre 2021. Viene assicurato, inoltre, che per le eventuali dotazioni individuali d'ufficio (set di arredi e dotazioni informatiche) si provvederà con le ordinarie risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia. Per quanto attiene, infine, ai profili di copertura finanziaria si conferma la sostenibilità finanziaria della norma in esame mediante il ricorso ai fondi speciali di parte corrente previsti nel bilancio 2021-2023 allo scopo utilizzando gli accantonamenti dell'amministrazione giudiziaria, nonché l'adeguatezza delle risorse rimanenti utilizzabili per far fronte agli eventuali fabbisogni di spesa già programmati; in

relazione all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di semplificazione delle procedure di pagamento degli indennizzi per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo), viene confermato quanto indicato in relazione tecnica e viene precisato che la piattaforma per la gestione degli indennizzi è stata già realizzata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), essendo già in uso da parte dell'amministrazione giudiziaria per la liquidazione delle spese di giustizia e che gli eventuali interventi di adeguamento dei sistemi informativi saranno espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con riferimento all'articolo 26 (Disposizioni urgenti per la semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia) viene rappresentato che le risorse del Fondo unico di giustizia potranno essere proficuamente destinate, ad integrazione delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero della giustizia, al finanziamento, tra gli altri, di una serie di interventi urgenti, secondo l'ordine di priorità in via di definizione;

nel presupposto che:

- non derivino oneri per la finanza pubblica dalla specifica formazione richiesta agli esperti, la cui disciplina è rimessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, a un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia;
- la deroga, prevista dall'articolo 26, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, non pregiudichi altre finalità e impegni di spesa già assunti a legislazione vigente sulle risorse intestate al Fondo unico di giustizia, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riferimento all'articolo 3, considerato che il numero delle richieste di composizione negoziata da parte delle imprese, e quindi delle relative verifiche da parte delle camere di commercio interessate, potrebbe crescere in misura significativa, al fine di assicurare la copertura finanziaria di possibili oneri tale da non gravare sul bilancio dello Stato, si valuti la previsione di un apposito diritto di segreteria commisurato, secondo quanto già altrimenti previsto dalla legge, sui costi effettivamente sostenuti dalle camere di commercio.".

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria recante elementi informativi sull'utilizzo del fondo unico per lo spettacolo richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire elementi istruttori a sostegno della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria per le attività di controllo connesse all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di

lavoro previste agli articoli 1 e 2. Rappresenta poi che il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4 - modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di *test* antigenici rapidi, tramite farmacie e altre strutture sanitarie, a prezzi calmierati. A tale riguardo, relativamente alla quantificazione dell'onere, la relazione tecnica sembrerebbe aver considerato solo i minorenni dai 12 ai 18 anni, mentre la norma comunque consente di agevolare anche la somministrazione di test alla platea dei maggiorenni che, tra l'altro, in virtù degli obblighi imposti per l'accesso al lavoro, potrebbe registrare un aumento significativo del numero delle richieste di somministrazione del *test*. Pertanto, si rende necessario acquisire chiarimenti volti a suffragare la correttezza delle stime effettuate. Sempre in relazione al comma 1 dell'articolo 4, osserva che, pur essendo prevista una copertura al comma 3, manca invece la norma autorizzativa di spesa. In particolare, poiché il comma 1 modifica una norma vigente, andrebbe modificata anche la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 del citato articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021.

Altresì, considerato che, al comma 3 dell'articolo 4, viene ridotto il Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, preso atto che il Fondo medesimo presenta le necessarie disponibilità, andrebbe confermato che le risorse residue siano sufficienti a fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno.

L'articolo 6 prevede che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.a. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021, non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per il 50 per cento al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale. Considerato che il comma 13 del predetto articolo 44 prevedeva che "le somme trasferite alla società Sport e Salute S.p.a. e non utilizzate sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021" e che il presente decreto-legge è entrato in vigore il 21 settembre 2021, la deroga prevista sembrerebbe comportare riflessi onerosi, dal momento che, in assenza della norma in esame, le somme non utilizzate sarebbero state riversate all'entrata del bilancio dello Stato, senza ulteriori destinazioni alla spesa.

Con riguardo all'articolo 7, risulta opportuno acquisire chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell'onere relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, che sembrerebbe leggermente sottostimato dalla relazione tecnica. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 260 del Servizio del bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**  
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, riguardo all'articolo 1, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria del comma 1, atteso che la finalità di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, secondo il tenore letterale dell'alinea ["Anche al fine (...)"], non risulta esaustiva.

Relativamente al comma 2, ove si stabilisce che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, trattandosi non di una riduzione parziale ma totale delle aliquote relative agli oneri generali suddetti. A tale proposito, segnala che la Relazione tecnica ritiene che il gettito derivante dagli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021 sia identico a quello verificatosi nel terzo trimestre, non considerando alcune possibili variabili che potrebbero

incidere sull'entità del gettito. In particolare, considerato che sembra non si sia tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da un aumento dei consumi legati alla ripresa economica, la quantificazione operata dalla Relazione tecnica appare poco prudentiale, per cui occorre avere chiarimenti e rassicurazioni al riguardo.

In relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, rilevato che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità, andrebbe confermato che l'ARERA sia in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, chiede conferma che, dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, nella parte in cui prevedono l'emanazione di un regolamento ministeriale finalizzato a contrastare i fenomeni di elusione tramite l'innalzamento dei livelli di garanzia della tracciabilità del tabacco, non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica. Con riguardo all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, andrebbero fornite rassicurazioni che l'utilizzo delle risorse ivi previste, oltre a presentare le necessarie disponibilità, non determini pregiudizio a impegni già assunti o ad attività già programmate a legislazione vigente e non rimodulabili, con particolare riguardo alle quote delle aste impiegate a copertura.

Fa inoltre presente che tutte le disposizioni di spesa contenute nel provvedimento risultano oneri di parte corrente, mentre le coperture indicate nell'articolo 5, secondo quanto risulta dall'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presentano in parte la natura di risorse in conto capitale, determinando una dequalificazione della spesa: al riguardo, occorre acquisire specifici elementi di informazione e di chiarimento, al fine di assicurare il rispetto della normativa contabile. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di lettura n. 262 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti )

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre acquisire elementi informativi sulle risorse disponibili per l'istituzione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di premi per la realizzazione di pareti vegetali, tenuto conto del richiamo alla clausola di invarianza di cui al comma 6 del successivo articolo 9.

Occorre poi avere conferma, con riferimento all'articolo 3, comma 1, che dalle attività preliminari e correlate all'istituzione di piattaforme logistiche relative al settore florovivaistico non derivino effetti onerosi per la finanza pubblica, fornendo anche chiarimenti sulla competenza al compimento di tali attività.

In merito all'articolo 6, andrebbe confermato che per le attività del Tavolo tecnico e dell'Osservatorio del settore florovivaistico siano sufficienti le risorse previste a legislazione vigente nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Riguardo all'articolo 9, si richiedono informazioni specifiche sulle risorse disponibili per l'attuazione del Piano nazionale del settore florovivaistico, considerato che al comma 5 del medesimo articolo sono finanziate solo attività di ricerca e di sviluppo.

Analogamente, in relazione all'articolo 11 si chiedono elementi ulteriore a conforto della congruità dello stanziamento di 1 milione di euro previsto al comma 2, in relazione alle attività connesse all'attuazione

del Piano di comunicazione e promozione di cui al comma 1. Al riguardo, si valuti l'opportunità di specificare, al comma 1, che la definizione e l'attuazione del Piano debba avvenire nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

Tenuto conto dei chiarimenti forniti e delle modifiche apportate presso l'altro ramo del Parlamento, anche al fine di dare risposta ai rilievi sopra formulati, risulta necessario predisporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica aggiornata.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta della relatrice, facendo presente che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La sottosegretaria SARTORE consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri ( n. 298 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ( n. 299 )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**  
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota istruttoria recante risposta ai rilievi sul testo avanzati dalla Commissione.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo hardware (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
- relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il software già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
- per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;

per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive; in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e

Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti".

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire il proprio avviso in una successiva seduta.

La RELATRICE preannuncia l'intendimento di integrare la proposta di parere con un'ulteriore osservazione riguardante la stima dei costi per l'acquisto di tre elicotteri Agusta, per i quali sembrerebbe essere stato previsto, nella relazione tecnica, un costo complessivo di 15 milioni di euro, somma che, invece, sembrerebbe sufficiente per l'acquisto di un solo elicottero. A tale riguardo, ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riepiloga il contenuto del provvedimento e dei relativi emendamenti, ricordando, con riguardo al testo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e delle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.1 (testo 2).

Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20.

Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5.

In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali.

Comporta maggiori oneri la proposta 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare i profili finanziari delle proposte 16.100 e 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole sul testo del disegno di legge, a condizione che venga approvato l'emendamento del relatore 16.100, in una versione riformulata di cui dà lettura alla Commissione.

In merito agli emendamenti segnalati dalla relatrice, formula un avviso contrario sulla proposta 3.1, per maggiori oneri, evidenziando comunque la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Dopo aver espresso un avviso non ostativo sull'emendamento 5.10, esprime un avviso contrario sulle proposte 9.1 e 9.1 (testo 2), ritenendole foriere di maggiori oneri e rappresentando in ogni modo la necessità di acquisire idonea relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) si sofferma sulla portata normativa dell'emendamento 9.1 (testo 2), fornendo argomentazioni a sostegno dell'assenza di oneri derivanti da tale proposta emendativa.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce, in ogni caso, la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 9.1 e l'accantonamento della proposta 9.1 (testo 2).

In merito alle proposte 9.6 e 9.6/1, ne dispone l'accantonamento, in quanto riguardanti sempre il tema dei permessi sindacali affrontato anche dall'emendamento 9.1 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario sulla proposta 9.9 per assenza di relazione tecnica.

In merito, invece, alle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, formula un avviso contrario, in quanto tali emendamenti, per la loro formulazione, determinano incertezza nella normativa di riferimento.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) illustra la portata dei suddetti emendamenti, chiedendone l'accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dei predetti emendamenti.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario sulle proposte 12.5, 14.0.1, 15.3 e 15.4, in quanto recanti maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti, ferma restando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

In seguito, si sofferma sull'emendamento 16.100, condizionandone l'avviso non ostativo ad una riformulazione di cui dà lettura e ricordando che il parere non ostativo sul testo è condizionato all'approvazione dell'emendamento 16.100 nella versione testé riformulata.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) prende atto dell'avviso espresso dalla rappresentante del Governo, ribadendo comunque le considerazioni precedentemente svolte sugli emendamenti all'articolo 9 e dissentendo dall'argomentazione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo cui la definizione del numero dei distacchi e dei permessi in una fase precedente alla contrattazione può determinare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE fa quindi presente che, alla luce delle richieste di approfondimento del senatore Mininno, verranno accantonate le proposte 16.100 e 16.100/1.

In seguito, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere contrario sulle proposte 17.3 e 17.4, rappresentando la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede una rivalutazione da parte del Governo.

Si riserva peraltro di trasmettere, per le vie brevi, una nota scritta volta a specificare le argomentazioni svolte in seduta sugli emendamenti riferiti agli articoli 9, 11, 16 e 17.

La rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario sugli emendamenti 18.2

e 18.3, per assenza di relazione tecnica.

Il PRESIDENTE rinvia ad una successiva seduta l'espressione del parere sul testo e sugli emendamenti, per consentire al Governo di approfondire le richieste di chiarimento sollevate dal senatore Mininno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17,40.*

## 1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 12/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 12 OTTOBRE 2021**  
**453ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo - come riportato nel parere reso alla Commissione di merito l'11 maggio scorso - la relazione tecnica aggiornata segnalava che, qualora il provvedimento in titolo non fosse stato definitivamente approvato entro il 1º giugno 2021, sarebbe stato necessario aggiornare gli oneri di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 2 (articolo 3 del testo in esame, recante "Disposizioni relative alle prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100"), con le conseguenti necessarie modifiche alla disposizione e alla relativa relazione tecnica. Occorre pertanto valutare l'aggiornamento degli oneri e della copertura di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, del testo in esame. Segnala poi che all'articolo 10, comma 1, il punto 1.1 della lettera d) risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, degli identici emendamenti 8.18 e 8.19, sui quali la Commissione bilancio ha reso in data 22 giugno 2021 parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non ha ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte 1.3, 3.100 (già 2.3), 10.103 (già 8.13), 10.106 (già 8.21), 10.107 (già 8.24) e 20.0.101 (già 17.0.1 testo 3), si propone di ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già reso alla Commissione di merito. Si propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, anche sull'emendamento 10.105 (già 8.20 testo 2), identico all'emendamento 8.21.

Occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.102, in tema di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 5.0.101, in tema di riparto delle risorse stanziare a copertura degli oneri per il superamento del contenzioso instaurato dagli *ex* lettori di lingua straniera.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 10.104, che amplia la possibilità di ricorso al subappalto nei contratti pubblici.

Sui restanti emendamenti e sul subemendamento, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di formulare l'avviso del Governo, rappresentando che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una ulteriore nota istruttoria, recante chiarimenti sui rilievi avanzati dalla relatrice in merito al costo degli elicotteri AW 139, indicati nella tabella riportata nella relazione tecnica con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge in esame.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*), alla luce delle ulteriori delucidazioni fornite dal Governo, illustra una nuova proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

in relazione all'articolo 2, comma 2, viene precisato per quanto concerne le voci indicate come nuovi acquisti che:

- l'acquisizione dell'applicativo software (programma informatico) per la simulazione della propagazione degli incendi boschivi, col relativo *hardware* (computer), avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
  - l'acquisizione di un apparecchio "LIDAR", laser scanner per il rilevamento dei luoghi di incendio finalizzato alle attività di supporto all'investigazione degli incendi boschivi, avverrà con procedura di acquisto diretto dal fornitore, trattandosi di importo sotto soglia; l'ordine avverrà presumibilmente nel mese di ottobre, con consegna entro metà novembre e liquidazione entro il mese di dicembre;
  - relativamente ai simulatori DOS, trattandosi di implementazione di un sistema in uso nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si prevede di acquisire i beni mediante acquisto diretto dal fornitore che ha sviluppato il *software* già in uso, trattandosi di importo sotto soglia, ai sensi del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e volendo garantire una uniformità con il sistema e le modalità formative già in uso; si conferma che la fornitura sarà effettuata entro fine novembre e che la liquidazione delle fatture avverrà entro fine anno;
  - per i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR), gli acquisti saranno effettuati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) con procedure diverse;
- per quanto riguarda le ulteriori voci relative ad acquisti di mezzi e veicoli necessari alla lotta attiva agli incendi boschivi, contrattualizzati successivamente alla data di pubblicazione del decreto-legge in titolo, saranno effettuati, nei termini previsti, in adempimento del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione a forniture a seguito di gare aggiudicate e anche in adesione a convenzioni Consip attive;

in relazione all'articolo 2, comma 4, viene confermata l'esistenza di disponibilità libere da impegni già perfezionati e che le risorse rimanenti sono sufficienti a far fronte ai fabbisogni di spesa già programmati;

con riguardo all'articolo 4, comma 2, vengono confermate, da un lato, la disponibilità della quota parte delle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che risulta libera da qualsiasi impegno giuridicamente vincolante, considerato che non sono state adottate le delibere CIPES di assegnazione delle risorse, e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalità già normativamente previste a valere sulle medesime risorse. Si conferma inoltre che l'applicazione delle procedure di speciale accelerazione e semplificazione prevista dalla norma determina una modulazione della spesa coerente con quella già scontata nei tendenziali;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, viene confermata la sussistenza delle risorse ivi impiegate a copertura degli oneri, che risultano allocate sul capitolo n. 2020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico";

sempre con riguardo al medesimo comma 3 dell'articolo 7, per quanto concerne gli aspetti relativi ai criteri di calcolo del costo medio unitario mensile dei contratti assunto a base della quantificazione dell'onere, tenuto conto che si tratta della proroga o del rinnovo delle medesime unità di personale e considerato il contingente massimo già assegnato alle amministrazioni coinvolte senza possibilità di variazione tra le stesse, viene rappresentato che, con il DPCM 2 luglio 2021, in ragione della durata dei contratti di lavoro non superiore al 31 dicembre 2021, previsti dall'articolo 1, comma 701, della legge di bilancio per il 2021, la stima dei costi connessi all'impiego del personale è stata effettuata con riferimento ad un lasso temporale pari a 6 mesi. Per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è emerso un fabbisogno complessivo di 317 unità, di cui 122 categoria C1 e 195 categoria D1, per un fabbisogno finanziario di 6.533.258 euro. A questi si aggiungono 25 unità di personale, di categoria AF1, da destinare al Dipartimento della Protezione Civile nazionale, per un costo complessivo pari a 825.088 euro. Sulla base del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati calcolati gli oneri connessi all'impiego di detto personale da parte delle Regioni a Statuto ordinario. A tale finalità sono state computate la retribuzione tabellare, la tredicesima mensilità, l'indennità di comparto, l'elemento perequativo, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), l'incremento del rinnovo del CCNL del triennio 2019-2021, gli oneri riflessi - comprensivi dei contributi previdenziali e dell'IRAP a carico delle amministrazioni - nonché un importo medio relativo alla quota di salario accessorio e buoni pasto. I costi semestrali unitari medi per categoria, sono stati determinati in 18.000 euro per la categoria C1 e 20.000 euro per le unità di personale ascritte alla categoria D1. Per quanto attiene al personale richiesto dalle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si è tenuto conto di quanto indicato dalle amministrazioni stesse, in applicazione dei relativi contratti collettivi regionali di lavoro, nonché degli importi specifici nel caso di contratti di somministrazione, tenuto anche conto delle diverse tipologie contrattuali previste dal citato comma 701. Ciò premesso, considerato che l'articolo 7 si limita a prorogare o rinnovare i contratti in essere, per la determinazione del costo complessivo dell'operazione si è preso a base di calcolo il costo medio mensile calcolato per il citato DPCM, che consegue dagli specifici fabbisogni di personale espressi da ciascuna amministrazione beneficiaria delle disposizioni di cui articolo 1, comma 701. Ne deriva che il costo complessivo di tale proroga, considerato che la stessa riguarda le medesime risorse umane sopra citate (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e amministrazioni beneficiarie), ammonta a 26.980.602,00 euro ed è pari al costo medio mensile di 1.226.391 euro moltiplicato per 22 mesi (dodici mesi relativi all'anno 2022 e dieci mesi all'anno 2023). Al riguardo, è stata inoltre allegata una tabella di dettaglio, trasmessa dal Dipartimento della Protezione Civile;

in relazione all'articolo 8, viene confermato che le risorse previste dalla disposizione, che concorrono alla realizzazione delle misure di lotta agli incendi boschivi nel limite di 150 milioni sono relative a

risorse previste nell'ambito del PNRR e risultano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica. In merito alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle previste risorse nel periodo interessato dalla misura, si segnala che la cadenza temporale è già definita dal PNRR, per cui non è necessario prevederlo nella norma;

preso altresì atto che, con riguardo alla tabella recante il dettaglio del riparto tra le Amministrazioni interessate dello stanziamento di cui all'articolo 2, riportata nella relazione tecnica, viene precisato che i 15 milioni di euro stanziati per l'acquisto di tre elicotteri AW 139 non sono riferiti al costo complessivo, bensì alla quota parte finanziata con il decreto-legge in titolo per l'anticipo sul valore del contratto per un totale di 45 milioni di euro, e che il rimanente costo sarà coperto con fondi di investimento già in dotazione al Ministero dell'interno, con la specificazione dei capitoli di spesa su cui sono allocate le risorse finanziarie necessarie per alimentare le procedure di acquisizione, i relativi piani gestionali e la modulazione temporale, e con l'assicurazione che i capitoli indicati sono coerenti con la finalità della spesa e risultano capienti rispetto all'utilizzo specificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: si ribadisce l'esigenza che il Governo dia puntuale informazione al Parlamento sui modi e sui tempi d'impiego delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riguardo alle procedure amministrativo-contabili di gestione e rendicontazione finanziaria, dando evidenza alla riconducibilità dello stanziamento alla componente a fondo perduto o alla componente di prestiti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

La relatrice [TESTOR](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.1 - che modifica in più punti l'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 1.22, al fine di chiarire se le convenzioni ivi previste possano essere stipulate senza oneri per la finanza pubblica.

Occorre altresì valutare la compatibilità con l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica della proposta 1.32 - che sostituisce il comma 2 dell'articolo 1 - ferma restando, comunque, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere ai componenti del tavolo tecnico di cui al comma 2 compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.47. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'emendamento 1.0.2. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi derivanti dalle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che 0comporta maggiori oneri la proposta 2.1, in quanto autorizza la costituzione di un fondo di rotazione per 10 milioni di euro senza reperire le necessarie risorse. Fa presente che occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 che rimodulano la distribuzione delle risorse per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di contrasto agli incendi boschivi. Segnala che comportano, altresì, maggiori oneri gli emendamenti 2.12 e 2.13. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.14, con riguardo alla possibile corresponsione di indennità aggiuntive derivanti dall'attribuzione della qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria ad alcune figure professionali dei vigili del fuoco. Chiede conferma dell'assenza di oneri di oneri derivanti dalla

proposta 2.15. Comportano maggiori oneri le proposte 2.16 e 2.17 (analoghe all'emendamento 1.47). Rileva inoltre che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.18 (di analogia portata normativa della proposta 1.0.2). Chiede inoltre conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7 (analogo al 2.18) e 2.0.8. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rileva che occorre valutare la proposta 3.13, che commina una sanzione nei riguardi dei comuni inadempienti rispetto all'approvazione del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio. Osserva che occorre, altresì, valutare l'emendamento 3.16 che dispone la comminazione di sanzioni, in caso di inadempienza, nei confronti dei comuni e del Dipartimento della protezione civile. Analogamente, rileva l'opportunità di valutare la proposta 3.19 che prevede sanzioni nei riguardi dei comuni inadempienti. Osserva che occorre valutare l'emendamento 3.18 che prevede un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro annui per il periodo 2022-2026, a valere sulle risorse disponibili del PNRR. Fa poi presente che risulta necessario valutare se la proposta 3.20 possa comportare effetti onerosi derivanti dalla stipula di convenzioni tra le regioni e gli enti interessati. Rileva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analogo all'emendamento 1.0.2). Fa presente poi che occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.12. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 4.14, con riguardo alla ricognizione delle infrastrutture antincendio da parte dei comuni. Fa presente che occorre inoltre valutare, per la proposta 4.29, se il limite minimo di 20 milioni euro sia compatibile con il tetto di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 4. Richiede la relazione tecnica per la proposta 4.41. Rileva che occorre avere conferma della disponibilità delle risorse (a valere sul fondo per le spese impreviste) utilizzate a copertura della proposta 4.0.1. Osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.2, che dispone sgravi fiscali non quantificati e non coperti. Occorre inoltre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.0.3, laddove prevede l'integrazione delle commissioni per l'autorizzazione paesaggistica. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, fa presente che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 5.28 e 5.29. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Osserva quindi l'opportunità di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 5.48, con riguardo all'attività di monitoraggio attribuita alle regioni e alle amministrazioni competenti. Occorre inoltre valutare gli effetti derivanti da possibili oneri per contenzioso connessi agli emendamenti 5.69 e 5.71 che prevede la restituzione di sovvenzioni, sussidi e contributi in caso di condanna definitiva per reati di incendio boschivo o in caso di inottemperanze derivanti dal mancato rispetto delle condizionalità connesse alla gestione della politica agricola comune. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, fa presente che occorre valutare i possibili oneri da contenzioso derivanti dalla proposta 6.22, che dispone, in caso di condanna per il reato di incendio boschivo doloso, la revoca retroattiva del reddito di cittadinanza e di qualunque altro strumento di sostegno al reddito, bonus o incentivo, con l'obbligo per il condannato di restituire quanto indebitamente percepito. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.2, che autorizza il Ministero della difesa a sottoscrivere con le regioni apposito protocollo sulle modalità di sorveglianza militare delle zone minacciate dal rischio di compimento di reati connessi all'incendio boschivo. Richiede la relazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri della proposta 6.0.3, che reca misure in favore delle attività di forestazione e conservazione dei boschi. Osserva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, rileva che appaiono suscettibili di

determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e 7.4. Segnala che occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 7.5, che amplia la portata del comma 3 dell'articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, seppure nei limiti delle risorse disponibili. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 7.6. In relazione all'emendamento 7.7, che istituisce un fondo per far fronte ai danni causati dall'attività dell'Etna, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura. Rileva che occorre valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, che prevedono l'applicazione agli addetti agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dei relativi contratti collettivi, nei limiti di spesa a legislazione vigente. Deve altresì valutarsi la proposta 7.0.5, di analogo contenuto. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.6, che prevede l'estensione dei contributi per le associazioni di volontariato anche all'acquisto di attrezzature di soccorso e materiale antincendio. Con riguardo agli analoghi emendamenti 7.0.7, 7.0.8 e 7.0.9, recanti norme di contenimento del bostrico nei territori alpini, segnala che occorre valutarne la portata finanziaria, ferma restando l'onerosità del comma 6, che interviene sulla destinazione di contributi ai comuni stanziati per il 2019. Rileva che comporta maggiori oneri la proposta 7.0.10. Chiede conferma dell'assenza di profili finanziari dell'emendamento 7.0.11, che proroga la validità di una graduatoria di concorso per vigili del fuoco. In relazione alla proposta 7.0.12, che promuove il rimboschimento mediante convenzioni con università ed enti di ricerca, rileva la necessità di valutare la riformulazione del comma 3, per cui agli oneri si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1. Fa presente infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, richiede la relazione tecnica sulla proposta 8.1. Fa presente che occorre valutare l'eventuale portata finanziaria dell'emendamento 8.2, che affida gli interventi di ripristino agli enti no profit, mediante l'indizione di appositi bandi. Rileva la necessità di valutare i profili finanziari della proposta 8.4, con particolare riguardo al comma 2-bis, che prevede la gratuità delle convenzioni degli enti territoriali e gestori di aree naturali con il Comando Unità forestali dell'Arma dei carabinieri. Sull'emendamento 8.7, segnala che occorre valutare la gratuità delle suddette convenzioni, di cui al comma 2-bis, e avere conferma della disponibilità delle risorse stanziata ai commi 2-ter e 2-quater a favore delle Regioni per il contrasto degli incendi. Chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 8.8, che detta prescrizioni procedurali e sostanziali sugli interventi di prevenzione e ripristino territoriali. Osserva quindi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai rilievi avanzati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena espresso alla Commissione di merito.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta della relatrice è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo. Nel rinviare, per approfondimenti, alla Nota di lettura n. 263 del Servizio del bilancio, rappresenta che, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti acquisiti nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'assenza di osservazioni del relatore.

Giacché non vi sono richieste di intervento, il RELATORE propone di approvare un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2405) Conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, recante disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) propone di ribadire all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**  
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, chiedendo conferma, per quanto di competenza, chiede conferma che dagli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, i quali estendono l'ambito applicativo della disposizione alla filiera ortofrutticola, non derivino oneri a carico della finanza pubblica. Relativamente alla proposta 1.5, ove si prevede l'attivazione di un monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione e i prezzi medi di vendita, occorre valutare i profili finanziari connessi allo svolgimento di tale attività, di cui andrebbe chiarito il soggetto incaricato. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, posto che non può escludersi che dalla loro attuazione non derivino nuovi o maggiori per

la finanza pubblica.

Sulle restanti proposte emendative, conformemente alla valutazione del relatore, non ha osservazioni da formulare.

Nessuno chiedendo di intervenire, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva.

**(2255) Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 4.1, che include tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale anche gli accertamenti diagnostici genetici realizzati con tecniche di sequenziamento di ultima generazione. Occorre, altresì, valutare la portata finanziaria dell'emendamento 11.1 che esclude dal versamento a carico delle aziende farmaceutiche in favore del Fondo nazionale farmaci orfani le spese sostenute per attività di promozione rivolte al personale sanitario relative a farmaci equivalenti e biosimilari. Occorre, infine, valutare la portata finanziaria della proposta 12.0.1 che esclude i farmaci orfani innovativi dal ripiano - posto in capo a ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio - della spesa per i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi. Non vi sono osservazioni sulla proposta 14.0.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sull'emendamento 4.1, che potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti, nonché sulle proposte 11.1 e 12.0.1, in assenza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari.

Concorda infine con il relatore sull'assenza di osservazioni in merito all'emendamento 14.0.1.

Non essendovi richieste di intervento, il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 11.1 e 12.0.1. Il parere è non ostativo sull'emendamento 14.0.1."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella**

**memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 21 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo abbia completato l'istruttoria sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO risponde che sono in corso gli approfondimenti volti a dare riscontro ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2401\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice sul testo.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver segnalato che presso la Commissione di merito è stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, si riserva di predisporre una scheda di parere sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1228\)](#) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che è stata messa a disposizione dei senatori della Commissione la documentazione consegnata dal Governo nella seduta del 5 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(2009\)](#) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se è stata predisposta la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che sono ancora in corso le verifiche del caso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*) chiede alla sottosegretaria Sartore se sia in grado di fornire i chiarimenti sulle osservazioni da lui formulate in merito alle valutazioni espresse dal Governo nella seduta del 5 ottobre sul testo e sulle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che i rilievi avanzati dal senatore Mininno sono stati trasmessi al Ministero della difesa, da cui si attendono le risposte.

Il senatore [MININNO](#) (*Misto*), nel rilevare che, a quanto risulta dalla precedente seduta, il Governo avrebbe da segnalare, per criticità finanziarie, ulteriori emendamenti rispetto a quelli individuati dalla Commissione, ritiene che la sottosegretaria Sartore potrebbe utilizzare la presente occasione per indicare di quali si tratta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno acquisire i chiarimenti richiesti al Governo, al fine di procedere nell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Seguito esame emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) richiama i rilievi già sollevati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione non ostativa della relatrice sul testo.

Con riguardo agli emendamenti, fa presente che risulta necessaria un'ulteriore interlocuzione con il Ministero competente sulle proposte 1.1, 3.0.5, 3.0.6 e 1.3, al fine di confermare la loro sostenibilità finanziaria in base alla legislazione vigente.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta 1.2.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, nonché sugli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.2.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.1, 1.3,

3.0.5 e 3.0.6, sulle quali l'esame resta sospeso.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ( n. 291 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) richiama i rilievi già formulati sull'atto del Governo in titolo.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota istruttoria recante chiarimenti alle questioni poste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

## 1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 463 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021**  
**463ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2220) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20 agosto 2018**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando, preliminarmente, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in recepimento di un parere della Commissione bilancio, reso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, che, per fronteggiare eventuali oneri relativi agli articoli 19 e 21 dell'Accordo, rinviava ad apposito provvedimento legislativo. Dal momento che il predetto articolo 19 riguarda accordi commerciali aventi natura privatistica tra compagnie aeree - che non comportano alcun onere a carico del bilancio dello Stato - e l'articolo 21 attiene ad eventuali oneri per consultazioni ed emendamenti che l'ENAC svolge nell'ambito dei propri compiti istituzionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie del proprio bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

Il Governo ha altresì chiarito, nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, che le esenzioni dai dazi doganali ed altri diritti di cui all'articolo 11 dell'Accordo, concesse sulla base del principio di reciprocità, sono da ricondursi alle esenzioni previste dall'articolo 24 della Convenzione di Chicago, i cui effetti di gettito sono già scontati nelle previsioni finanziarie a legislazione vigente.

Per quanto concerne inoltre gli oneri, meramente eventuali, per le spese di missione relative alle procedure di consultazione, che di norma si svolgono per corrispondenza, di cui agli articoli 8, 9 e 21 dell'Accordo, il Governo ha confermato che i funzionari delegati italiani che partecipano ai negoziati provengono dall'ENAC, che provvede al relativo onere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio.  
In considerazione dei chiarimenti acquisiti, non si hanno ulteriori osservazioni di competenza da formulare.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione del relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene posto in votazione, risultando approvato.

**(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene previsto che le Parti possano concordare di modificare il luogo dei locali previo consenso scritto. Al riguardo, chiede conferma che tale previsione sia condizionata all'adozione di un provvedimento legislativo ad hoc, che individui le occorrenti risorse per il cambio di sede.

All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, si prevede poi che la manutenzione ordinaria sarà a carico dell'ICGEB, previo invio delle ricevute e della documentazione, mentre quella straordinaria sarà a carico dello Stato italiano. Con un eventuale accordo separato, si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti. Sul punto, occorre conferma che tale previsione sia compatibile con l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, vista anche la necessità di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso.

Relativamente all'articolo 3 dell'Accordo, richiede ulteriori elementi volti a garantire la copertura finanziaria del contributo di 10 milioni di euro annui per le attività del Centro, posto che esso viene coperto con le risorse sussistenti sullo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986, che ratificava l'atto costitutivo dell'ICGEB e che viene quantificato in 3,5 milioni di euro dalla stessa norma. In particolare, occorre appurare se tale stanziamento sia stato oggetto di successivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 17 dell'Accordo, si prevede che il personale impiegato e i familiari vengano coperti con un'assicurazione sanitaria e previdenziale, tramite enti assicurativi pubblici o privati; con riguardo alla contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, è invece previsto l'esonero, ferma restando la possibilità di forme di contribuzione su base volontaria con i conseguenti benefici. Infine, si prevede che - con accordi complementari - i membri del personale e i loro familiari possano beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano.

Chiede, pertanto, conferma che alle prestazioni che potrebbero essere fornite al personale e ai loro familiari si possa far fronte con le contribuzioni corrispondenti, considerato che queste potrebbero essere corrisposte solo per brevi periodi.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota recante chiarimenti sulle domande poste dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(882) Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche in relazione ai chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE conviene con l'assenza di osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore [MANCA](#) (PD) formula una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.

**(2086) PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio**

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az), poiché non vi sono richieste di intervento, avanza una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

**(2305-A) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge in titolo risulta collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento, ed è corredato della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata. Considerato che la Commissione di merito non ha apportato modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone di ribadire per l'Assemblea un parere non ostativo. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.2, 2.4, 3.0.1, 4.0.2 e 6.1, ripresentati in Assemblea, ribadisce il parere di nulla osta già formulato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO concorda le valutazioni manifestate dalla relatrice.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S), non essendovi richieste di intervento, illustra una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- con riferimento alle attività di controllo connesse all'obbligatorietà della certificazione verde COVID-19 nei luoghi di lavoro, previste agli articoli 1 e 2, viene confermato che le amministrazioni interessate dovranno far fronte ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente all'articolo 4, comma 1, lettera a), che proroga dal 30 novembre al 31 dicembre 2021 la possibilità di somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi calmierati, viene confermato che il prezzo calmierato, pari a 15 euro, per la somministrazione di test antigenici rapidi agli assistiti maggiorenni non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Altresì, per i soli assistiti di età compresa tra 12 e 18 anni è previsto un contributo statale pari a 7 euro per ciascun test eseguito;
- con riguardo all'onere di cui all'articolo 4, comma 2, che incrementa di 105 milioni di euro per il 2021 la dotazione della struttura commissariale per l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi in favore dei soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica, viene confermato il carattere prudenziale della quantificazione dell'onere e viene, altresì, precisato che la corresponsione del contributo pubblico alle farmacie e alle strutture sanitarie sarà effettuata solo in relazione agli effettivi test somministrati, sulla base dei dati acquisiti e resi disponibili dal sistema Tessera Sanitaria;
- in merito alla copertura recata dall'articolo 4, comma 3, si conferma che le risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali sono sufficienti per fronteggiare i fabbisogni previsti per la parte finale dell'anno;
- relativamente all'articolo 6, ove si prevede che le somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 73 del 2021 e non utilizzate, siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, per il 50 per cento, al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, per il restante 50 per cento, al Fondo per il rilancio del sistema sportivo italiano, viene rappresentato che la spesa prevista dal citato articolo 44 è stata, in via prudenziale, integralmente scontata nei tendenziali di finanza pubblica, con la conseguenza che la norma non comporta alcun peggioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto della corretta quantificazione dell'onere di cui all'articolo 7 relativo al miglioramento dell'assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19, e con le seguenti osservazioni:
  - in relazione all'articolo 4, comma 1 - modificativo dell'articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2021 - pur prendendo atto della congruità della norma di copertura di cui al comma 3, si rappresenta comunque l'opportunità di aggiornare anche l'autorizzazione di spesa recata dal comma 2 del predetto articolo 5 del decreto-legge n. 105;
  - in merito all'articolo 6, pur prendendo atto dell'assenza di oneri per la finanza pubblica, si rappresenta tuttavia che, in assenza di tale disposizione, le somme trasferite a Sport e Salute Spa e non utilizzate sarebbero state riversate al bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021, senza ulteriori destinazioni alla spesa. Altresì, si sottolinea come tale previsione tenda ad inficiare il principio di unità del bilancio, in virtù del quale gli errori previsionali in eccesso sugli stanziamenti tendono a compensare quelli in difetto, secondo un meccanismo compensativo che risulta compromesso dall'utilizzo a copertura di somme rivenienti da risparmi di spesa derivanti da fisiologici errori previsionali."

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla proposta.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, richiede la relazione tecnica sull'emendamento 01.1, recante la previsione di indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazione, sia per determinare l'entità degli indennizzi sia per verificare la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 1.17. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.24, 1.34 e 1.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.18, nonché gli analoghi emendamenti 3.34, 3.35, 3.36 e 3.37. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.54. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.55 e 3.0.9. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 3.0.10 e 3.0.11. Relativamente all'emendamento del Governo 3.0.1000, fa presente che esso ripropone il testo dell'Atto Senato 2409 recante "Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali". Preso atto che il decreto-legge n. 139 del 2021 è corredato di relazione tecnica positivamente verificata, risulta tuttavia opportuno richiedere i seguenti chiarimenti:

- circa il capoverso "Art. 8-*quinquies*", in merito ai commi 2-4, laddove si prevede anche un interpellato *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di 60 giorni, è prevista una deroga alla norma generale che prevede che il trattamento accessorio sia a carico dell'amministrazione ricevente. A tale riguardo, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano far fronte a tutti i trattamenti, compreso quello accessorio, nonché ai fabbisogni derivanti dal trasferimento di personale;
- al capoverso "Art. 8-*septies*", relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto attiene agli emendamenti riferiti all'articolo 4, richiede la relazione tecnica per le proposte 4.1, 4.6 e 4.7. Comporta maggiori oneri l'emendamento 4.8. Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.5. La proposta 4.0.6 presenta profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 6.1, che stabilisce il carattere aggiuntivo delle somme riassegnate dall'articolo 6 al Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e al Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, richiede la relazione tecnica sulle proposte 9.0.1, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non vi sono osservazioni sull'emendamento riferito all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazioni. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire il parere sul testo appena reso alla Commissione in sede referente.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale**

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base degli elementi di risposta messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 1, viene evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell'anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021: pertanto, gli oneri sono riferiti all'esercizio 2021, come evidenziato nell'articolo 5 sulla copertura finanziaria;
- in relazione all'utilizzo ai fini di cui all'articolo 1 delle risorse di cui alla lettera a) (proventi delle aste CO2), indicate nella norma di copertura dall'articolo 5, comma 1, lett. d) e classificate in conto capitale, viene evidenziato che i proventi delle aste CO2 sono destinati dalla lettera a) al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, finalità compatibile con quelle previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato";
- in relazione al comma 2 dell'articolo 1, sui criteri di stima riportati nella relazione tecnica viene rappresentato che in ogni caso la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla Cassa per i

servizi energetici e ambientali affinché l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) possa adottare i provvedimenti necessari all'attuazione della disposizione con le risorse disponibili;

- in relazione all'articolo 3, che prevede il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas, viene confermato che l'ARERA è in effetti in grado di rideterminare le tariffe agevolate in modo da contenere gli oneri entro il tetto di spesa previsto, segnalandosi che già in altre occasioni - ad esempio, in base a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 41 del 2021 - l'ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa;
- in relazione all'articolo 4, comma 1, allegato 1, n. 1, viene confermato che dall'abrogazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo n. 188 del 2014, non derivano effetti sulla finanza pubblica, trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale;
- in relazione all'articolo 5, che reca la copertura finanziaria del provvedimento, viene confermata la disponibilità delle risorse ivi previste, e che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 5, si segnala che alcune delle coperture adottate per le finalità del provvedimento potrebbero, sia pure in misura limitata, determinare - con l'esclusione di quanto previsto alle lettere b) e d) - l'utilizzo di risorse in conto capitale per fronteggiare oneri di natura corrente."

La rappresentante del GOVERNO dichiara di non avere osservazioni da formulare sulla proposta testé illustrata, confermando comunque che le coperture utilizzate non determinano una dequalificazione della spesa.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.1. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 1.2, nonché sulle analoghe proposte 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.8, che amplia l'ambito applicativo dell'annullamento, da parte dell'ARERA, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.9. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.1, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza ivi prevista.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 2.1, che amplia l'ambito di applicazione della disposizione dal gas metano al gas naturale. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 2.2 e 2.3, che estendono la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano e alla vendita di gas naturale per autotrazione. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.5, che estende la riduzione dell'IVA al consumo di gas metano per autotrazione.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 2.6, che estende la portata della riduzione dell'IVA al consumo di energia termica prodotta con impianti a gas naturale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.7 e 2.8. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 2.9 e sulle analoghe proposte 2.10 e 2.11, che estendono la riduzione dell'IVA ad altre tipologie di energia. Determinano maggiori oneri le analoghe proposte 2.12 e 2.13, nonché l'emendamento 2.14.

Comportano maggiori oneri altresì le proposte 2.0.1 e 2.0.2. Chiede conferma dell'assenza di oneri negli analoghi emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, che prevedono la revisione dei criteri di indicizzazione dei prezzi nelle forniture energetiche.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari

della proposta 3.1, che ridefinisce, rispetto al testo del provvedimento, i clienti domestici economicamente svantaggiati destinatari delle agevolazioni sulle tariffe elettriche. Occorre altresì valutare i profili finanziari dell'emendamento 3.2, che prevede una copertura finanziaria mediante definanziamento delle risorse stanziare per il reddito di cittadinanza senza modificare la norma base, con il rischio di maggiori oneri per diritti soggettivi acquisiti. Comporta maggiori oneri l'emendamento 3.0.1. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.2, che istituisce nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una sezione speciale destinata alla realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.3, istitutivo di un Servizio elettrico pubblico per gli utenti svantaggiati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.4, che riconosce una detrazione fiscale, cumulabile con altri incentivi, per gli interventi di realizzazione di sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5, che introduce una esenzione dal canone per le occupazioni del territorio comunale con cavi e conduttore, per i venditori di energia elettrica. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 3.0.6, recante una norma di interpretazione autentica in tema di canone di occupazione permanente con cavi e conduttore. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.0.7, volta a individuare nuovi criteri di definizione del prezzo di esercizio in materia energetica, oltre a prevedere una disciplina transitoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare risposta ai rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale** (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) propone di ribadire all'Assemblea il parere sul testo appena approvato per la Commissione di merito.

La rappresentante del GOVERNO si associa alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci**

**(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGI. - Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco**

**(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni**

**(2346) COMINCINI ed altri. - Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali**

**(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la**

**valorizzazione delle funzioni dei sindaci**

**(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci**

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore **DAMIANI** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il comma 1 dell'articolo 1 prevede che l'indennità di funzione dei sindaci e dei sindaci metropolitani sia determinata sulla base del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. Il comma 2 dell'articolo 1 - abrogando il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) - sopprime la riduzione nella misura del 10 per cento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti; delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane; e delle utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali di tali soggetti in ragione della carica rivestita.

L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, attualmente riconosciuto, per le province, soltanto ai componenti degli organi esecutivi delle province, ai presidenti dei gruppi consiliari delle province, oltre che - elevato a 48 ore mensili - ai presidenti dei consigli provinciali ed ai presidenti delle province.

In relazione all'articolo 3, per quanto concerne il comma 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari di una disposizione di interpretazione autentica (quindi con effetto retroattivo) in materia di pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da parte delle amministrazioni locali. Il comma 2 dell'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione hanno una età inferiore ai trentacinque anni non ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che gli anni di espletamento del mandato sono considerati come prestazione effettiva di lavoro ai fini pensionistici, rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione della forma pensionistica di riferimento e i criteri per la determinazione delle quote forfettarie da attribuire agli stessi sindaci.

L'articolo 4, che reca la clausola di copertura, indica un onere per il disegno di legge in esame pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge n.196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Al riguardo, rappresenta che l'onere dovrebbe essere formulato come previsione di spesa.

Per quanto concerne i profili di quantificazione, in considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario acquisire la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Per quanto riguarda i profili di copertura, osserva preliminarmente che la finalità del Fondo di riserva per le spese impreviste consiste nel provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio e non alla copertura di oneri relativi a nuovi provvedimenti legislativi; peraltro, il trasferimento delle somme dal Fondo e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio ha luogo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti. Inoltre, il disegno di legge in esame reca essenzialmente oneri di natura obbligatoria, mentre l'articolo 28 della legge di contabilità e finanza pubblica non consente l'utilizzo del Fondo a fronte di spese di natura obbligatoria. Segnala altresì che il provvedimento in esame comporta oneri a carattere permanente - 220 milioni di euro a decorrere dal 2022 - mentre il citato articolo 28 della legge di contabilità non consente l'utilizzo del Fondo per fare fronte ad oneri che impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità.

La rappresentante del GOVERNO concorda con l'esigenza di richiedere una relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la

relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021 ( [n. 302](#) )**  
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), non risultando elementi di criticità per i profili di competenza della Commissione, propone di esprimere un parere non ostativo sull'atto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) rimarca come, anche quest'anno, lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Direttore dell'Agenzia delle entrate sia stato trasmesso al Parlamento quasi al termine dell'esercizio finanziario a cui si riferisce.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere, messa ai voti, risulta approvata.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo alla acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri ( [n. 305](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.

In particolare, lo schema di decreto in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Peraltro, la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:

- per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio

degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019- 2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

- per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento "a fabbisogno" dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei "capitoli a fabbisogno" risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari). Nella medesima relazione, si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio" programma "Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari" dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel chiarire che le *tranche* successive recano un onere previsionale di ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa.

La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma manterrebbe la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

A tale riguardo, per quanto di competenza, sarebbe utile acquisire dal Governo elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata della suddetta previsione.

Altresì, occorre acquisire dal Governo la conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa, nonché la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla seconda tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame

parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranches di finanziamento.  
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo alla implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA) basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA ( [n. 306](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, preliminarmente, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satellitari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua lunghezza temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione ex ante allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto

al parere parlamentare.

Inoltre, considerato che, in relazione al programma in esame, lo schema di decreto ministeriale sottoposto al parere parlamentare e il Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 sembrano differire in relazione alla durata e ai profili finanziari, chiede un chiarimento su tali aspetti.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima tranche del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive tranche di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare/completare la capacità di comando e controllo multi-dominio delle Brigate dell'Esercito Italiano ( n. 307 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (Misto-IeC) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante insieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Il programma - di presumibile avvio nel 2021 - è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere previsionale complessivo stimato in circa 1,1 miliardi di euro. Relativamente alla prima *tranche* del progetto, oggetto del presente provvedimento, l'onere è stimato in circa 501 milioni di euro, a cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari" della missione "Difesa e sicurezza del territorio" dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali - alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso - risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, per quanto di competenza, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una assicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse

medesime.

Rappresenta, poi, che - secondo quanto riportato nella scheda tecnica - "in ragione della complessità del programma, della sua estensione temporale, della possibilità di variazioni del sotteso disegno capacitivo, i volumi e la ripartizione tra capitoli descritta sono indicativi e da intendersi quale migliore previsione *ex ante* allo svolgimento dell'*iter* contrattuale, restando, dunque, dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della sottoposizione alla definitiva registrazione degli atti e degli impegni discendenti".

A tale riguardo, andrebbe chiarito se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Da ultimo, conformemente alle osservazioni rese da questa Commissione sull'Atto n. 233, nella seduta del 28 dicembre 2020, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che l'esame parlamentare dello schema di decreto in titolo attiene alla prima *tranche* del programma, rispetto alla quale sono già state individuate le relative risorse finanziarie, restando quindi impregiudicato, in futuro, l'esame parlamentare degli schemi di decreto relativi alle successive *tranche* di finanziamento.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto-IeC*) si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2021, riferito alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 40/2019 e relativo alla seconda fase di acquisizione fino a 2.200 veicoli di nuova generazione "VTLM Lince 2" per le unità dell'Esercito Italiano ( n. 308 )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che, come precisato dallo Stato maggiore della Difesa nella nota allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma persegue lo scopo di garantire al personale militare il massimo grado di protezione che la tecnologia attuale è in grado di fornire, garantendo al contempo prontezza d'impiego e capacità d'intervento, sia in territorio nazionale che estero. Sempre secondo quanto riportato nella richiamata documentazione, il programma in esame consentirà quindi alla Difesa di colmare il necessario gap capacitivo, garantendo all'Esercito la disponibilità di un più evoluto Veicolo Tattico Leggero Multiruolo che tiene in particolare considerazione l'esperienza acquisita negli anni di impiego del precedente modello (VTLM 1). Lo Stato Maggiore della Difesa, nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, fa presente che l'esigenza complessiva della Difesa (relativa quindi all'intera 2ª fase del programma), ammonta a 1600 veicoli VTLM Lince 2, per un costo complessivo di 3,2 miliardi di euro. A fronte di tale esigenza, nella scheda si precisa che le risorse finanziarie allo stato disponibili sono pari a 385 milioni di euro, che consentono l'acquisizione di 175 veicoli, comprensivi del supporto logistico decennale, finalizzato al soddisfacimento dell'esigenza di dotazione, in termini di equipaggiamento organicamente previsto, di due Brigate (prima *tranche* della fase 2).

Tale importo è altresì confermato, nel Documento programmatico pluriennale della difesa per il triennio 2021-2023, laddove si afferma che la seconda fase, con un fabbisogno di circa 3.200 milioni di euro, è risultata destinataria di finanziamenti complessivi pari a 385,00 milioni di euro, a valere sulle risorse recate da capitoli "a fabbisogno" del bilancio del Ministero della Difesa per 275,00

milioni di euro e sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), per 110,00 milioni di euro. Nel DPP si precisa, altresì, che la prima fase del programma è stata autorizzata con Decreto Ministeriale SMD 40/2019 e "si sovrappone alla 1ª fase e si riferisce ad un fabbisogno di 1.600 veicoli".

Ricorda che il richiamato comma 140 dell'articolo 1 legge di bilancio per il 2017, ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo, ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 miliardi di euro, comprensive di 2,8 miliardi di euro destinati al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 302 del 2017) ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 miliardi di euro (comprensivi di una quota di 3,5 miliardi di euro sul bilancio del MiSE). È riportata nella scheda tecnica una tabella riassuntiva della ripartizione del costo per esercizio finanziario. "Il completamento del progetto per ulteriori 2.815 milioni di euro", precisa la suddetta scheda, "avverrà attraverso l'acquisizione delle *tranche* successive, sulla base delle future disponibilità finanziarie".

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, deve valutarsi l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento solo alla prima *tranche* (ovvero per 385 milioni di euro che consentono l'acquisizione di 175 veicoli). Le ulteriori acquisizioni dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 31/2021, relativo all'ammodernamento e rinnovamento dei sistemi missilistici di difesa aerea *Principal Anti Air Missile System* (PAAMS) ed ai radar *Long Range Radar* (LRR) per la sorveglianza a lunga distanza (di tipo *Early Warning*) installate sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio) ( [n. 309](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si tratta del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento di due sistemi missilistici di difesa aerea PAAMS e 2 radar LRR per la sorveglianza a lunga distanza, installati sulle Unità classe Orizzonte (Nave Andrea Doria e Caio Duilio). La finalità del programma è superare l'obsolescenza dei sensori *radar* attualmente esistenti, al fine di salvaguardare la capacità di difesa di zona contro bersagli

aerei e missilistici convenzionali, sviluppando al contempo la capacità di contrasto ai bersagli di tipo balistico.

L'onere previsionale complessivo del programma - il cui completamento è fissato al 2033 - è di 640 milioni di euro. La prima *tranche*, per 502,14 milioni di euro, finalizzata all'ammodernamento delle due unità navali e al sostegno tecnico-logistico decennale, è finanziata a valere su stanziamenti del bilancio del Ministero dello sviluppo economico, derivanti dalla ripartizione del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 14, della legge n. 160 del 2019 (capitolo 7485-13), per circa 367,82 milioni di euro, nonché dei capitoli del settore investimenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (capitolo 7120-01), per 134,32 milioni di euro. La seconda *tranche*, per 137,87 milioni di euro, finalizzata all'estensione temporale del sostegno tecnico-logistico, sarà avviata una volta individuate le risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione.

Nella scheda tecnica è riportato, al punto 6., il previsionale programma dei pagamenti relativo alla prima *tranche*, dal 2021 al 2033, avente carattere meramente indicativo, da attualizzarsi, sia in termini di volume che di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto (ovvero 502,14 milioni di euro). La seconda *tranche* dovrà pertanto formare oggetto di un successivo schema di decreto, da sottoporre anch'esso all'esame del parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm). Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 6/2021, relativo all'acquisto di munizioni a guida remota (*Loitering Ammunitions*) per il comparto Forze speciali ( [n. 311](#) )**

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che la finalità del programma pluriennale in titolo è quella di acquisire munizioni a guida remota per il comparto delle Forze speciali, di cui ciascuna delle Forze armate, oltre che l'Arma dei carabinieri, è dotata.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3,878 milioni di euro. Viene precisato che, in fase di

effettiva negoziazione del contratto, sarà ritenuta ammissibile una deviazione negli oneri del 10 per cento, volta a tener conto delle reali condizioni economiche vigenti al momento della stipula contrattuale. Il finanziamento verrà effettuato a valere sul bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03), nel cui stato di previsione il programma d'arma in esame afferisce alla Missione 5 (Difesa e Sicurezza del Territorio), Programma 6 (Pianificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamenti Militari), Azione 6 (Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare).

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato un cronoprogramma dei pagamenti, dal 2021 al 2026, che ha carattere meramente indicativo, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa. L'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità. Segnala che nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023, il programma in esame viene riportato tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 75), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Ciò premesso, per quanto di competenza, risulta necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse per le annualità di attuazione del programma stesso e, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti, ovvero riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il [PRESIDENTE](#) (M5S) relatore si riserva di predisporre una proposta di osservazioni da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2021, relativo all'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica a protezione del territorio nazionale e dell'Alleanza atlantica e a garantire la protezione di teatro alle forze schierate in aree di operazione ( [n. 312](#) )**  
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il programma si pone quale contributo nazionale alla Difesa aerea e missilistica integrata della NATO, considerata una dei pilastri per il conseguimento della Difesa collettiva e concepita quale capacità militare strategica per garantire la copertura e la protezione dalla minaccia aerea e missilistica del territorio e delle popolazioni dei Paesi europei appartenenti alla NATO, nonché delle forze nazionali e alleate dispiegate nei teatri operativi. L'Unione europea contribuisce alla difesa missilistica dell'Europa nel quadro della Cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO). Per quanto concerne l'Italia, i più importanti sistemi di difesa missilistica includono il Samp/t, sviluppato attraverso un programma congiunto con la Francia, il Paams, frutto della cooperazione con Parigi e

Londra, e il Saam utilizzato sulle Fregate europee multi-missione Fremm.

Il programma, di previsto avvio nel corso 2021, si concluderà nel 2035.

Il costo complessivo del programma è stimato in 3.050 milioni di euro al valore economico 2021, di cui la prima *tranche* - finanziata con lo schema di decreto in esame - ammonta a 2.378,37 milioni.

Queste risorse sono finanziate sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa (capitolo 7120-03) per 1.693,97 milioni e sul bilancio del Ministero dello sviluppo economico per complessivi 684,4 milioni (di cui 200 milioni di euro sulle risorse del Fondo *ex* articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 e 484,4 milioni di euro sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di bilancio 2020).

Le successive *tranche*, per ulteriori 671,63 milioni di euro, necessarie per conseguire il completamento della capacità, saranno contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione, ovvero su risorse iscritte nella missione di riferimento, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nella scheda tecnica allegata allo schema in esame viene riportato anche il cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2035, "in via meramente indicativa, da aggiornarsi a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa". Al riguardo, lo Stato maggiore della Difesa fa presente che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere temporalmente rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente dal completamento dell'attività tecnico-amministrativa, e l'Amministrazione potrà, inoltre, adottare eventuali misure di ottimizzazione della spesa utili all'accelerazione del processo di acquisizione delle nuove capacità.

Per quanto di competenza, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo dell'autorizzazione parlamentare, occorre valutare l'opportunità di chiarire espressamente che il programma di acquisizione in esame fa riferimento alla prima *tranche*, compatibile con le risorse finanziarie allo stato disponibili per questo programma, secondo quanto riferito nel medesimo schema di decreto. Le successive *tranche* dovranno pertanto formare oggetto di successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame del Parlamento, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, in conformità alle osservazioni rese da questa Commissione il 28 dicembre 2020 sull'atto del Governo n. 233 (schema di decreto ministeriale relativo all'avvio di un piano di approvvigionamento e ripianamento scorte di munizionamento guidato Vulcano 127 mm).

Segnala, poi, che il programma in esame è riportato anche nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede dei programmi maggiori di previsto avvio (pag. 63). Al riguardo, segnala che mentre nella descrizione del programma i finanziamenti previsti corrispondono a quelli dello schema di decreto in esame, nella tabella riepilogativa i 200 milioni di euro finanziati a valere sul bilancio del MISE (Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2017, articolo 1, comma 149) vengono sommati ai finanziamenti a valere sul bilancio della Difesa. Al riguardo, può essere utile fornire un chiarimento.

Risulta inoltre necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse destinate all'attuazione del programma e una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

Chiede infine di chiarire se l'eventualità di possibili variazioni si riferisca al solo cronoprogramma dei pagamenti oppure riguardi anche il costo complessivo del programma sottoposto al parere parlamentare.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire chiarimenti sui quesiti posti dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE chiede alla sottosegretaria Sartore se il Governo sia in grado di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Ministero competente al fine di risolvere le criticità di carattere finanziario e di garantire piena efficacia al provvedimento.

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az), in relazione alle indicazioni fornite dal Governo, sottolinea l'importanza di assicurare il coinvolgimento, nelle esperienze di formazione rappresentate dai "viaggi della memoria", del più ampio numero di studenti, anche in relazione alle scuole situate nei centri minori o in aree periferiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il PRESIDENTE domanda alla rappresentante del Governo se vi sono novità in ordine al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che sono in via di definizione, nelle interlocuzioni con il Ministero della difesa, gli approfondimenti istruttori da ultimo richiesti sui profili finanziari.

Interviene il senatore **MININNO** (Misto), che sottolinea come si tratti di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, non sottoposto a termini di decadenza, e quindi la Commissione ha a disposizione tutto il tempo necessario per completare l'istruttoria sui profili di criticità segnalati.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la prossima apertura della sessione di bilancio, osserva che il provvedimento è oggetto di sollecitazione da parte di diversi gruppi parlamentari e della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 19 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le ulteriori proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che sono in corso di verifica, sugli emendamenti in esame, le relazioni tecniche pervenute dall'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Il senatore [CALANDRINI](#) (Fdl) sollecita la prosecuzione dell'esame sul provvedimento in titolo, sottolineando come resti da esaminare, per i profili di competenza della Commissione bilancio, un solo emendamento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni sulla volontà della Commissione, acquisiti gli elementi istruttori richiesti, di concludere appena possibile l'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## 1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 466 (ant.) del 28/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021  
**466ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2341) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, da cui risulta che:

- in merito all'articolo 2, comma 1, dell'Accordo, viene confermato che agli eventuali oneri per la finanza pubblica che dovessero derivare dal cambio di sede si farà fronte mediante un provvedimento legislativo ad hoc;
- relativamente all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo, che pone a carico dell'ICGEB la manutenzione ordinaria, previo invio delle ricevute e della documentazione, e a carico dello Stato italiano la manutenzione straordinaria, prevedendo che con un eventuale accordo separato si potranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi disponibili e mantenuti, si osserva che tale eventuale accordo separato non potrà derogare a quanto stabilito nell'accordo oggetto di ratifica, il quale prevede una clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, l'Accordo non impone di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle successivamente all'ente per il rimborso, bensì che l'ICGEB copra le spese soltanto a fronte di presentazione di fatture e documentazione di supporto;
- con riguardo all'articolo 3 dell'Accordo, si rappresenta che lo stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986 è stato rifinanziato per un importo di lire 13,3 miliardi annui, a decorrere dal

2002, con la legge n. 288 del 2000;

- in relazione all'articolo 17 dell'Accordo, si forniscono rassicurazioni circa il fatto che da esso non discendono effetti finanziari, poiché l'eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle prestazioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole generali che disciplinano l'erogazione di prestazioni a coloro che si iscrivono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani;
- con specifico riguardo all'articolo 17, paragrafo 3, dell'Accordo, si evidenzia che la stipula degli accordi complementari ivi previsti conferisce al personale dell'ICGEB e ai loro familiari la facoltà di iscriversi al Servizio sanitario nazionale e di beneficiare dei servizi da esso forniti, atteso che, sulla scorta di quanto previsto dall'ordinamento nazionale in materia sanitaria, i dipendenti delle Organizzazioni internazionali, aventi sede in Italia, non hanno titolo all'iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale. L'iscrizione comporta il versamento di un contributo correlato al reddito complessivo conseguito l'anno precedente. Pertanto, tale previsione non è suscettibile di determinare oneri finanziari a carico dell'erario, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

***(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, che dispone l'incremento di due unità della dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute, nel prendere atto che il relativo onere risulta compensato dalla contestuale riduzione di sette posizioni dirigenziali di livello non generale nel medesimo organico, richiede, tuttavia, i prospetti di computo degli effetti "indotti", in relazione agli oneri riflessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato.

Con riguardo all'articolo 5, commi 2-4, laddove si prevede anche un interpello *ad hoc* ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassazione, per un massimo di sessanta giorni, fermo restando che il comparto "Funzioni centrali" annovera, ad oggi, regimi contrattuali sensibilmente differenti, sottolinea che la norma reca una specifica clausola derogatoria di un principio generale previsto dall'ordinamento del pubblico impiego e della prassi applicativa di tale istituto per cui l'amministrazione interessata all'utilizzo della risorse sarebbe tenuta alla corresponsione della quota del trattamento economico accessorio. In tal senso, dovendo ritenersi che gli oneri connessi al lavoro "straordinario" (a tutti gli effetti rientrante tra gli elementi retributivi del trattamento economico cosiddetto "accessorio") dei dipendenti distaccati debbano restare a carico delle amministrazioni di appartenenza, andrebbe assicurato che i conseguenti oneri siano sostenibili a carico dei rispettivi stanziamenti ordinari. Altresì, andrebbe confermato che le amministrazioni di appartenenza possano anche far fronte ai fabbisogni derivanti dal distacco/comando di personale.

In merito all'articolo 7, relativo all'incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per far fronte alla crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata solo fino a tale anno. Altresì, per i profili di copertura, evidenzia che l'utilizzo di stanziamenti a bilancio senza una formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa non risulta conforme alle regole di copertura previste

dalla legge di contabilità.

Per quanto attiene all'articolo 8, recante disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, chiede elementi volti ad escludere che il complesso delle operazioni di trasferimento di immobili previste dalla norma comporti un depauperamento del patrimonio delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 265 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione una nota istruttoria finalizzata ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2169-A) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) richiama gli emendamenti accantonati e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile incidenza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e 2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri. Occorre valutare la proposta 4.104 (testo 2), sui limiti all'esercizio dell'attività odontoiatrica in forma societaria, che rispetto al testo base prevede un periodo transitorio di ventiquattro mesi per l'adeguamento alle limitazioni introdotte.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire gli elementi istruttori necessari a fornire risposta ai rilievi della relatrice.

Interviene la senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), che si sofferma sulla portata normativa e finanziaria dell'emendamento 4.104 (testo 2), ribadendo la contrarietà del proprio Gruppo già espressa sulla prima versione della proposta emendativa.

Al riguardo, paventa le difficoltà applicative, sia di carattere economico sia lavorativo, derivanti dall'eventuale approvazione della proposta, senza poi dimenticare l'incongruenza tematica dell'emendamento rispetto al contenuto tipico del disegno di legge in esame.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda che, in questa sede, la Commissione bilancio deve limitare il proprio esame ai profili di ordine finanziario, senza entrare nel merito delle proposte emendative. D'altra parte, rileva come la previsione di un periodo transitorio di ventiquattro mesi per l'adeguamento della forma societaria costituisca una garanzia più che sufficiente a salvaguardare la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**

(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento, rammentando che è rimasta in sospeso la valutazione della proposta 1.0.1 (testo 2).

A tale riguardo, sulla base della disamina della documentazione presentata dal Governo e dei decreti ministeriali sul riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rappresenta la necessità di garantire la corretta programmazione delle risorse del FUS, salvaguardandone il carattere programmatico annuale o biennale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, per quanto di competenza, una valutazione non ostativa sull'emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) prospetta la possibilità di accompagnare il parere non ostativo sull'emendamento all'inserimento di una osservazione finalizzata a salvaguardare la corretta programmazione delle risorse del FUS.

Nel concordare con il Presidente, la relatrice [BOTTICI](#) (M5S) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si raccomanda che il riparto delle risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo avvenga secondo le procedure e in base alla programmazione triennale prevista dalla legge 30 aprile 1985, n. 163."

Posta ai voti, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## 1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 530 (pom.) del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 29 MARZO 2022**  
**530ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1228-A\)](#) *Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dalla relatrice.

**[\(2533\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sugli emendamenti. Seguito e sospensione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga gli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 24 marzo 2022 e illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti riferiti all'articolo 1, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 1.85, 1.96 e 1.106. Osserva poi che risulta necessario acquisire

la relazione tecnica sulle proposte 1.86 (testo 2), 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3. Occorre altresì valutare, anche attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, le proposte emendative 1.1, 1.5, 1.17 (identico a 1.18 e 1.19), 1.22 e 1.41 (identico a 1.42) segnalati dal Governo. Analogamente, rileva che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.5 (testo 2) e 1.41 (testo 2). Osserva poi che occorre valutare la portata finanziaria dei seguenti emendamenti: 1.2 (che prevede che le regioni e le province autonome possano avvalersi di un comitato tecnico-scientifico da loro nominato); 1.32 (che specifica i contenuti dei piani regionali di intervento); 1.54 e 1.54 (testo 2) (che introducono ulteriori contenuti e finalità dei piani regionali di intervento); 1.55 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58, 1.59, 1.60, 1.60 (testo 2), 1.61, 1.62 (identico all'1.63), 1.62 (testo 2), 1.64, 1.65 e 1.66 (che intervengono sulla disciplina riguardante i soggetti di cui le regioni si avvalgono per l'attuazione del piano); 1.67 (analogo a 1.68, 1.69, 1.70, 1.71 e 1.72) che interviene sulla disciplina relativa al controllo delle specie di fauna selvatica, disponendo altresì modalità di avvalimento del personale di altre strutture; 1.73, in base al quale le regioni autorizzano i proprietari e i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture a svolgere le attività di cattura o abbattimento della specie cinghiale; 1.77, in base al quale le regioni adottano provvedimenti per incaricare altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano regionale; 1.78 (analogo a 1.79 e 1.80), nonché gli identici 1.78 (testo 2) e 1.80 (testo 2) riguardanti l'attivazione di approfondimenti diagnostici sui cinghiali abbattuti; 1.81 sulle comunicazioni di dati raccolti durante le attività ispettive; 1.86 (identico a 1.87) che dispone che la realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi riguardi le strutture delimitanti, anziché le recinzioni; 1.88 che aggiunge, alle recinzioni, le strutture delimitanti, ai fini della realizzazione in deroga ai regolamenti edilizi; 1.89 (identico a 1.90) che aggiunge al comma 7 dell'articolo 1 il riferimento al rispetto delle norme necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico; 1.104 sull'attivazione di campagne di informazione sull'etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria; 1.105 sull'attivazione di campagne di informazione sulla funzione del lupo; 1.107 sul rafforzamento dell'attività antibraconaggio. Rileva che occorre, altresì, valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.27 (testo 2), 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.33, 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.48, 1.49 e 1.50, in relazione alla compatibilità con gli interventi eventualmente attesi in sede comunitaria. Osserva che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.14 (testo 2), 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.1000, 1.2000 e 1.3000.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, rileva che sembra comportare maggiori oneri la proposta 2.26. Segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.4 (testo 2), 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.24, 2.35, 2.0.1 e 2.0.2. Fa presente che occorre poi valutare, in relazione alle funzioni ed ai compiti del Commissario straordinario, la portata finanziaria degli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 2.14, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34. Analogamente, occorre valutare gli identici emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.2 (testo 2). Rileva poi che non vi sono osservazioni sugli emendamenti 2.100 e 2.200.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, rileva che comporta maggiori oneri la proposta 5.1 e che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sulle proposte 1.85, 1.96, 1.106, in quanto tali emendamenti comportano nuovi o maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Con riguardo all'emendamento 1.86 (testo 2), esprime un avviso contrario, sottolineando che la proposta non è correttamente formulata e rinviando, per approfondimenti sul punto, alla disamina dell'emendamento 2.4 (testo 2) vertente sullo stesso tema.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.99, 1.100, 1.0.2 e 1.0.3, sottolineando la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Con specifico riguardo all'emendamento 1.0.3, fa presente che l'articolo 3, comma 6-*quater*,

del decreto-legge n. 228 del 2021 ha già previsto la proroga dei versamenti fiscali oggetto della proposta emendativa in esame, con la conseguenza che l'adozione di una nuova norma di contenuto analogo potrebbe ingenerare difficoltà applicative.

Con riguardo agli emendamenti 1.1, 1.5, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.41 e 1.42, formula altresì un avviso contrario per assenza di relazione tecnica ovvero per maggiori oneri non correttamente quantificati né coperti.

Sulle proposte 1.5 (testo 2) e 1.41 (testo 2) formula un avviso non ostativo.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) chiede i motivi dell'avviso contrario espresso sugli identici emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

La sottosegretaria SARTORE rileva come tali proposte siano suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate, rendendosi necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

Sulle proposte 1.2, 1.32, 1.54 e 1.54 (testo 2) formula poi un avviso contrario in assenza di relazione tecnica.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa la contrarietà espressa sull'emendamento 1.54 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica da integrarsi con ulteriori elementi che possano consentire di verificare l'effettiva neutralità finanziaria della proposta. Con riferimento poi ai severi e rigorosi controlli per debellare eventuali allevamenti clandestini e verificare la presenza dei requisiti sanitari e di sicurezza che si intendono prevedere al comma 4 dell'articolo 1, risulta necessario integrare la relazione tecnica anche con gli elementi che potrà fornire il Ministero della salute, al fine di suffragare la clausola di invarianza finanziaria prevista all'articolo 5.

Successivamente, esprime un avviso contrario sulle proposte 1.55 (testo 2), 1.56, 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.58, 1.59 e 1.60 per assenza o per inidoneità della relazione tecnica.

Relativamente all'emendamento 1.55 (testo 2), con riferimento alle attività di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo, da parte del Comando delle unità forestali dell'Arma dei carabinieri, nonché dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, evidenzia la necessità di integrare la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, dal momento che la medesima relazione si limita a fornire elementi sulle polizie locali e deve quindi essere integrata, al fine di fornire assicurazioni circa l'invarianza della proposta emendativa anche per gli altri soggetti coinvolti, incluse le aziende sanitarie.

Con riguardo all'emendamento 1.60 (testo 2), fa presente che è in corso di verifica la relazione tecnica pervenuta dal Ministero dell'interno.

Circa gli emendamenti 1.61, 1.62 (testo 2), 1.65 e 1.66, rileva altresì l'assenza di idonea relazione tecnica.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.62, 1.63 e 1.64.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) si sofferma sull'emendamento 1.54 (testo 2) e sulle ulteriori riformulazioni, richiamando la necessità di un metodo di valutazione coerente rispetto alla portata delle proposte emendative.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*), pur prendendo atto dell'istruttoria in corso sull'emendamento 1.60 (testo 2), ritiene tuttavia singolare l'avviso contrario espresso sull'emendamento 1.60, che si limita a modificare il testo del decreto-legge inserendovi un riferimento alle guardie metropolitane e alle guardie regionali che risulta inevitabile laddove, in luogo delle province, la competenza spetta alle città metropolitane e alle regioni.

La sottosegretaria SARTORE, nel richiamare la normativa prevista dall'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica, fa presente che l'emendamento 1.60 appare lacunoso in ordine alle risorse umane strumentali e finanziarie necessarie per l'espletamento dell'attività posta in capo alle guardie regionali e metropolitane.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) ritiene che, qualora l'invarianza finanziaria valga per l'attività delle guardie provinciali, analogamente dovrebbe valere anche per l'attività delle guardie regionali e metropolitane, trattandosi delle stesse funzioni.

Il PRESIDENTE, su richiesta della relatrice Rivolta, prospetta l'accantonamento degli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2) e 1.62 (testo 2).

Successivamente, la rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti all'articolo 1 indicati dalla relatrice, fatta eccezione per gli emendamenti 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.81, 1.89, 1.90, 1.26, 1.27, 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.43, 1.14 (testo 2), 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.1000, 1.2000 e 1.3000 sui quali l'avviso è non ostativo.

Passando alla disamina degli emendamenti all'articolo 2 indicati dalla relatrice, formula un avviso contrario per maggiori oneri o per assenza di relazione tecnica su tutte le proposte, fatta eccezione per gli emendamenti 2.3, 2.5, 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.100 e 2.200, sui quali formula un avviso non ostativo.

Sull'emendamento 2.4 (testo 2), subordina l'avviso non ostativo a una proposta di riformulazione di cui dà lettura, ferma restando comunque l'opportunità di tenere momentaneamente accantonato il parere su tale proposta emendativa, al fine di acquisire un'integrazione della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della proposta di riformulazione avanzata dalla rappresentante del Governo, condivide l'opportunità di tenere prudenzialmente sospesa la valutazione sull'emendamento 2.4 (testo 2).

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) chiede chiarimenti circa la valutazione contraria espressa sugli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

La rappresentante del GOVERNO fornisce le motivazioni richieste, ribadendo la necessità di acquisire una relazione tecnica che dimostri l'invarianza finanziaria di tali proposte. Prospetta peraltro la possibilità di valutare una riformulazione di tali proposte emendative, presso le Commissioni di merito, anche attraverso l'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Su richiesta del senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

Successivamente, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti agli articoli 4 e 5 indicati dalla relatrice, per maggiori oneri ovvero per assenza di relazione tecnica.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 marzo relativi al disegno di legge in titolo, nonché gli ulteriori emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.85, 1.86,

1.86 (testo 2), 1.87, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.35, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.5 (testo 2), 1.14 (testo 2), 1.26, 1.27, 1.27 (testo 2), 1.33 (testo 2), 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41 (testo 2), 1.43, 1.62, 1.63, 1.64, 1.74 (testo 2), 1.75 (testo 2), 1.78 (testo 2), 1.80 (testo 2), 1.81, 1.89, 1.90, 1.1000, 1.2000, 1.3000, 2.1 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3, 2.5, 2.100 e 2.200.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34."

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

**(2462) Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di chiedere conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 2, che semplifica il controllo di gestione per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. Segnala poi che non vi sono osservazioni sulle restanti disposizioni del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE conferma la natura ordinamentale dell'articolo 2, esprimendo quindi un avviso di nulla osta sul provvedimento in titolo.

La relatrice [TESTOR](#) (L-SP-PSd'Az) propone quindi l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, viene approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta, avvertendo che questa riprenderà una volta acquisiti dal Governo gli elementi istruttori necessari per completare l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 2533.

Prende atto la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 14,35, riprende alle ore 16,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame precedentemente sospeso.

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, nella precedente parte della seduta, era rimasta in sospenso la valutazione degli emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.60 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.4 (testo 2), 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 1.60 (testo 2), in quanto il Ministero dell'interno ha fornito rassicurazioni circa il fatto che la proposta fa riferimento a competenze già svolte, a legislazione vigente, dalla polizia locale. Per quanto riguarda l'emendamento 2.4 (testo 2), ribadisce l'avviso non ostativo condizionato alla modifica precedentemente illustrata.

Altresì, esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 2.31, purché modificato sulla base di una proposta di riformulazione di cui dà lettura.

Sui restanti emendamenti accantonati formula un avviso contrario.

Altresì, a rettifica degli avvisi resi nelle precedenti sedute, esprime un avviso contrario anche sulle proposte 1.75 e 1.75 (testo 2).

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva come l'emendamento 1.75 (testo 2) rivesta un carattere sostanzialmente ordinamentale, limitandosi ad autorizzare le guardie provinciali ad acquisire e detenere strumenti di ausilio alle attività di controllo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) ritiene che l'emendamento in questione, ferma restando le valutazioni di merito, rivesta anche un carattere finanziario, in quanto l'acquisizione richiede disponibilità finanziarie.

La rappresentante del GOVERNO osserva come la valutazione compiuta del suddetto emendamento richiederebbe apposita relazione tecnica, al fine di verificare l'impatto in termini finanziari della suddetta acquisizione di strumenti di ausilio alle attività di controllo.

Il senatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) si sofferma sull'emendamento 1.54 (testo 2), ritenendolo privo di effetti onerosi, in quanto esso si limita a specificare i contenuti del piano di contrasto della peste suina di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*) osserva come il contenuto dell'emendamento 1.54 (testo 2), nella parte finalizzata a contrastare gli allevamenti abusivi, sia riproduttivo di norme vigenti.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento in oggetto rechi comunque un'estensione dell'ambito applicativo del piano di contrasto alla peste suina e, comunque, sia tale da poter essere oggetto, presso le Commissioni di merito, di una possibile riformulazione volta a precisarne la portata applicativa.

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2), 1.62 (testo 2), 2.32, 2.33 e 2.34.

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.60 (testo 2).

A rettifica del parere precedente reso, la Commissione esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.75 e 1.75 (testo 2).

Sull'emendamento 2.4 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la seguente:

"Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi, a tal fine, delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nei limiti dell'importo complessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato."

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica".

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

"Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."

Sull'emendamento 2.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale," siano inserite le seguenti: "nonché può avvalersi di

una rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, competente per territorio,".

Posta ai voti, la proposta risulta approvata.

**(2533) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

La relatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, identici a quelli già esaminati per le Commissioni di merito.

A tale riguardo, propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:

- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla peste suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.17, 1.18, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.48, 1.49, 1.50, 1.54, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.75, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.0.2, 1.0.3, 2.1, 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.0.1, 2.0.2, 4.0.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7.

Sull'emendamento 2.31, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale," siano inserite le seguenti: "nonché può avvalersi di una rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino, competente per territorio,".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere avanzata dalla relatrice risulta approvata.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto del Governo n. 369 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1228  
**XVIII Legislatura**

---

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

**approvato con il nuovo titolo**

"Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 419](#)

29 marzo 2022

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza si rimette alla relazione scritta.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. 1 e 2, *testo della Commissione*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 198, contrari 0, astenuti 13, votanti 211, presenti 212.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 419 del 29/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 419a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 29 MARZO 2022

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,  
indi del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,40).

Si dà lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che, all'inizio della seduta, il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Dimissioni della senatrice Clotilde Minasi

**PRESIDENTE.** La senatrice Clotilde Minasi, con lettera pervenuta in data 23 marzo 2022, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di senatore, optando per la carica di assessore alle politiche sociali della Regione Calabria. Trattandosi di un caso di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, il Senato non può che prenderne atto.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è autorizzata a convocarsi immediatamente per procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato avente titolo ad essere proclamato in sostituzione della senatrice Minasi.

#### Sui lavori delle Commissioni 3a e 4a riunite

**CASTALDI (M5S).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, intervengo solo per chiarire a chi non ha partecipato alla seduta delle Commissioni riunite esteri e difesa. Le chiedo, inoltre, di intervenire con la Presidenza del Senato o addirittura con la Giunta del Regolamento.

Ci troviamo davanti a un ordine del giorno, presentato dalla senatrice Rauti, che prende un impegno molto pesante, che riguarda ben 15 miliardi da spendere nel prossimo anno e mezzo (e da trovare nel bilancio dello Stato per il prossimo anno e mezzo). Vi è la volontà del Governo di accoglierlo e la non volontà della Presidenza della Commissione di porlo ai voti.

Siccome c'è stata una richiesta, da parte di molti senatori del nostro Gruppo e probabilmente, in maniera silente, anche da parte di altri senatori, che vorrebbero esprimersi su quest'ordine del giorno, le chiedo se ci può dare un'interpretazione che sia utile, oggi, nel futuro e sempre, rispetto al proponente di un ordine del giorno. Il Regolamento parla chiaro: l'ordine del giorno non è nelle mani del proponente, ma - a mio parere - dell'Assemblea, che in quel momento lo valuta, e del Governo. Pertanto, dev'essere permesso ai senatori di esprimersi rispetto alle volontà, in questo caso nefaste, di quest'ordine del giorno. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. La ringrazio, senatore. Riferirò al Presidente del Senato, che più di me è legittimato ad esprimersi. Devo dire, per la verità, che l'ordine del giorno non impegna a spendere quella cifra che lei ha riportato entro una data specifica; lo dico perché ero presente in Commissione. (*Commenti*).

Tuttavia, lei non è entrato nel merito dell'ordine del giorno, ma ha posto una questione di Regolamento, che deferisco doverosamente al Presidente del Senato, cui spetterà dare una valutazione.

#### **Sull'ordine dei lavori Inversione dell'ordine del giorno**

**PARENTE** (*IV-PSI*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PARENTE** (*IV-PSI*). Signor Presidente, le Commissioni riunite 9a e 12a stanno procedendo alla votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2533, di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana. Abbiamo votato finora circa 30 emendamenti, ma, considerando che in totale sono 178 e che dobbiamo ancora ricevere alcuni pareri dalla Commissione bilancio, ritengo che avremmo bisogno di due ulteriori ore di lavoro. Potremmo anche finire prima, ma per prudenza chiedo altre due ore di tempo.

**PRESIDENTE**. Alla luce della richiesta della presidente Parente, con l'accordo dell'Assemblea propongo di procedere all'inversione dell'ordine dei lavori e passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

La presidente Parente è autorizzata a convocare le Commissioni riunite 9a e 12a anche durante lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sul disegno di legge che ci apprestiamo ad esaminare, purché i senatori siano presenti in Aula al momento del voto.

**Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:**

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival (Relazione orale) (ore 16,48)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1228.

Il relatore facente funzioni, senatore Nencini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

**NENCINI**, *f. f. relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che riguarda il Pistoia Blues Festival è un lavoro che è stato largamente discusso e condiviso nella Commissione che ho il privilegio di presiedere.

Il senatore Cangini ha svolto un lavoro da par suo. Mi rimetto quindi alla relazione, che ho condiviso e che la Commissione, a sua volta, ha condiviso con il suo relatore.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Non essendo ancora decorso il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 17.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17).*

### **Senato, composizione**

**PRESIDENTE.** Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Calabria a seguito delle dimissioni della senatrice Clotilde Minasi, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la predetta senatrice è Fausto De Angelis.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Fausto De Angelis. Complimenti senatore. *(Applausi)*.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

### **Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1228 (ore 17)**

**PRESIDENTE.** Colleghi, essendo trascorso il termine di preavviso di venti minuti, procediamo alla votazione degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1. *(Brusio. Proteste)*.

Mi viene segnalato che c'è un problema tecnico, determinato dalla necessità di inserire il nominativo del nuovo senatore, appena proclamato. In attesa che il problema venga risolto, annullo la votazione.

Mi comunicano che l'inconveniente tecnico è superato.

Indico nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**LA PIETRA** *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LA PIETRA** *(FdI)*. Signor Presidente, signori membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, non posso certo nascondere la soddisfazione per la discussione oggi in quest'Aula di un disegno di legge, a mia prima firma, che riguarda una manifestazione fortemente legata al territorio, provvedimento per il quale ho anche l'onore di intervenire in dichiarazione di voto a nome del mio Gruppo: parliamo della modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del «Pistoia Blues Festival».

Vorrei esprimere soddisfazione e gratitudine a tutta la 7a Commissione del Senato per la sensibilità dimostrata nell'affrontare l'argomento, che apre sicuramente un'ulteriore riflessione sulle innumerevoli manifestazioni che costituiscono un enorme patrimonio culturale e musicale nazionale e che, se messe in rete, possono rappresentare un enorme volano non solo culturale, ma anche economico e occupazionale e un'ulteriore fonte di sviluppo per ogni singolo territorio.

Permettetemi di ringraziare i colleghi Iannone e Barbaro, che hanno svolto un ottimo lavoro anche in fase emendativa per supportare l'iter del disegno di legge. Rivolgo altresì un ringraziamento al relatore, senatore Cangini, che, con sensibilità e senso istituzionale, ha gestito i lavori della

Commissione, e ancora un ringraziamento particolare al presidente della Commissione, senatore Nencini, che ha preso a cuore il disegno di legge tanto da volerlo sottoscrivere a sua volta, a dimostrazione dell'importanza di una manifestazione che, con i suoi quarant'anni di attività, ha un valore non solo nazionale, ma anche internazionale per la qualità musicale che esprime.

Da ultimo - ma non ultimo - rivolgo un ringraziamento ai colleghi senatori che con me hanno sottoscritto il disegno di legge: dal collega Iannone al senatore Vescovi, dalla senatrice Masini alla sottosegretario Bini, al senatore Ferrara e, in ultimo, ai colleghi Mallegni e Floris, che pure hanno aggiunto la firma al provvedimento, a dimostrazione della trasversalità politica che ha sostenuto questa iniziativa.

Voglio altresì sottolineare come in questo momento particolarmente difficile sia importante porre attenzione anche ad aspetti apparentemente più marginali, ma che rappresentano, invece, un segnale di normalità e di attenzione ad un mondo che può essere - anzi lo è - uno "strumento" di comunicazione fra i popoli.

Il Pistoia Blues Festival è nato nel 1980 e la sua parabola lunga quarant'anni lo ha portato a essere il festival *blues* più importante d'Europa e uno dei primi nel mondo. Dalla prima edizione a oggi, ha rappresentato un punto di riferimento per i grandi artisti internazionali in Italia, coniugando la qualità e la ricerca musicale alla specificità del territorio e, in particolare, al paesaggio e all'accoglienza turistica tipica della Regione Toscana, di cui ad oggi è il festival musicale con la storia più lunga e significativa.

Dalla prima edizione ad oggi, gli scopi principali di questa manifestazione sono sempre stati principalmente due: promuovere il territorio, Pistoia, la Toscana e l'Italia come *location* ideale per la grande musica internazionale; promuovere la musica *blues* come uno straordinario patrimonio culturale, che ha generato nelle sue ramificazioni e sviluppi tutta la musica contemporanea.

Il Pistoia Blues è stato caratterizzato finora da una straordinaria continuità, come dicevo, che lo ha reso per quarant'anni protagonista di primissimo piano nel panorama nazionale dei festival. Tutte le edizioni hanno presentato *cast* stellari e negli anni nulla è stato perso rispetto al suo *standing* nazionale e internazionale, rimanendo quindi un punto di riferimento per il pubblico, per la stampa, per gli artisti affermati e per quelli emergenti. Il festival ha quindi promosso per quarant'anni senza interruzione il territorio, il turismo e lo stile di vita italiano attraverso concerti e incontri tutti collegati al mondo del *blues*, ma soprattutto attraverso il suo linguaggio diretto e ricco di umanità, che richiama valori come il rispetto, la fratellanza e la convivenza. Mai come adesso è importante questo messaggio. Oltre a questo è importante sottolineare che il Pistoia Blues svolge attività formative e di *scouting* rivolte alle giovani generazioni di artisti. Con questo scopo, infatti, nasce agli inizi degli anni Novanta Obiettivo BluesIn, in cui si selezionano ogni anno i musicisti emergenti che parteciperanno all'edizione successiva del Pistoia Blues. Esso rappresenta un traguardo prestigioso per molti musicisti, che vogliono fare della propria passione e del talento una professione.

Obiettivo BluesIn è nato nel 1993, a fianco della manifestazione, quindi per valorizzare i nuovi talenti italiani in ambito musicale, e costituisce una delle attività stabili e prioritarie della manifestazione; con iscrizione gratuita, conta mediamente ogni anno fra le 500 e le 600 adesioni e sceglie i vincitori che suoneranno nel palco principale del festival, uno per ciascuna area geografica italiana (Centro, Sud e Nord), attraverso selezioni dal vivo che si svolgono nella rete dei locali aderenti all'iniziativa.

Partecipare quindi al Pistoia Blues con Obiettivo BluesIn è una vera e propria vetrina che, oltre a offrire la possibilità di suonare su un palco prestigioso davanti a un grande pubblico, presenta gli artisti vincitori a una selezionata rappresentanza di organizzatori e operatori del settore musicale italiano ed europeo ospiti del festival. I vincitori dell'Obiettivo BluesIn hanno anche l'opportunità di essere inseriti nella *compilation* dedicata al Festival Pistoia Blues Generation. C'è quindi una particolare attenzione ai giovani. Si tratta di una vera istantanea di nuovi talenti *rock* e *blues* del panorama italiano, con una selezione delle migliori e più rappresentative *band* che hanno partecipato al concorso degli ultimi anni; un'occasione - ripeto - irripetibile per i giovani.

Questo provvedimento legislativo - mi avvio a concludere, signor Presidente - significa far fare un ulteriore salto di qualità nelle modalità organizzative e un consolidamento della manifestazione,

finalizzati ad ottenere una rinnovata capacità di programmazione e di prospettive: da una parte, si valorizza il patrimonio storico e culturale che il festival ha rappresentato; dall'altra, si permette alla manifestazione di estendere le proprie attività e di coinvolgere altri soggetti in ambito nazionale e internazionale, di valorizzare le esperienze e ampliare le attività promozionali.

Esso rappresenta un riconoscimento non solo a una grande manifestazione, ma a un'intera comunità che in quarant'anni si è stretta intorno a essa diventandone un tutt'uno, durante non solo i giorni di luglio ma tutto l'anno, quando tutta la città diventa un grande palco con le sue piazze, i suoi vicoli del centro storico e i tanti locali che accolgono gli artisti, facendo respirare un'atmosfera grazie alle tante iniziative che coinvolgono tutti.

Per questi motivi e per tanti altri che il tempo non mi permette di illustrare a fondo, dichiaro il voto favorevole e convinto del Gruppo Fratelli d'Italia e la mia personale soddisfazione. Ringrazio l'Assemblea del Senato. (*Applausi*).

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, il provvedimento che ci apprestiamo a votare oggi ha un forte significato simbolico che va al di là del suo contenuto, ovviamente rilevante. Proverò a raccontarlo in pochi minuti.

Come sappiamo - lo abbiamo ricordato oggi e lo leggiamo nella stessa relazione illustrativa del provvedimento - questo è uno dei principali festival *blues* a livello internazionale e vanta un progresso degno di nota: la sua nascita risale al 1980 e in questi quarant'anni, grazie al contributo di preziosi artisti del panorama nazionale e internazionale, ma anche grazie alla cura della qualità e della ricerca artistica musicale, è riuscito a guadagnarsi il primato di festival musicale più importante d'Europa, oltre ad avere una delle storie più lunghe e significative. Esso rappresenta un'occasione allo stesso tempo di promozione della città organizzatrice - ma anche della Toscana e dell'Italia nel suo complesso - come *location* ideale per la grande musica internazionale, e di una preziosa forma di arte e cultura qual è il *blues*.

L'iniziativa costituisce in particolare - da un lato - uno dei maggiori riferimenti per i principali interpreti di tale genere musicale a livello mondiale e - dall'altro - un momento di promozione e di valorizzazione degli artisti emergenti. Molti artisti noti scelgono questo importante palcoscenico per tornare sulla scena dopo anni di allontanamento: penso - ad esempio - al cantante Paolo Nutini, che ha recentemente scelto proprio questa manifestazione per il suo ritorno dopo sette anni. Ma la lista degli artisti è davvero molto lunga.

Entrando più nel dettaglio, il disegno di legge nel testo originario si componeva di un solo articolo, con cui veniva riconosciuto al solo Comune di Pistoia un contributo annuale con la finalità di sostenere e valorizzare proprio il Pistoia Blues Festival. Ma, grazie al lavoro prezioso che è stato fatto in 7a Commissione, di cui mi onoro di far parte, si è arrivati ad ampliare la platea dei beneficiari di un contributo economico, includendo un'altra manifestazione importante che si tiene a Berchidda in Sardegna. Sto parlando del Time in Jazz, conosciuto a livello nazionale e internazionale per essere uno dei più importanti festival musicali. La peculiarità di questo festival sta nella stretta commistione tra arti: si tratta non solo di un festival musicale, ma anche di una manifestazione che abbraccia molte altre arti. Questo perché, all'interno del suo programma, uno spazio significativo è dedicato alle arti visive, al cinema, alla danza, al teatro e alla letteratura. Questo festival rappresenta, insomma, uno dei luoghi per antonomasia in cui tutte le arti sono chiamate a esprimersi e dove la commistione tra questo e l'altro rappresenta davvero qualcosa in più per lo spettatore. Bene dunque la scelta che è stata fatta e colgo l'occasione per ringraziare i colleghi della 7a Commissione, il relatore Cangini, il presidente Nencini e il Governo, la sottosegretaria Borgonzoni, per l'impegno dimostrato in questi mesi.

Veniamo però alla suggestione con cui ho aperto il mio intervento, ossia il valore simbolico del disegno di legge in esame. Credo che, accanto all'indubbia rilevanza di un contributo economico per la valorizzazione di due importanti festival musicali per la nostra Italia, ci sia finalmente una scelta di campo, cioè investire economicamente in manifestazioni, includendo finalmente tra i festival musicali e operistici italiani anche le orchestre giovanili italiane, di assoluto prestigio internazionale. Significa

quindi avere una precisa direzione, quella della valorizzazione della cultura e delle arti. L'Italia può vantare un patrimonio artistico e culturale invidiabile e queste manifestazioni finalmente ne fanno parte a pieno titolo. Molto spesso ci dimentichiamo di tali ricchezze, ma nello stesso tempo ci dimentichiamo del fatto che, per continuare ad esistere, devono necessariamente avere concreti aiuti economici. Insomma, quello che cerchiamo di fare con questo provvedimento ne è la prova.

Investire in detti campi non è un dispendio di energie, ma è una scelta doverosa. Lo è ancora di più oggi, dopo una pandemia e dopo la tragedia ulteriore che stiamo purtroppo vivendo tuttora. Abbiamo bisogno anche di ridare respiro a settori come la cultura, il teatro, il cinema, i musei e i festival, che hanno dovuto mettere in *standby* un periodo decisamente troppo lungo per la loro attività. Ben vengano questi provvedimenti di genere con contributi effettivi.

Per questo esprimo convintamente il voto favorevole di Italia Viva-PSI. (*Applausi*).

[MARILOTTI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARILOTTI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge in discussione novella l'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, inserendo, nell'ambito della platea delle fondazioni sinfoniche già destinatarie di un contributo straordinario da parte dello Stato, anche i Comuni di Pistoia e di Berchidda, per due festival di assoluto pregio: il Pistoia Blues Festival e il Time in Jazz.

È un riconoscimento importante che fa seguito all'inserimento di Umbria Jazz nel *pantheon* delle più prestigiose rassegne lirico-sinfoniche italiane e segno di attenzione verso generi musicali che attraggono l'interesse di un numero sempre crescente di cittadini.

Il Pistoia Blues Festival, nato nel 1980, è uno dei principali festival *blues* a livello internazionale; un punto di riferimento per i grandi interpreti mondiali di questo genere e, allo stesso tempo, un momento importante di valorizzazione di artisti emergenti. La città di Pistoia, così come l'intero territorio, è protagonista di questo festival, che, oltre alla musica, coglie l'occasione per offrire ai tanti partecipanti le bellezze artistiche e architettoniche testimoniate dalla Toscana, nonché le delizie della sua cucina. Di questo hanno già parlato il senatore La Pietra e la senatrice Sbröllini.

Vorrei dare invece qualche informazione sul Time in Jazz, che dagli anni giovanili accompagna le mie estati sarde e arricchisce la mia cultura musicale, così come quella di tantissime altre persone provenienti da ogni parte d'Europa e del mondo. Dal 1988 ogni estate a Berchidda, piccolo centro alle pendici del monte Limbara, va in scena un evento imperdibile, con un'eco di portata internazionale. Lo caratterizzano spettacoli e concerti lungo le strade del paese, dall'alba al tramonto. L'animatore fisico e culturale di questo evento è Paolo Fresu, trombettista e compositore *jazz* tra i più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Questo piccolo paese della Sardegna, lontano dalla rotta dei principali festival europei, è riuscito a mettere insieme il meglio di quello che una manifestazione musicale del genere dovrebbe proporre, unendo il locale e il globale; facendo incontrare persone e facendo vivere loro le emozioni della cultura diffusa, dell'arte che riesce a sublimare trasversalità, grande talento artistico, fantasia, originalità, emozione, poesia, regalando al mondo anche il buon vino e il buon cibo della ospitale Sardegna.

Se scorrete le locandine degli ultimi vent'anni di Time in Jazz, vedrete che hanno partecipato e si sono incontrati tanti musicisti dalle culture e dagli stili diversi. È anche per questo che il festival è speciale ed è un grande catalizzatore di musica e cultura italiana e internazionale. All'interno della magia di Time in Jazz vive tanta gente, si parla di poesia, di brezza serale che si alza e viene giù dal Nord, un pochino prima che il concerto cominci. C'è il treno che porta da Olbia a Berchidda; si fondono le trombe, i violini, i sassofoni, le fisarmoniche, le *jam session* fino a tarda notte; le persone cantano, ballano, si divertono e seminano amore per la cultura, l'arte e il bello.

Dal 2008 Time in Jazz porta avanti anche il Green Jazz, un importante progetto di sensibilizzazione ecologica, che mira a ridurre l'impatto del festival sull'ambiente e sulle risorse naturali del territorio attraverso la realizzazione di eventi e progetti incentrati su alcune delle più attuali tematiche ambientali, con un forte impegno verso la sostenibilità; con l'inaugurazione di un ciclo tematico dedicato ai quattro elementi naturali (acqua, aria, terra e fuoco) e con la creazione di una serie di iniziative concrete collegate ai temi del risparmio energetico, dell'utilizzo delle energie alternative,

della differenziazione dei rifiuti, dell'abbattimento della CO2. Time in Jazz riesce nel compito di unire culture, di fare da ponte tra la sensibilità e i movimenti musicali che crescono nel Mediterraneo allargato, restituendo alla Sardegna la sua antica centralità, non solo geografica. Il festival, grazie alla sensibilità del suo fondatore, oltre che a quella di tanti altri che a lui in questi anni si sono uniti, guarda alle sonorità della Penisola iberica, del Nord Africa, del Sud Europa, del mondo slavo e di quello arabo.

Da ultimo vorrei parlare del Time to children, un festival nel festival dedicato all'infanzia, con attività didattiche propedeutiche alla musica; un *campus* estivo di due settimane dedicato ai bimbi, alle bimbe e alle famiglie, con attività legate a musica, linguaggi artistici, natura, territorio e socialità, con un'attenzione particolare all'inclusione e alla diversità.

Berchidda e gli altri paesi che costituiscono un circuito ogni anno rinnovato, ampliato e rigenerato, assorbono le influenze musicali e culturali che ci danno appuntamento in Sardegna e le distribuiscono, nel corso del resto dell'anno, a tutti coloro che vogliono aprire il proprio animo e la propria sensibilità alla bellezza delle arti che, incontrandosi, insieme crescono e seminano il germe della cultura come strumento di integrazione e pace.

Il provvedimento che stiamo discutendo è un ottimo strumento per riconoscere e dare certezze a grandi operazioni culturali che fanno onore all'Italia e alla sua tradizione. In questo quadro, l'inserimento di Time in Jazz e del Pistoia Blues Festival tra i festival nazionali meritevoli di sostegno è un ottimo investimento.

Per questi motivi, preannuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

[MALLEGGNI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALLEGGNI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il provvedimento in esame, di cui è primo firmatario il collega La Pietra e a cui mi onoro di aver aggiunto anche le firme mia e del collega Floris, è estremamente importante e significativo.

In Italia sono centinaia i festival ad avere una caratura nazionale e internazionale e il loro sostegno da parte dello Stato è una scelta non di generosità, ma finalizzata al mantenimento della cultura nazionale. Gli ospiti sono nazionali e internazionali e il tutto si svolge all'interno di contesti unici nel loro genere. Oltre al Festival di Berchidda e a quello Pistoia ve ne sono molti altri. Peraltro, con l'ultima legge di bilancio il Parlamento ha assegnato risorse ad altri importanti festival nazionali. Nella legge 20 dicembre 2012, n. 238 era già compreso il Festival pucciniano e con l'ultima legge di bilancio sono stati stanziati diversi milioni di euro per il centenario della morte di Puccini.

Oggi abbiamo l'occasione non soltanto di destinare 250.000 euro all'anno al Pistoia Blues Festival e al Time in Jazz di Berchidda, ma anche di aprire nuovamente un fascio di luce necessario su iniziative culturali che caratterizzano molte delle nostre importanti città e località.

La difficoltà dei Comuni di sostenere queste importanti iniziative culturali è del tutto evidente e lo Stato deve porsi il problema di sostenerle in maniera definitiva. Le risorse, pari a 1,5 milioni di euro, vengono prese dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) che - consentitemi il gioco di parole - non è un fondo senza fondo e che non ha una fine. Il FUS - ricordo, peraltro, l'esistenza di una commissione che esamina tutti i progetti e che ogni anno prende in considerazione una serie di iniziative - deve essere uno dei fondi più sostenuti dal Parlamento, dal Governo e dallo Stato in generale. Quindi, secondo me abbiamo il dovere di riempire questo Fondo e sostenere quegli enti locali che, con grande fatica, dai più piccoli ai più grandi, svolgono una funzione meritoria per il mantenimento della cultura nazionale. Soprattutto in questi due anni della pandemia abbiamo assistito a una distruzione sistematica, ovviamente per colpa di nessuno, del sistema del teatro, della musica e dello stesso cinema. Quindi, è necessario sostenere tali realtà. Ci sono delle compagnie che non vivono e non sopravvivono; ci sono degli attori, delle attrici, dei cantanti e dei musicisti importanti, magari meno noti al grande pubblico, che, attraverso i sistemi locali di questi festival, possono sopravvivere e portare un contributo unico nel loro genere.

Non si può far finta di nulla. Certo è facile: uno arriva a Pistoia durante il periodo estivo oppure va a Pietrasanta e guarda cosa offrono quell'anno il Pistoia Blues Festival o La Versiliana. Ma per costruire

tutto questo sono serviti anni. Sono servite professionalità ed è servita la generosità anche di coloro i quali vengono ad esibirsi. E la qualità è sempre cresciuta: giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno.

Ascoltando prima il collega Marilotti, che mi ha preceduto nell'intervento, mi sembrava di essere a Berchidda, ad ascoltare le note di un violino. Veramente mi ha dato entusiasmo e io lo ringrazio, perché si è sentito che quell'intervento nasceva dal cuore. Così lo avrebbe fatto, del resto, Emilio Floris, conterraneo del senatore Marilotti, che ama la Sardegna e il suo territorio; come del resto faccio io per la mia Toscana, per il territorio in cui vivo.

Io voglio ritenere questa iniziativa un primo passo. Voglio ritenere questa iniziativa una necessità di sensibilizzazione a tutti noi colleghi che sediamo oggi in Senato, per andare veramente a investire ancora di più nell'ambito culturale. Qualcuno una volta diceva che la cultura non fa PIL, che la cultura non fa reddito, che la cultura non è importante e necessaria. La cultura è la prima cosa in un Paese come il nostro! È la prima cosa su cui noi dobbiamo investire; altrimenti perdiamo la nostra tradizione culturale, che ovviamente è nel teatro, nella musica e anche in quello che offriamo da un punto di vista turistico.

Qui entro brevemente in uno spaccato importante. Cosa valgono tali realtà per il turismo? Cosa il turista moderno oggi ricerca, per trascorrere dieci giorni, una settimana o un *weekend* in un territorio? Ricerca l'unicità della proposta. E allora noi dobbiamo offrire quello che noi possiamo e sappiamo fare, perché l'unicità della proposta è ciò che fa la differenza.

Sì, andiamo in Sardegna perché si va in spiaggia. Sì, andiamo in Toscana perché visitiamo le città d'arte e poi andiamo a farci un bagno in Versilia: tutto giusto. Ma poi cosa facciamo durante la serata? Come organizziamo il periodo in cui restiamo in quei territori? Ebbene, Pistoia e Berchidda offrono una opportunità. Quest'anno abbiamo fatto questi tre interventi: La Versiliana, Berchidda e Pistoia. Fortunatamente per Pistoia e per Berchidda lo abbiamo fatto in termini continuativi, mentre sul resto dobbiamo lavorare ancora un po'.

Ma questa opportunità non la dobbiamo smarrire, perché dietro i 250.000 euro all'anno stanziati ci sono centinaia di strutture ricettive, ristoranti e attività commerciali in genere che, più potranno promuovere le cose belle che noi oggi finanziamo, più loro faranno fatturato e permetteranno occupazione. Non facciamo le mostre e i festival per poter indossare la fascia tricolore e tagliare nastri o far sì che il Ministro o il Sottosegretario si possano far belli perché hanno fatto un'iniziativa eccezionale, che va riportato sul loro *curriculum*. No: lo si fa perché abbiamo a cuore il sistema produttivo del Paese e, siccome siamo non l'Alaska, la Scandinavia o la Norvegia, ma l'Italia, dobbiamo investire in tal senso. Quindi, l'opportunità che noi oggi cogliamo è unica. (*Applausi*).

Mi avvio alla conclusione del mio intervento annunciando il voto convintamente favorevole di Forza Italia e aggiungendo che, essendo io toscano ed eletto in quell'area, per me e anche per il collega Floris si tratta di una soddisfazione particolare. Ringrazio quindi il collega La Pietra e tutti coloro i quali hanno sostenuto questa iniziativa. (*Applausi*).

[VESCOVI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, innanzitutto mi permetto di invitare tutti a vedere una città straordinaria come Pistoia, perché è molto bella e molto viva. Ricordo che, quando nel 2005 sono andato a vivere a Pistoia, ho trovato subito una città molto viva, dal bellissimo paesaggio. Sono arrivato proprio nel momento in cui si andava a preparare il Pistoia Blues Festival, per cui veramente mi ha colpito molto il fatto che la città porti avanti un evento internazionale, uno dei più importanti a livello europeo, ma riconosciuto a livello mondiale. Sono quindi molto felice per l'approvazione definitiva del disegno di legge in esame, con cui riconosciamo alla città di Pistoia quarant'anni di lavoro e di presentazione del Pistoia Blues Festival.

Questo festival fa opera di promozione su due versanti: da una parte, promuove le tradizioni e la cultura del territorio non solo della città, ma della stessa Regione, la quale vive la manifestazione; dall'altra parte, promuove la musica. Proprio in questo periodo in cui la musica in determinati frangenti ci ha anche aiutato, confortato e fatto vivere delle emozioni, dobbiamo stare molto vicini a tutti gli

artisti, a tutti i musicisti e a tutti quanti operano in quel settore che negli ultimi anni hanno sicuramente sofferto, per cui anche a loro sarà dedicato il nostro voto favorevole. Il festival serve inoltre anche come laboratorio, per dare una mano a far conoscere i nuovi talenti, per vedere la crescita di chi si affaccia sul mondo della musica anche con attività formative.

Mi sia permesso ringraziare il Ministro; la sottosegretaria Lucia Borgonzoni, alla quale va veramente il nostro ringraziamento essendosi battuta per questo disegno di legge; nonché i senatori di Pistoia - la città di Pistoia esprime cinque senatori in questa legislatura, alcuni in maggioranza, altri all'opposizione - che sono rimasti uniti per il bene della città, e questo fa loro onore. Ciò rende merito a una battaglia che noi portiamo avanti per l'autonomia, per il federalismo, per la valorizzazione delle realtà. Per rendere grande il nostro Paese, dovremmo valorizzarlo, come stiamo facendo per tutte le nostre città; in questo modo lo faremo sviluppare. Occorre quindi riconoscere un grandissimo valore all'autonomia e al federalismo e questa ne è la dimostrazione.

Ringrazio anche le senatrici Saponara e Alessandrini che, con il loro ordine del giorno, affermano che il lavoro positivo per Pistoia deve essere fatto per altri festival e altre competizioni che lo meritano.

Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. *(Applausi)*.

**BOTTICI (M5S)**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BOTTICI (M5S)**. Signor Presidente, di iniziativa parlamentare il provvedimento in esame ha concluso l'esame in sede redigente in 7a Commissione nel novembre ultimo scorso, dopo aver subito due modificazioni. La prima modificazione è la riconsiderazione dell'impegno di spesa, passando dalla richiesta di un milione di euro a 250.000 euro a decorrere dal 2022 per ciascuna delle manifestazioni che si intendono in tal modo valorizzare e sostenere. La seconda ha riguardato invece l'allargamento - per così dire - che ha ricompreso insieme con il Pistoia Blues Festival il Festival Time in Jazz che, fondato da Paolo Fresu, tra i più conosciuti e celebrati interpreti del panorama internazionale, si svolge annualmente nel sassarese presso il Comune di Berchidda e nei centri limitrofi.

Il MoVimento 5 Stelle dichiara il suo voto favorevole al provvedimento anche in virtù del particolare frangente storico che stiamo attraversando a causa degli effetti generati dalla pandemia, considerando cioè come l'emergenza pandemica e le norme emergenziali adottate nell'ultimo biennio abbiano in particolare - come è noto - ampiamente penalizzato in modo sensibile e significativo le iniziative culturali *tout court* e lo spettacolo dal vivo in particolare.

Ciò tuttavia non ci esime dal muovere qualche breve considerazione innanzitutto sulla natura del finanziamento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Giova rammentare che, proprio nel corso della presente legislatura, la 7a Commissione permanente del Senato ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo, da cui è emersa l'esigenza che il FUS, nell'ambito della contabilità dello Stato, possa essere considerato un investimento e non semplicemente un costo, dal momento che ogni euro speso alimenta la catena di generazione del valore con un moltiplicatore comunque superiore alla spesa.

È chiaro che, contestualmente con una simile riflessione interna tipologica della natura stessa del Fondo e dei relativi investimenti, se la torta rimane la stessa, con l'aumentare dei contributi erogati, le fette saranno più sottili.

Occorre in sintesi trovare nuove risorse aggiuntive che contribuiscano in maniera significativa alla dotazione del FUS, al fine di ridurre la frammentazione dell'investimento statale. Il Fondo unico per lo spettacolo rappresenta, infatti, la principale fonte di sostegno in favore di enti, istituzioni, associazioni, organismi e imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni e iniziative di carattere e di rilevanza nazionale in Italia o all'estero.

D'altro canto ci muoviamo in un settore, quale è quello della cultura nel suo complesso, gravato e minacciato costantemente sia da tagli sia da una continua mancanza di risorse. Proprio tale penuria di risorse dovrebbe invece aiutarci a promuovere provvedimenti normativi e riflessioni di più ampio respiro, specie in un momento qual è quello attuale, in cui rischiamo sempre di più di assistere alla moltiplicazione dei linguaggi espressivi e a una frammentazione dispersiva della funzione

conservativa.

La riflessione del MoVimento 5 Stelle su questo genere di provvedimenti è in sintesi non tanto nel merito, quanto sull'ampiezza del perimetro, sul disegno di insieme. Più ancora della natura dei finanziamenti colpisce, cioè, la natura mirata e circoscritta del provvedimento nell'avvertita mancanza di un disegno e di un progetto di più ampio respiro. Talvolta vi è l'impressione che manchi una bussola che, per quanto imprecisa, possa essere in grado di mostrarci una direzione.

Bisognerebbe, in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con tutti i soggetti interessati, provvedere a riunire e far dialogare tra loro i principali festival internazionali musicali di qualità, anche al fine di ottimizzare gli investimenti e l'attività promozionale in cultura, ampliando e diversificando l'offerta e pubblicizzando e trasmettendo al tempo stesso, nel modo più efficiente, tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto.

Nella passata legislatura - ad esempio - il MoVimento 5 Stelle propose di istituire una rete di festival per valorizzare al meglio l'immenso patrimonio musicale, e di riflesso storico-culturale, riconducibile ai festival musicali e operistici del nostro Paese, prevedendo organizzazioni unitarie e più forti con la promozione di tali manifestazioni e valorizzando al tempo stesso l'identità nazionale insieme con quella delle tradizioni dei singoli territori.

È in buona sostanza quanto suggerito nell'ordine del giorno al provvedimento della collega Saponara, peraltro accolto favorevolmente in Commissione, che impegna il Governo, sulla scia dell'iniziativa parlamentare, a stanziare adeguate risorse a sostegno di altri festival di pari importanza internazionale. Mentre auspichiamo che tale impegno non rimanga lettera morta, il MoVimento 5 Stelle esprime voto favorevole, ritenendo che proprio questa sinergia, l'interrelazione e la capacità di dialogare tra le diverse manifestazioni di qualità, in cui ciascuna offre un suo contributo, senza tuttavia mai rinunciare alla propria specificità, costituiscano l'unica vera polizza assicurativa per qualcosa che sia più della mera sopravvivenza e in favore di possibili sviluppi futuri. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz*».

(Segue la votazione).

**Il Senato approva.** (v. *Allegato B*).

Sospendo la seduta fino alle ore 18,30.

(La seduta, sospesa alle ore 17,49, è ripresa alle ore 18,34).

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire la presidente delle Commissioni riunite 9a e 12a, senatrice Parente, per riferire sui lavori delle suddette Commissioni sul disegno di legge n. 2533.

**PARENTE (IV-PSI).** Signor Presidente, la situazione è la seguente: abbiamo appena ricevuto i pareri della Commissione bilancio, quindi gli Uffici stanno rimettendo in ordine i fascicoli e abbiamo bisogno ancora della serata di oggi per terminare i lavori. Presumibilmente si potrebbe valutare l'ipotesi di approdare in Aula domani.

**PRESIDENTE.** La Presidenza ne prende atto.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**CRUCIOLI (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI (Misto).** Signor Presidente, a dicembre abbiamo votato all'unanimità la legge n. 227 del 2021 che segue le linee guida europee per l'inclusione sociale di bambini e adulti affetti da disabilità. Tuttavia, oggi in Liguria, per avere la prima certificazione, ai sensi della legge n. 104 del 1992, che consente ad un bambino disabile di avere supporto economico e l'erogazione di fondamentali servizi scolastici, come il sostegno, l'operatore socio-educativo (OSE), l'operatore socio-assistenziale (OSA) e il trasporto, occorrono duecentoquarantotto giorni, mentre la norma ne prevede al massimo centoventi.

Solo a Genova le pratiche in attesa sono seicento: seicento bambini che per oltre otto mesi aspettano di avere questi servizi. Pensate a quelle famiglie che hanno appena avuto una notizia scioccante sulla salute dei propri figli e in più devono attendere mesi e mesi per ottenere ciò che gli spetta per legge e che è essenziale per la loro vita, minando l'inclusione scolastica e la salute stessa dei bambini, oltre naturalmente a minare la loro situazione economica.

Tutto questo perché in Liguria, ma anche in tante altre Regioni italiane, mancano medici legali, che sono necessari per la certificazione ai sensi della legge n. 104, mancano gli insegnanti specializzati, mancano i neuropsichiatri infantili, i logopedisti, gli psicomotricisti. In questa situazione, la Regione Liguria, invece che pagare gli enti erogatori di terapie riabilitative, come peraltro prevede una sentenza del Consiglio di Stato, ha preferito spendere un milione di euro per sponsorizzazioni su maglie di calciatori e 200.000 euro per uno spot di pochi secondi. Lo Stato non è da meno, perché - come abbiamo visto anche oggi - ha deciso, con un ordine del giorno, di aumentare le spese per armamenti fino al 2 per cento del PIL, il che significa miliardi: 13 miliardi all'anno in più.

Allora, invito tutti voi a pensare a questo: ogni euro che spenderemo per cose futili o addirittura per strumenti di morte lo toglieremo al futuro dei più fragili e ai nostri figli. Pensateci domani quando voterete il decreto-legge sull'Ucraina. (*Applausi*).

[GAUDIANO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAUDIANO (M5S). Signora Presidente, da tempo dedico il mio impegno al tema delle Banche di credito cooperativo per la loro importante funzione di sostegno dell'economia territoriale e delle specifiche esigenze di credito delle piccole e medie imprese, ancor più in un periodo di crisi economica come quello che stiamo faticosamente attraversando.

Com'è noto, a seguito della riforma del credito cooperativo del 2016, il quadro normativo ha previsto l'obbligo per le banche di credito cooperativo (BCC) di costituire un gruppo bancario e di individuare una capogruppo, omologando le BCC ai gruppi bancari di grandi dimensioni. Questo comporta un aggravio negli adempimenti, che si traduce in una difficoltà per le imprese di accedere al credito velocemente. Mai come in questo momento non possiamo abbandonare i nostri territori, che necessitano di aiuti concreti e urgenti. Le banche di credito cooperativo sono gli istituti bancari più vicini ai territori, anche per la funzione mutualistica che esercitano e che è riconosciuta come meritevole dalla nostra Costituzione.

Per questo motivo ho depositato una mozione, affinché il Governo intervenga al più presto per valorizzare la funzione territoriale delle BCC. Ritengo che la soluzione possa essere quella di garantire alle BCC la possibilità di scegliere di dar luogo ad un IPS (*Institutional protection scheme*), cioè un sistema di tutela istituzionale che assicuri autonomia giuridica ai partecipanti e garanzia di solvibilità in caso di crisi. Gli IPS possono essere formati da enti non significativi, che pertanto rimangono sotto il controllo delle autorità nazionali, quindi della Banca d'Italia, oppure da enti significativi e quindi, solo in tal caso, sottoposti al controllo della Banca centrale europea. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 30 marzo 2022**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 30 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 18,40).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *Pistoia Blues Festival* e per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ( [1228](#) )

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché, a decorrere dall'anno 2022, un contributo pari a 250.000 euro annui a favore del comune di Pistoia per la realizzazione del *Pistoia Blues Festival* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e un contributo di 250.000 euro annui a favore del comune di Berchidda per la realizzazione del Festival Internazionale *Time in Jazz* ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1228**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Auddino, Barachini, Barboni, Battistoni, Bellanova, Berardi, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Candiani, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Cucca, De Lucia, De Poli, Di Marzio, Donno, Endrizzi, Fazzolari, Ferrero, Ferro, Florida, Galliani, Garavini, Ghedini, Lupo, Marin, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Montevecchi, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pisani Giuseppe, Pizzol, Pucciarelli, Ronzulli, Sciascia, Segre, Siclari, Sileri, Stabile e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Grassi, Iwobi, Pazzaglini, Pianasso, Pillon e Rizzotti.

**Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

alla dottoressa Angela Salvini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

all'ingegner Alessandro Molinaro, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 marzo 2022, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di AMCO - Asset management Company S.p.A. per l'esercizio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. XV, n. 541*).

### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Giovanni Di Salvo da Napoli chiede:

l'istituzione della figura del difensore d'ufficio presso la Procura della Corte dei Conti (Petizione n. 1064, assegnata alla 2a Commissione permanente);

una riforma della legislazione in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, degli atti e dei documenti pubblici nonché l'introduzione dello strumento della carta di identità digitale (Petizione n. 1065, assegnata alla 1a Commissione permanente);

l'introduzione della patente di guida digitale (Petizione n. 1066, assegnata alla 8a Commissione permanente);

il signor Rolando Terreni, Presidente dell'Associazione disabili ODV "I ragazzi di Cerbaiola", chiede modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, in materia di criteri per la determinazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico con disabilità (Petizione n. 1067, assegnata alla 11a Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova), alla luce delle conseguenze economiche legate alla pandemia da virus COVID-19 e al conflitto in Ucraina, chiede modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% nel senso di prevedere una maggiorazione degli importi relativi alle detrazioni e ai massimali previsti per gli interventi oggetto delle agevolazioni (Petizione n. 1068, assegnata alla 6a Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede l'attivazione delle opportune procedure parlamentari volte a sostenere la risoluzione diplomatica del conflitto in Ucraina nonché l'interruzione dell'invio di armi (Petizione n. 1069, assegnata alla 3a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Calderoli, Marti, Vono, Saponara, Alessandrini, Ferro, Aimi, Tosato e Gallone hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03198 del senatore Briziarelli ed altri.

Interrogazioni

[NUGNES, LA MURA](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

alcune fonti di stampa riportano anticipazioni circa l'imminente emanazione da parte del Ministero della transizione ecologica del cosiddetto "decreto FER 2", che regola gli incentivi per la realizzazione di impianti ad energie alternative in particolare geotermici, a biomasse, a biogas, solare termodinamico ed eolico *offshore*;

dalle informazioni acquisite sembrerebbe, in particolare, che il decreto, tra le misure finalizzate a sostenere il raggiungimento degli obiettivi sulle fonti rinnovabili al 2030, in ossequio alle finalità previste dal PNRR, non includa interventi per le energie dal mare, in quanto, secondo il Ministero della transizione ecologica, sarebbero già oggetto di incentivazione con risultati modesti, e perché, dal punto di vista dei costi e della finanziabilità, si evidenzerebbe la non ancora acquisita maturità per i meccanismi di sostegno basati sull'incentivazione dell'energia prodotta;

considerato che:

appare confutabile l'idea che il mancato sfruttamento dell'ultima tariffa incentivante, 300 euro per MWh (peraltro relativa al lontano 2017) e stabilita con decreto ministeriale 23 giugno 2016 (in continuità con il decreto ministeriale 6 luglio 2012), debba condurre alla sua eliminazione, ma a parere delle interroganti semmai, al contrario, essa dovrebbe essere incrementata per favorire gli investimenti di privati ed aziende anche straniere, senza tuttavia escludere altre forme di incentivazione sullo

sviluppo di prototipi che sono comunque fondamentali per l'avanzamento del TRL dei sistemi che sfruttano l'energia dal mare;

il mar Mediterraneo offre diverse possibilità per sfruttare l'enorme quantità di energia in esso contenuta e in Italia è possibile sfruttare l'energia dalle onde e l'energia dalle correnti di marea con significativa prevalenza della disponibilità della prima fonte rispetto alla seconda. È innegabile che lo sviluppo di sistemi prodotti in Italia possa quindi favorire una filiera industriale nel settore, esportando tecnologia e prodotti italiani all'estero. Inoltre, sia il settore della ricerca, con il coinvolgimento anche di enti come ENEA e CNR, che quello imprenditoriale, durante gli ultimi 15 anni hanno cercato di superare le difficoltà connesse con l'ambiente sfavorevole in cui essi devono operare, ed una mancata introduzione della tariffa incentivante ne mortificherebbe gli sforzi compiuti fino ad oggi;

è di recente costituzione la REM, Rete nazionale di energia dal mare ed i sistemi per sfruttare l'energia dalle onde sono ad un TRL più basso rispetto a quelli che sfruttano le correnti di marea e questi sono prossimi ad una fase di pre-industrializzazione, ma entrambe le tipologie hanno bisogno delle tariffe incentivanti per poter avanzare i loro rispettivi TRL e giungere quindi ad una maturità industriale;

negli altri Paesi europei, soprattutto Francia e Regno Unito, nonché negli USA ed in Canada, dove, ad esempio, nonostante un potenziale energetico ben più alto di quello italiano, è stata prevista una tariffa incentivante di 530 dollari per MWh, si è riusciti nell'intento di attrarre numerosi investitori locali e stranieri con riflessi anche sull'economia locale. Inoltre, nella sola Europa, negli ultimi 10 anni, sia il *trend* di sviluppo per l'energia dalle onde, che la produzione cumulativa dell'energia da correnti di marea, hanno avuto un incremento sostanziale ed il forte sviluppo nel settore è dovuto anche al fatto che l'energia da correnti marine è perfettamente predicibile e quindi non soffre delle limitazioni e della aleatorietà delle altre fonti rinnovabili;

sembrerebbe quindi alquanto singolare che l'Italia non riconfermi, dopo un'attesa di ben 5 anni, le tariffe incentivanti ad accesso diretto presenti nell'ultimo decreto FER operativo fino al 31 dicembre 2017,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno inserire la fonte di energia dal mare o energia marina nel decreto FER 2 attraverso una politica di sostegno al settore che preveda, in particolare, di stabilire un contingente di potenza per tale fonte, auspicabilmente pari almeno a 20MW, da incentivare con tariffa fissa di 400 euro/MWh per 15 anni, lasciando tale possibilità per impianti nuovi da sviluppare nei prossimi 5 anni, prevedendo eventualmente una riduzione programmata di 100 euro/MWh ogni 5 anni, qualora il contingente di potenza venga saturato, destinando tali tariffe ad impianti di taglia nominale fino ad 1 MW, mentre per gli impianti con potenza superiore ad 1MW il contingente di potenza potrebbe essere sempre di 20 MW, riducendo la tariffa incentivante a 300 euro/MWh.

(3-03208)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

gli articoli 291 e seguenti del Codice civile disciplinano l'istituto dell'adozione del maggiorenne, disponendo, tra l'altro che tale adozione «è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati»;

già previsto dal Codice del 1865, infatti, l'istituto dell'adozione del maggiorenne nasce con una finalità essenzialmente patrimoniale, nello spirito di difendere le «esigenze dell'adottante di dare continuità al proprio nome e al proprio patrimonio»;

il fondamento del divieto di adottare persone maggiorenni in presenza di figli minori si ravvisa nella tutela di questi ultimi, i quali non sono in grado di esprimere il consenso in merito a una decisione che incide direttamente sulla loro sfera giuridica personale e patrimoniale;

l'adozione di persona maggiorenne crea un vincolo che non si sostituisce, come invece accade nell'adozione di minorenni, ma si aggiunge a quello derivante dalla filiazione di sangue e, pertanto, l'adottato conserva i diritti e i doveri verso la famiglia di origine, tra i quali anche i diritti successori;

pur essendo la questione dibattuta in ambito dottrinario, non è ancora stata affrontata dal legislatore l'ipotesi della sopravvenienza di figli minori dell'adottante in un momento successivo al perfezionamento, da parte dello stesso, dell'adozione di un maggiorenne;

in proposito giova ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sentenza del 2015, ha ritenuto che il venir meno del vincolo dell'adozione sia ammissibile, purché sussistano ragioni sufficienti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare;

in tale quadro, la Corte ha ritenuto che ai fini del venir meno del vincolo dell'adozione sia necessario un interesse prevalente rispetto all'interesse e alla stabilità creatisi con l'adozione; con particolare riguardo all'ipotesi di sopravvenienza di figli si deve rilevare che la presenza di interessi prevalenti, di cui sono portatori i figli minori sopravvenuti, potrebbe giustificare il venir meno del vincolo con l'adottato maggiorenne: l'interferenza nella vita dell'adottato sarebbe controbilanciata, ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, dall'esigenza di salvaguardare il superiore interesse dei minori sopravvenuti;

l'interesse del minore costituisce, infatti, un valore fondamentale sia nel nostro ordinamento nazionale sia in quello sovranazionale,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in merito alla problematica esposta in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.

(3-03209)

LOMUTI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il notevole incremento dei costi delle energie avrà un impatto negativo molto importante sul sistema produttivo italiano, determinando un serio rallentamento della ripresa economica del Paese;

la grande difficoltà dell'Unione europea a far fronte all'aumento dei suddetti costi è determinata da una serie di motivi: oltre il 50 per cento degli approvvigionamenti si concentrano su un solo fornitore *extra* UE; manca una regolamentazione comune e applicata in tutti gli Stati membri sulla sicurezza, con particolare riferimento alla gestione degli stoccaggi e al relativo uso delle riserve; le barriere tariffarie determinate dalla regolamentazione degli scambi *cross border* (tariffe infrastrutture gas); l'aumento dei prezzi della CO<sub>2</sub>; le sanzioni economiche alla Russia; la sussistenza di una sensibile presenza di posizioni finanziarie speculative;

circa i 2/3 di combustibile proveniente dalla Russia, vengono acquistati a valori quasi dimezzati rispetto alle attuali quotazioni, grazie a contratti a lungo termine siglati anni fa, a prezzi fissi tarati sui valori di allora;

è lo stesso Presidente russo, Vladimir Putin, ad affermare che le compagnie energetiche italiane stanno facendo affari d'oro con il gas russo, rivendendolo a quasi il doppio del prezzo che stanno pagando. Profitti per almeno 4 miliardi di euro. Per fare un esempio concreto: un metro cubo viene pagato circa 30 centesimi e rivenduto a 50, con un profitto di 20 centesimi, che basta moltiplicare per 20 miliardi di metri cubi per capire la portata speculativa, come ha dichiarato il presidente di "Nomisma";

il risultato è che il consumatore, legato a contratti di lungo periodo, ha subito un incremento dei prezzi della componente energia fundamentalmente non dovuto;

a seguito dell'invasione dell'Ucraina ad opera della Russia, sono scattate sanzioni nei confronti di quest'ultima da parte di molti Stati (tra i quali straordinariamente anche la Svizzera). Il bersaglio principale di dette sanzioni è l'economia russa: congelamento dei beni detenuti all'estero da parte dell'*élite* politica russa; blocco delle esportazioni; blocco del sistema "Swift" per le banche russe; congelamento degli *asset* all'estero di Putin e dei suoi fedelissimi. Altre sanzioni sono in procinto di essere emanate;

tuttavia, ci saranno ripercussioni anche per il nostro mercato, con l'aumento dei prezzi di alcune materie prime, soprattutto petrolio e gas;

Paesi come l'Italia e la Germania dipendono fortemente dal gas russo e, mentre si cercano le soluzioni per uscire in qualche modo da questa dipendenza, ci si aspetta un ulteriore aumento delle bollette che si aggiunge a quello anomalo iniziato e annunciato già a fine 2021;

fino ad ora, i flussi dalla Russia sono continuati come e più di prima, ma, se Putin desse seguito alla minaccia recapitata in questi giorni contro le nuove sanzioni, si presume che la prima azione potrebbe essere proprio quella di una ritorsione sul gas per destabilizzare i Paesi europei e aprire un nuovo fronte della guerra in corso. Nel frattempo, la Russia ha stilato la lista dei Paesi ostili, tra i quali figura

l'Italia che si è unita agli altri Paesi europei nell'applicazione delle sanzioni;  
considerato che:

in una recente intervista alla testata giornalistica "Sky TG 24" il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha affermato che si sta assistendo ad un aumento del prezzo dei carburanti ingiustificato, non esistendo motivazione tecnica ai rialzi registrati, la cui crescita non è correlata alla realtà dei fatti e che ci si trova dinanzi ad una spirale speculativa su cui ci guadagnano in pochi. Il Ministro ha poi concluso affermando che ci si troverebbe davanti ad una truffa colossale a spese di imprese e cittadini;

l'Italia è uno dei pochi Paesi europei in cui la benzina è arrivata a costare 2,4 euro a litro. Alcune società di raffinazione o importazione del petrolio hanno raddoppiato, se non triplicato, il costo di commissione di intermediazione;

le famiglie e chi lavora nel settore dei trasporti sono in estrema difficoltà per il caro carburanti. A pesare ci sono anche ben 18 accise (comprese quelle introdotte nel 1935 per la guerra in Etiopia, nel 1963 per il disastro del Vajont, nel 1980 per il terremoto dell'Irpinia) e le imposte: oltre all'IVA al 22 per cento, le tasse incidono per il 55 per cento sul prezzo della benzina e per il 51 per cento sul gasolio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e quali iniziative intendano assumere al riguardo.

(3-03210)

[DURNWALDER](#), [STEGER](#), [UNTERBERGER](#), [LANIECE](#), [ABATE](#), [BERGESIO](#), [LONARDO](#), [TARICCO](#), [TESTOR](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* -

Premesso che:

l'agricoltura è da sempre l'attività economica principale delle zone montane e rappresenta, grazie alla manutenzione e cura del paesaggio culturale, sia la forza trainante del turismo e di tutte le filiere ad esso collegate (artigianato, servizi eccetera), sia un prezioso argine al dissesto idrogeologico locale;

l'agricoltura di montagna è la fonte di reddito primaria per la vita delle popolazioni della montagna, ma deve sopportare costi di produzione più elevati rispetto all'agricoltura di pianura a causa delle caratteristiche geomorfologiche (che generano molto lavoro manuale e richiedono il ricorso a macchinari specializzati dal costo elevato) e per le avversità climatiche (con periodi di coltivazione e vegetazione abbreviati);

le aziende agricole di montagna sono di piccole o piccolissime dimensioni e a conduzione familiare, la maggior parte di loro sopravvive solamente grazie ai premi PAC e alle attività connesse all'agricoltura (agriturismo, energie rinnovabili, eccetera), pur dovendo, comunque, rispondere agli stessi oneri burocratici delle aziende di grandi dimensioni e di pianura;

molti agricoltori di montagna e i loro familiari, per l'insufficienza del reddito agrario, si trovano nella necessità di lavorare anche al di fuori della loro azienda agricola per poter poi investire tutti i loro guadagni extra agricoli a sostegno della gestione della loro azienda, ma perdendo al contempo molte delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di sostegno perché non iscritti nella gestione separata agricola dell'INPS;

lo stato di difficoltà delle aziende agricole montane emerge anche da una recente analisi elaborata dall'Unione agricoltori e coltivatori diretti di Bolzano, che ha preso ad esempio un'azienda lattiero-casearia, la quale, di fronte ad un costo di produzione al litro di latte di 85,62 centesimi (inclusi costi energia elettrica, foraggio, contributi previdenziali, tasse, costo del lavoro coltivatore diretto di 17,30 centesimi calcolato in base alla paga di un operaio agricolo, eccetera) e di entrate di 77,71 centesimi al litro di latte (inclusi premi PAC, contributi e incentivi vari), nel 2022 è destinata ad andare in perdita di quasi 12.000 euro annui e con il reddito netto del coltivatore diretto che scenderebbe mediamente a circa 8.900 euro annui (cioè circa 750 euro al mese);

ciononostante, la grande distribuzione spinge il prezzo del latte e dei suoi prodotti derivati ancora verso il ribasso e le rigorose regole sulla concorrenza e di *antitrust* non permettono accordi delle cooperative lattiero-casearie sui prezzi di vendita;

considerato che:

l'articolo 7 del decreto legislativo 8 dicembre 2021, n. 198, sulle pratiche sleali ha regolato nuovamente la disciplina delle vendite sottocosto stabilendo che, in caso di violazione delle disposizioni, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto, ai sensi dell'art. 1339 del codice civile, dal prezzo risultante dalle fatture d'acquisto, ovvero, qualora non sia possibile il riscontro con le fatture d'acquisto, dal prezzo calcolato sulle base dei costi medi di produzione rilevati dall'ISMEA, ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti simili nel mercato di riferimento; i costi medi di produzione a livello nazionale non possono rispecchiare la situazione particolare dei costi medi di produzione delle zone di montagna, indubbiamente molto più alti; il recente aumento delle materie prime (foraggio, fertilizzanti, eccetera) e il vertiginoso aumento dei costi dell'energia elettrica necessaria per gli impianti di mungitura e di raffreddamento del latte e l'aumento del prezzo del gasolio colpiscono in particolar modo le aziende agricole di montagna, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare l'invio alle Camere del disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane", esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 marzo 2022;

se non intenda disporre il rilevamento dei costi medi di produzione da parte dell'ISMEA su base provinciale e regionale, e quali ulteriori misure urgenti di sostegno intenda assumere per garantire la sopravvivenza delle aziende agricole di montagna.

(3-03212)

[DE BERTOLDI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 10-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, detto decreto "sostegni *ter*", introdotto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (detti rottamazione-*ter* e saldo e stralcio) rimodulandone le scadenze;

per effetto delle norme contenute all'interno dell'articolo aggiuntivo, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno; si chiarisce inoltre che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022;

le misure di proroga per i pagamenti delle cartelle esattoriali (fortemente sostenute dal Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, che ha proposto l'emendamento successivamente approvato in via definitiva), particolarmente attese da milioni di contribuenti pesantemente penalizzati dalla crisi economica e finanziaria determinata dall'emergenza epidemiologica (che si protrae oramai da più di due anni nel Paese), nei confronti dei quali il Governo Draghi non ha prestato, a giudizio dell'interrogante, sufficiente attenzione (considerato che tali interventi urgenti erano richiesti dal tessuto economico e sociale da diversi mesi), nonostante le condizioni di estrema difficoltà delle famiglie e delle imprese, non sembrano coincidere con le decisioni già intraprese da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che, secondo informazioni in possesso dell'interrogante, attualmente sta già procedendo a pignoramenti verso terzi, sebbene il provvedimento d'urgenza non sia stato ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

l'interrogante evidenzia come la decisione da parte dell'ente riscossore di agire attraverso atti di pignoramento dei crediti in maniera così rapida e immotivata non potrà che determinare ulteriori effetti negativi e penalizzanti per le imprese, in particolare quelle di piccolissima, piccola e media dimensione, le cui espropriazioni forzate contribuiranno a causare gravissime ripercussioni sul tessuto economico e sociale del Paese, oltre a prevedibili conseguenze sulla tenuta del tessuto occupazionale; desta sconcerto e preoccupazione la determinazione da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nell'avviare le procedure esecutive nei riguardi dei contribuenti debitori attraverso azioni così repentine, senza attendere la pubblicazione delle misure del decreto "sostegni *ter*", le cui misure consentono invece ai tantissimi contribuenti, in particolare possessori di partita IVA, di riprendere economicamente fiato, consentendo un lasso di tempo maggiore e più ragionevole per pagare le

scadenze stabilite delle cartelle esattoriali;

le azioni intraprese da parte del medesimo ente riscossore, a parere dell'interrogante, appaiono di conseguenza una sorta di irragionevole "accanimento" nei confronti di milioni di contribuenti composti da famiglie e da imprese, con un atteggiamento che conferma una scarsa attenzione nei riguardi del sistema Paese, ed alimenta ulteriormente il distacco esistente nel rapporto tra fisco e contribuente,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto e se non convenga che le azioni esecutive da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione rischiano di determinare ulteriori effetti negativi per il sistema economico oltre che fiscale;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere in tempi rapidi, nei riguardi del medesimo ente riscossore, al fine di sospendere tali interventi, in attesa della pubblicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 4 del 2022, che consentono di riprendere, attraverso un nuovo programma di scadenze fiscali, un percorso di sostegno e di aiuto in un momento di grande difficoltà, per le famiglie e le imprese italiane in debito con il fisco.

(3-03213)

[CRUCIOLI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

Assicurazioni Generali S.p.A. detiene 70 miliardi di debito pubblico italiano;

come noto il consiglio di amministrazione uscente della compagnia ha deliberato di presentare una propria lista di candidati, in vista del rinnovo degli organi sociali cui sarà chiamata l'Assemblea dei soci del prossimo 29 aprile 2022;

risulta anche da commenti pubblicati dalla stampa che la lista dei candidati al consiglio sia stata istruita anche sentendo il socio di maggioranza relativa Mediobanca, tanto è vero che il suo amministratore delegato, dott. Alberto Nagel, avrebbe dichiarato, secondo quanto consta all'interrogante, di conoscere in anticipo che un rappresentante del socio sarebbe stato eletto e, in effetti, il dott. Rebecchini, dirigente di Mediobanca, risulterebbe al terzo posto nella citata lista del consiglio;

risulta, altresì, all'interrogante che in vista dell'appuntamento assembleare, sin dall'autunno scorso, il socio Mediobanca avrebbe preso a prestito oltre il 4 per cento del capitale per rafforzare i propri voti a sostegno della lista del consiglio, quando ancora quest'ultima era ben lungi dall'essere stata presentata. Peraltro, tale operazione di prestito sarebbe avvenuta in violazione delle regole, al di fuori di qualsiasi controllo della CONSOB;

risulta, ancora, che proprio in funzione del prossimo appuntamento assembleare, la compagnia, senza rendere nota tale circostanza al mercato, avrebbe incrementato o comunque rafforzato le relazioni in essere con alcuni fondi azionisti, affidando ad essi mandati del valore di decine di milioni di euro. Tra tali fondi, peraltro, vi sarebbero Amundi e Blackrock;

ancora non è chiaro come la compagnia si sia mossa nel passato e intenda muoversi rispetto agli *asset* detenuti nella Federazione Russa e alle attività che essa gestisce e svolge in quel mercato;

rispetto a tutto quanto descritto, risulterebbe una totale inazione da parte della CONSOB,

si chiede di sapere se siano stati rispettati gli obblighi informativi a carico della CONSOB nei confronti del Governo, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, e comunque quali iniziative s'intenda assumere a tutela del mercato.

(3-03215)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

Assicurazioni Generali S.p.A. detiene 70 miliardi di euro di debito pubblico italiano;

come noto il consiglio di amministrazione uscente della compagnia ha deliberato di presentare una propria lista di candidati in vista del rinnovo degli organi sociali cui sarà chiamata l'assemblea dei soci del prossimo 29 aprile 2022;

risulta anche da commenti pubblicati dalla stampa che la lista del consiglio sia stata istruita anche sentendo il socio di maggioranza relativa Mediobanca, tanto è vero che il suo amministratore delegato, dottor Alberto Nagel, avrebbe dichiarato, secondo quanto consta all'interrogante, di conoscere in

anticipo che un rappresentante del socio sarebbe stato eletto e, in effetti, il dottor Rebecchini, dirigente di Mediobanca, risulta al terzo posto nella citata lista del consiglio; risulta, altresì, all'interrogante che in vista dell'appuntamento assembleare, sin dall'autunno scorso, il socio Mediobanca abbia preso a prestito oltre il 4 per cento del capitale per rafforzare i propri voti a sostegno della lista del consiglio, quando ancora quest'ultima era ben lungi dall'essere stata presentata. Peraltro, tale operazione di prestito sarebbe avvenuta in violazione delle regole, al di fuori di qualsiasi controllo della CONSOB;

risulta, ancora, che proprio in funzione del prossimo appuntamento assembleare la compagnia, senza rendere nota tale circostanza al mercato, abbia incrementato o comunque rafforzato le relazioni in essere con alcuni fondi azionisti affidando loro mandati del valore di decine di milioni di euro. Tra tali fondi, peraltro, vi sarebbero Amundi e Blackrock;

ancora non è chiaro come la compagnia si sia mossa nel passato e intenda muoversi rispetto agli *asset* detenuti nella Federazione russa e alle attività che essa gestisce e svolge in quel mercato;

rispetto a tutto quanto precede, risulta una totale inazione da parte della CONSOB,

si chiede di sapere se siano stati rispettati gli obblighi informativi a carico della CONSOB nei confronti del Governo, previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 1974, e comunque quali iniziative s'intenda assumere a tutela del mercato.

(3-03216)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[BINETTI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'8 ottobre 2021 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante "Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare" (legge 10 novembre 2021 n. 175), definito punto di partenza per garantire equità delle cure e sostegno alla ricerca a tutti i pazienti con una malattia rara;

in realtà non esiste un significato univoco di malattia rara: nell'Unione europea si definisce rara una malattia che colpisce meno di 5 persone su 10.000; ma esistono anche malattie rarissime, che interessano poco più di una persona su 100.000. Nell'Unione europea le persone affette da malattie rare si stimano tra 27 e 36 milioni, in Italia potrebbero esser circa 2 milioni;

tra queste persone ve ne sono alcune la cui malattia rara è ancora senza diagnosi e presentano necessità specifiche non soddisfatte dal Sistema sanitario nazionale; mancano programmi sostenibili dedicati appositamente alle malattie senza diagnosi, per garantire ai pazienti un accesso tempestivo alla diagnosi e al supporto sociale. Ottenere una diagnosi è spesso la chiave per accedere ad un'assistenza medica e sociale efficace, ma paradossalmente se non c'è una diagnosi, non c'è neppure un numero di codice e quindi non si può accedere a determinati esami di nuova generazione, a carico del SSN, più sofisticati e più cari, ma indubbiamente più precisi come i *test* genomici;

per la popolazione di pazienti non diagnosticati è importante considerare la suddivisione in gruppi distinti in base ai diversi motivi che portano a difficoltà nell'ottenimento della diagnosi. Per esempio "Non ancora diagnosticato" indica un paziente che vive con una patologia non diagnosticata, nonostante una diagnosi sia disponibile; mentre "Non diagnosticabile SWAN" fa riferimento a un paziente per cui non è disponibile un *test* per la diagnosi in quanto la malattia non è ancora stata descritta o la causa non è stata identificata. Questo tipo di paziente può ricevere una diagnosi erranea, in quanto la malattia può essere facilmente confusa con altre;

per il gruppo "Non ancora diagnosticato" è necessario migliorare l'accesso e la qualità degli strumenti di diagnosi, così come l'accesso ad un *database* genomico esaustivo; per il gruppo "Non diagnosticabile SWAN" è necessario integrare nella pratica clinica un numero maggiore di metodologie d'analisi per la diagnosi, come la genomica;

in realtà lo scambio di conoscenze e informazioni relativo a queste malattie attualmente non è, né strutturato, né coordinato a livello nazionale ed internazionale, l'accesso e l'uso delle risorse disponibili a livello di SSN è complesso e risulta particolarmente problematico per i pazienti affetti da malattie rare senza diagnosi;

attraverso iniziative già esistenti, si dovrebbe promuovere uno scambio di informazioni etico e

responsabile. Questo percorso potrebbe facilitare la diagnosi, aumentare la collaborazione clinica, facilitare la ricerca, e rendere più rapida la cura di malattie rare e senza diagnosi; aumenterebbe la possibilità di ricevere una diagnosi accurata nella maniera più rapida ed efficiente possibile, assicurando allo stesso tempo che, durante l'attesa della diagnosi, il paziente riceva le migliori cure e supporto sociale possibili;

anche questi pazienti dovrebbero essere coinvolti, insieme a tutte le altre parti interessate, nella gestione di programmi *ad hoc* per loro, per stabilire le priorità e contribuire al miglioramento delle cure; pur essendo senza diagnosi devono poter accedere ad un percorso di cure e di supporto sociale completo, anche prima di ricevere una diagnosi, come previsto dalle Raccomandazioni internazionali di Tokio per i malati rari senza diagnosi, del 2016;

è sempre più necessario promuovere uno scambio di informazioni etico e responsabile a livello internazionale, per contribuire alla diagnosi clinica, portare innovazione nella ricerca e fornire nuove informazioni riguardanti i meccanismi delle malattie; lo scambio di informazioni e conoscenze dovrebbe essere coordinato e promosso in modo da fornire ai pazienti un accesso tempestivo ed efficiente alle risorse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario che venga attribuito alle malattie rare senza diagnosi un codice che consenta ai pazienti di accedere, a carico del SSN, a tutte le indagini necessarie per chiarire la loro mancata diagnosi il più tempestivamente possibile e poter contare sui LEA.

(3-03211)

[BOLDRINI](#), [MARGIOTTA](#), [FEDELI](#), [D'ALFONSO](#), [LAUS](#), [D'ARIENZO](#), [STEFANO](#), [VERDUCCI](#), [ROJC](#), [IORI](#), [BITI](#), [TARICCO](#), [GIACOBBE](#), [PARRINI](#), [PORTA](#), [ROSSOMANDO](#), [ASTORRE](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

il 14 novembre 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia, Autorità portuale di Venezia, ENI S.p.A., Versalis S.p.A., e le organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL e UGL Chimici, con il quale si prevedeva la fermata definitiva dell'impianto "Cracking" dello stabilimento petrolchimico di Porto Marghera e il mantenimento in assetto conservativo dell'impianto "Aromatici"; il suddetto protocollo di intesa prevedeva, inoltre, specifiche garanzie per il regolare approvvigionamento di *feedstock* e prodotti agli stabilimenti petrolchimici di Ferrara, Mantova e Ravenna, nonché la realizzazione di due nuovi impianti per la separazione e idrogenazione selettiva per la completa valorizzazione dei co-prodotti della metatesi, e di un impianto industriale di Metatesi di olii vegetali, con la *partnership* della società americana Elevance Renewable Science, e di un'area dedicata al Progetto Polo tecnologico Chimica da rinnovabili;

il 12 marzo 2021 l'ENI, per tramite del suo amministratore delegato Claudio De Scalzi, in netto contrasto con quanto stabilito nel predetto protocollo d'intesa, ha annunciato pubblicamente di voler procedere alla chiusura definitiva degli impianti Cracking e Aromatici di Porto Marghera entro la primavera del 2022, a causa di un *surplus* sul mercato chimico della produzione di etilene e propilene, prevedendo lo spostamento degli addetti su altre lavorazioni;

la chiusura definitiva degli impianti di Porto Marghera prefigura conseguenze nefaste per l'intero settore petrolchimico nazionale e per l'indotto, che, oltre a Porto Marghera, include le aree produttive delle città di Ferrara, Mantova e Ravenna, e che rischia di generare una catena di licenziamenti e chiusure, oltre alla rinuncia al perseguimento dell'obiettivo della transizione ecologica tramite la riconversione in chiave sostenibile di un intero settore strategico;

particolare preoccupazione emerge con riguardo al territorio di Ferrara, dove il funzionamento degli impianti del Petrolchimico, di fondamentale importanza per la tenuta dell'intero sistema economico e sociale ferrarese, dipende dalle forniture di etilene e propilene provenienti da Porto Marghera;

ad oggi l'ipotesi di chiusura degli impianti Cracking e Aromatici di Porto Marghera non è mai stata smentita, ragion per cui le organizzazioni sindacali dei territori del quadrilatero dei petrolchimici, dalla primavera del 2021 a oggi, sono state costantemente mobilitate al fine di prevenire l'interruzione delle attività e le conseguenti ricadute occupazionali;

la questione illustrata è stata oggetto, negli ultimi giorni, di incontri presso il Ministero dello sviluppo economico, con gli assessori delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia competenti per materia e con le forze sindacali, che hanno richiesto di mantenere l'attività degli impianti al fine di garantire un'autentica transizione ed evitare il collasso industriale del settore e delle filiere collegate, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti in premessa;

se non ritenga che la chiusura definitiva entro la primavera del 2022 degli impianti Cracking e Aromatici di Porto Marghera, annunciata dall'amministratore delegato di ENI, oltre a mettere a grave rischio l'intero settore petrolchimico nazionale e della chimica di base, abbia pesanti ricadute in termini occupazionali e di tenuta sociale nei territori direttamente coinvolti;

quali iniziative intenda adottare, anche in risposta alle richieste provenienti dalle forze sindacali e dalle istituzioni locali, per consentire il rapido raggiungimento di un accordo quadro tra ENI, i Ministeri competenti, gli enti locali e le parti sociali che garantisca la continuità operativa degli stabilimenti del quadrilatero dei petrolchimici e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali lungo tutta la filiera, ivi compreso l'indotto;

quali iniziative intenda assumere al fine di garantire una transizione verso produzioni ambientalmente sostenibili all'intero settore petrolchimico e della chimica di base nel nostro Paese, con particolare riguardo al sistema produttivo del quadrilatero dei petrolchimici di Porto Marghera, Ferrara, Mantova e Ravenna;

se intenda convocare, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Tavolo della chimica a livello nazionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle imprese del settore, dei sindacati e delle istituzioni territoriali, per discutere del futuro del settore e avviare confronti specifici a livello regionale, che si interfaccino con i singoli territori e i siti produttivi allo scopo di contribuire alla tenuta e allo sviluppo di tali realtà.

(3-03214)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06828)

(Già 3-02936)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06829)

(Già 3-02937)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06830)

(Già 3-02938)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Ai Ministri della cultura e della transizione ecologica.* -

(4-06831)

(Già 3-02939)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06832)

(Già 3-02958)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06833)

(Già 3-02959)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06834)

(Già 3-02960)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -

(4-06835)

(Già 3-02962)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06836)

(Già 3-02963)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06837)

(Già 3-02964)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06838)

(Già 3-02965)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06839)

(Già 3-02986)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06840)

(Già 3-02995)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06841)

(Già 3-03019)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06842)

(Già 3-03030)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#), [MORRA](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06843)

(Già 3-03032)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06844)

(Già 3-03066)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06845)

(Già 3-03067)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06846)

(Già 3-03068)

[CORRADO](#), [ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della cultura.* -  
(4-06847)

(Già 3-03071)

[LUNESU](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno.* - Premesso che:

nel 2016 è stata disposta la chiusura della caserma della Guardia di finanza presente da decenni nel comune di Santa Teresa Gallura, nella provincia di Olbia-Tempio, privando così il territorio di un presidio importantissimo, che garantiva non solo controlli in materia fiscale, ma l'ordine pubblico in generale;

la posizione geografica di confine con la Corsica e il numero elevato di turisti che si riversa sulle coste nei periodi estivi, rende questo territorio ad alto rischio per scambi commerciali illeciti, pirateria audiovisiva, commercio abusivo, oltre ai rischi legati al traffico di droga: la Guardia di finanza ha quindi sempre rivestito un ruolo fondamentale;

la Guardia di finanza di Santa Teresa Gallura, negli ultimi 10 anni, ha effettuato il più alto numero di sequestri penali nell'ambito di marchi contraffatti e arresti legati all'immigrazione clandestina;

la soppressione della caserma di Santa Teresa Gallura, e quindi la mancanza di un presidio stabile di agenti, ha inevitabilmente provocato una riduzione drastica dei controlli in tutta l'area compresa fra i comuni di Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d'Agultu e Badesi;

il numero elevato di immigrati presso una struttura alberghiera ubicata nella frazione di Porto Pozzo ed

il ridotto contingente da parte delle forze dell'ordine non permettono inoltre una vigilanza continua dell'intero territorio;

sarebbe di fondamentale importanza che l'Amministrazione comunale, congiuntamente alle Amministrazioni statali, lavorasse per trovare una soluzione condivisa che portasse alla riapertura della caserma,

si chiede di sapere se, alla luce delle problematiche esposte in premessa, i Ministri in indirizzo intendano rivedere il piano di riorganizzazione delle caserme della Guardia di finanza sul territorio sardo, provvedendo alla riapertura della caserma nel Comune di Santa Teresa Gallura, al fine di garantire alla cittadinanza un presidio di fondamentale importanza per i controlli di ordine fiscale e per la tutela dell'ordine pubblico e, contemporaneamente, al fine di evitare che tale decisione unilaterale comporti il trasferimento di tutti i militari, e delle loro famiglie, residenti da anni nel comune, perché impiegati nella sede della Guardia di finanza di Santa Teresa Gallura.

(4-06848)

[PORTA, GIACOBBE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

l'articolo 32 della Costituzione italiana stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

l'articolo 1 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 883 del 1978 stabilisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il Servizio sanitario nazionale secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio;

in conformità all'articolo 1 della legge n. 883 del 1978 indicato, l'articolo 19, ultimo comma, sancisce che gli emigrati, che rientrano temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza sanitaria della località in cui si trovano intendendo, si presume, che tale assistenza debba essere erogata in qualsiasi luogo del territorio della Repubblica e che la residenza all'estero non è preclusiva di tale diritto;

tuttavia, nonostante quanto stabilito dalla Costituzione italiana e dalla legge n. 883 in termini di diritti sanitari gratuiti ed universali per i cittadini italiani ovunque essi risiedano, i cittadini italiani residenti stabilmente all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) perdono il diritto all'assistenza sanitaria italiana sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e dell'iscrizione all'AIRE (fanno eccezione i lavoratori di diritto italiano in distacco, che mantengono l'assistenza sanitaria in Italia e all'estero);

se da una parte però al cittadino italiano il quale acquisisce la nuova residenza in uno dei Paesi della UE viene garantito il possesso della tessera TEAM che consente a tutti i cittadini dell'Unione europea, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro, l'accesso ai servizi sanitari del Paese ospite alle stesse condizioni dei residenti, dall'altra il cittadino italiano che stabilisce la propria residenza in un Paese extra-UE e si iscrive all'AIRE, quando rientra in Italia ha diritto, in virtù del decreto del Ministero della Sanità del 1° febbraio 1996, solo alle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa propria pubblica o privata e a condizione che siano nati in Italia;

i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti in Paesi extra-UE, quindi, quando tornano in Italia per soggiorni temporanei (e a patto che siano titolari di pensione italiana o nati in Italia, mentre i cittadini italiani nati all'estero sono addirittura esclusi) hanno diritto a titolo gratuito solo alle cure ospedaliere urgenti (qualora non abbiano una copertura assicurativa propria) e non all'assistenza sanitaria medico-generica e specialistica come invece i cittadini italiani residenti in Paesi UE;

i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato extra-UE con il quale non è in vigore alcuna convenzione per l'assistenza sanitaria con l'Italia o è in vigore una convenzione parziale sia in termini soggettivi che rispetto ai rischi coperti (è il caso di tutte le convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia in materia di assistenza sanitaria), quando rientrano in Italia temporaneamente si vedono garantite perciò solo le prestazioni ospedaliere urgenti e devono provvedere autonomamente per tutte le altre prestazioni sanitarie di cui avessero bisogno nel corso della loro permanenza in Italia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il proprio decreto ministeriale del 1° febbraio 1996, limitando alle sole cure ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare le prestazioni sanitarie ai cittadini italiani residenti permanentemente all'estero i quali rientrano temporaneamente in Italia per brevi soggiorni, non sia in contrasto con quanto sancito dalla Costituzione italiana all'articolo 32 e dagli stessi articoli 1 e 19 della legge n. 883 del 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ove prevedono e garantiscono l'eguaglianza dei cittadini italiani nei confronti della salute e del Servizio sanitario nazionale;

se non ritenga quindi che l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all'estero nei Paesi extra-UE, i quali rientrano in Italia per brevi periodi non debba essere estesa a tutte le prestazioni sanitarie, comprese quelle medico-generiche e specialistiche, e non solo a quelle ospedaliere urgenti (come avviene d'altronde per i cittadini italiani emigrati in un Paese della UE) nei casi in cui non siano in possesso di una copertura assicurativa propria, pubblica o privata e a prescindere dal loro stato di pensionato o emigrato (cioè nato in Italia).

(4-06849)

[PILLON](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 19 marzo 2022 sulla pagina del *social network* "Instagram" del movimento politico Sinistra Moderna, il quale si definisce come un movimento comunista di resistenza contro il neoliberalismo, per la sovranità popolare, è stata pubblicata una foto celebrativa: l'immagine raffigura un gruppo di giovani che alzano fieramente il pugno chiuso e reca come didascalia una scritta che recita testualmente "19 marzo 2022: 20 anni fa i compagni delle Nuove Brigate Rosse giustiziavano il precarizzatore del lavoro Marco Biagi!";

il riferimento è chiaramente all'accademico e giuslavorista Marco Biagi, più volte consulente del Governo italiano, in particolare del Ministero del lavoro, e promotore della riforma del mercato del lavoro che da lui ha preso il nome, assassinato il 19 marzo 2002 a Bologna da un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse, che lo colpiscono con sei proiettili presso il portone della sua abitazione;

considerata la gravità del contenuto pubblicato dal movimento Sinistra Moderna, che di fatto celebra come un atto di giustizia l'assassinio di un uomo, un marito e padre di famiglia, uno studioso, un servitore dello Stato;

considerato più che probabile che la pubblicazione della suddetta immagine configuri il reato di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 414 del codice penale, ovverosia l'apologia di reato aggravata dal fatto di riferirsi a delitti di terrorismo;

considerato che, alla luce della crescente attenzione che il dibattito pubblico sta riservando ai fenomeni di odio in generale commessi a mezzo *internet*, appare doveroso, a parere dell'interrogante, intervenire quantomeno laddove si verificano condotte che configurano reati già perseguibili ai sensi di legge, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della vicenda e se non ritenga di avviare le attività di indagine a mezzo della Polizia postale, affinché si pervenga quanto prima all'individuazione dei responsabili e alla rimozione dell'immagine pubblicata.

(4-06850)

[MARIN](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

negli ultimi giorni si sta assistendo ad un gravissimo fenomeno di moria di pesci lungo il fiume Isonzo, in particolare nella zona di Gradisca d'Isonzo e Sagrado, dove l'Ente Tutela Pesca regionale, anche con l'ausilio dei volontari, ha tentato invano un intervento per il recupero;

l'evento ha causato la morte di un'importante quantità di pesci e altre specie acquatiche, che ha messo in allarme la cittadinanza ed ha avuto gravissime conseguenze su tutto l'ecosistema fluviale interessato, in termini di impatti ambientali ed economici;

all'interrogante risulta che le operazioni di raccolta e smaltimento delle carcasse dei pesci siano molto onerose e a carico dei Comuni interessati;

le cause del fenomeno sono riconducibili prevalentemente ai fenomeni di siccità degli ultimi mesi, che hanno interessato l'Europa, incluse la Slovenia e l'Italia, ma anche ad una gestione poco attenta della risorsa da parte della confinante Slovenia, presso cui scorre il primo tratto del fiume e molti dei suoi

affluenti;

è evidente quindi che si è di fronte ad un problema complesso che impatta sulla risorsa fluviale del fiume Isonzo e che la risoluzione dovrà necessariamente essere affrontata anche con un approccio transfrontaliero, per trovare una soluzione rapida e duratura nel tempo;

considerato che il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell'acqua, che quest'anno ha il *focus* proprio sulla problematica del risparmio idrico, e questa coincidenza mette ancor più in evidenza la gravità della situazione che sta riguardando il fiume Isonzo,

si chiede per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti descritti in premessa e quali iniziative intenda mettere in atto al fine di consentire un rapido riequilibrio della situazione ambientale del fiume Isonzo, individuare le responsabilità e soprattutto impedire il ripetersi di fenomeni analoghi.

(4-06851)

NUGNES, LA MURA - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della cultura e dell'interno.* - Premesso che:

con determina n. 1689 del 5 agosto 2021 il Comune di Pozzuoli (Napoli) ha pubblicato un bando per la concessione di valorizzazione del bene antica rocca denominato "Rione Terra" (ambito A); com'è noto si tratta di un centro di fondazione greca, sito nel cuore dei Campi Flegrei, riconosciuto patrimonio culturale per la plurimillennaria stratificazione storica e soggetto a vincolo paesaggistico e di interesse storico-artistico ed archeologico;

il Rione Terra, disabitato dal 1970, fu espropriato e trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Pozzuoli, in attuazione della "Legge speciale per Pozzuoli" n. 475 del 1971;

il bando rappresenta il primo atto per la valorizzazione del Rione Terra, mira alla promozione turistico-culturale di respiro internazionale del territorio, attraverso l'assegnazione ad un unico concessionario del 1° comparto immobiliare riqualificato, l'Ambito A, di circa 25.000 mq, destinato a funzioni commerciali, ristorative e turistico-ricettive (84 camere d'albergo da 185 posti letto, 1 ristorante, 2 bar e 15 botteghe). Nel bando, l'ente locale si riserva il diritto di concedere al medesimo concessionario anche gli ambiti B e C del Rione Terra, a patto che il concessionario faccia proprie le offerte tecniche ed economiche degli aggiudicatari di future procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di tali ambiti; il canone annuo per la concessione di valorizzazione posto a base di gara è pari a 203.000 euro, IVA esclusa;

la determinazione comunale n. 2507 del 26 novembre 2021 di nomina della commissione giudicatrice, avente funzione anche di seggio di gara, prevede un compenso per ciascun componente, ad esclusione del Presidente, pari a 7.000 euro ed un impegno per complessivi 28.000 euro sul cap. 260 del bilancio di previsione e 2021/2023, annualità 2021;

la determinazione n. 388 del 2 marzo 2022 del Comune di Pozzuoli ha stabilito di affidare alla Deloitte Financial Advisory S.r.l., con sede a Milano, il servizio di supporto specialistico al Responsabile unico del procedimento (RUP) nel subprocedimento di valutazione della congruità delle offerte e dei piani economico-finanziari, prevedendo d'impegnare per tali finalità la somma di 57.645 euro;

considerato che:

la normativa vigente impone alle pubbliche amministrazioni che procedano con l'espropriare di beni privati per fini pubblici il rispetto delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Inoltre, nella relazione dell'Agenzia del Demanio, allegato n. 5 al bando citato, s'invita il Comune Pozzuoli ad avviare un coinvolgimento attivo della comunità nelle attività finalizzate alla rinascita del Rione Terra, attraverso una consultazione pubblica che consenta la condivisione degli obiettivi della valorizzazione e la raccolta di suggerimenti utili ad accompagnare l'iniziativa e ad ampliare le destinazioni funzionali allo sviluppo culturale, economico e sociale del Rione Terra;

nel mese di ottobre 2021 è stato promosso dalla cittadinanza un appello per il Rione Terra, nel quale si rivendica la partecipazione della comunità alla valorizzazione del centro, anche in considerazione dell'entità esorbitante dei finanziamenti pubblici destinati negli anni alla messa in sicurezza e alla riqualificazione del patrimonio del Rione Terra,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, non ritengano che la realizzazione di attività commerciali all'interno del Rione Terra, disattenda i principi costituzionali e civilistici in tema di espropriazione per pubblica utilità;

se non ritengano che l'affidamento ad un solo concessionario della gestione della valorizzazione del Rione Terra possa porre le basi per la privatizzazione del patrimonio pubblico e se ritengano opportuno avviare un accertamento atto a verificare la congruità del canone annuo per concessione di valorizzazione del Rione Terra;

se ritengano inoltre opportuno che il servizio di supporto specialistico al R.U.P. venga affidato alla Deloitte Financial Advisory S.r.l., atteso il fatto che il provvedimento amministrativo di affidamento, citato in premessa, risulta essere posteriore alla chiusura delle operazioni di gara e considerata l'assenza, nella *lex specialis* di gara o nella normativa nazionale e comunitaria, di qualsiasi previsione di valutazioni *ex post* di offerte e piani finanziari;

infine, quali iniziative intendano intraprendere per favorire la partecipazione dei cittadini e della comunità che abita il territorio, nel processo di valorizzazione del Rione Terra, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente e se non si ritenga opportuno intraprendere una iniziativa ispettiva atta a verificare ogni eventuale irregolarità.

(4-06852)

[AIMI](#), [CRAXI](#), [GASPARRI](#), [GALLIANI](#), [CANGINI](#), [PAGANO](#), [VITALI](#), [RIZZOTTI](#), [BERARDI](#), [SICLARI](#), [DE BONIS](#), [VONO](#), [CESARO](#), [PAPATHEU](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [PEROSINO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

la guerra in Ucraina sta mettendo in luce violenze inenarrabili, non solo contro i civili, ma anche nei confronti dei prigionieri di guerra, e ciò da entrambe le parti belligeranti, circostanza che rappresenta una grave violazione del diritto internazionale;

infatti, la terza Convenzione di Ginevra del 1949, all'articolo 13, stabilisce che "i prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione fisica o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse. I prigionieri di guerra devono parimenti essere sempre protetti specialmente contro gli atti di violenza o d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia nei loro confronti sono proibite";

all'articolo 14 è altresì indicato che "I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro persona e del loro onore",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza, anche di carattere diplomatico, il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche di concerto con gli alleati europei, affinché le orribili violenze messe in atto dai belligeranti nei confronti dei prigionieri, e tragicamente documentate in molteplici immagini orrende che arrivano fino a noi dal fronte, cessino definitivamente.

(4-06853)

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 21 del 2022 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 21 marzo 2022 consente "l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea". Il tutto in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, art. 49, "Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni" e art. 50 "Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie", inerenti ad elenchi speciali per stranieri, che abbiano ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

il personale ucraino potrà quindi esercitare la professione senza alcuna integrazione di idoneità dei requisiti e senza preliminare accertamento di conoscenza della lingua italiana;  
considerato che:  
in Ucraina oltre metà della popolazione non è stata sottoposta a ciclo vaccinale completo;  
i sanitari che dovessero risultare vaccinati, probabilmente, non saranno stati immunizzati con uno dei vaccini riconosciuti e autorizzati in Italia;  
considerato altresì che questi professionisti saranno, probabilmente, impiegati per sopperire alla carenza di personale dovuta alla sospensione dei sanitari italiani non vaccinati,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro della salute intenda chiarire urgentemente se il personale sanitario ucraino, che si intenderebbe impiegare, sia vaccinato come da vigenti disposizioni di legge valide per il personale italiano e con quale vaccino;  
se intenda chiarire quando saranno reintegrati i sanitari italiani sospesi perché non vaccinati;  
se e in che modo i Ministri in indirizzo intendano assicurare equità e parità di trattamento fra il personale sanitario ucraino prossimo all'impiego e quello italiano già sospeso.  
(4-06854)

[SALVINI Matteo](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

negli ultimi tempi nel centro di Milano, luogo di socialità e cultura, frequentato regolarmente da cittadini e turisti, si è assistito ad un incremento preoccupante di azioni violente, soprattutto nei confronti delle donne: solo negli ultimi tre giorni, come pubblicato dai principali organi di stampa in data 28 marzo, si sono registrati sette episodi di aggressione e molestie sessuali;  
nel capoluogo lombardo sono aumentati progressivamente, nel corso degli ultimi anni, atti vandalici, aggressioni, violenze sessuali, che vedono coinvolti, nella maggior parte dei casi, ragazzi giovanissimi, spesso di origine straniera. Una situazione fuori controllo che richiede un intervento serio e deciso che ristabilisca l'ordine;  
le cronache e i dati dei primi due mesi dell'anno 2022 confermano un *trend* di reati minorili in crescita, come certificato dall'ultimo *report* del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale sui minori nel periodo della pandemia: crescono i traffici di stupefacenti e cresce (dal 44 al 46 per cento) la percentuale degli stranieri (o molto spesso italiani di seconda generazione) all'interno di questi gruppi criminali giovanili;  
è intollerabile che il centro di una città come Milano, ponte tra l'Italia, l'Europa e le grandi capitali economiche del mondo, sia teatro di tale situazione di degrado, in cui gruppi di ragazzi, provenienti soprattutto dalle zone periferiche della città e dall'*hinterland*, diffondono, con i loro atti violenti, un senso di paura e preoccupazione nei cittadini e soprattutto nelle donne, che rappresentano il numero maggiore di vittime;  
per le aggressioni compiute a Capodanno a piazza Duomo contro le due ragazze tedesche sono stati fermati alcuni ragazzi fra i 15 e i 22 anni, italiani di seconda generazione, per le molestie sessuali in corso Buenos Aires e quelle a piazza Leonardo Da Vinci di pochi giorni fa, un venticinquenne del Mali e due nordafricani;  
sembra evidente che le politiche messe in atto per fronteggiare quello che ha assunto i connotati di un vero e proprio allarme sociale risultano inefficaci e richiedono interventi urgenti per rafforzare i dispositivi di prevenzione e controllo dell'ordine pubblico nella città di Milano,  
si chiede di sapere, alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ripristinare l'ordine pubblico e la sicurezza nella città di Milano, anche prevedendo misure straordinarie per il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine.  
(4-06855)

[ANASTASI](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'interno.* - Premesso che con la determina sindacale n. 3 del 31 gennaio 2022 il sindaco di Giarre (Catania) ha nominato quali componenti del "nucleo di valutazione" gli avvocati Di Carlo, Fiumanò e Limura, designando con successivo atto (determina sindacale n. 5/2022) l'avvocato Fiumanò quale presidente;  
considerato che:

il Comune di Giarre ha dotato di un regolamento il "nucleo di valutazione", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 84 del 21 novembre 2013;

in base a tale regolamento, il nucleo di valutazione è disciplinato ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 1999, dell'art. 147 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli articoli 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (art. 1);

l'espresso rinvio operato dall'art. 1 del regolamento comunale all'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 quale regime a cui il regolatore comunale lo ha assoggettato, avendone la facoltà, prevale, nella sostanza, sul mero *nomen* "nucleo di valutazione" che è evidentemente un elemento descrittivo;

la conseguente applicazione alla fattispecie concreta della disciplina dell'OIV (organismo indipendente di valutazione) è desumibile anche dalla delibera ANAC n. 12/2013 che prevede espressamente: "Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del D. lgs. n.150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16. Qualora, però, detti enti procedano alla nomina dell'OIV - o in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del D. lgs. n. 150/2009, o per autonoma decisione - devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 dello stesso decreto";

ritenuto che:

la determina sindacale n. 3/2022 è stata adottata, a giudizio dell'interrogante, in difformità alla disciplina richiamata;

la nomina dei componenti dell'OIV non è stata preceduta da avviso pubblico *ad hoc* e da relativa procedura comparativa dei *curricula*;

nessuno dei tre avvocati nominati risulta all'interrogante essere iscritto nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV;

i soggetti individuati si trovano, secondo l'interrogante, nelle situazioni ostative di cui all'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009: "I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione";

più precisamente sono, a vario titolo, legati strettamente all'amministrazione comunale, in quanto partecipanti alla competizione elettorale, come candidati o come coordinatori di liste elettorali del sindaco, e non garantiscono quindi quella necessaria indipendenza di giudizio e di autonomia dall'amministrazione;

i tre professionisti nominati componenti dell'OIV inoltre svolgono tutti attività sindacale: l'avvocato Di Carlo nell'ambito di Confedilizia, l'avvocato Limura in seno a "Mobilitazione generale degli avvocati" e l'avvocato Fiumanò per l'Associazione giarrese avvocati, risultando quindi rappresentanti di interessi di parte che possono interferire con l'esercizio dei poteri e delle funzioni afferenti all'attività indipendente di valutazione;

ulteriore vizio si ravvisa, ad opinione dell'interrogante, nella pubblicazione tardiva della determina di nomina del 31 gennaio 2022 (pubblicata nell'albo pretorio di Giarre in data 15 febbraio 2022, ben oltre i termini previsti ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2008 e successive modifiche e integrazioni;

sulla base dei rilievi esplicitati la determina sindacale n. 3/2022 risulterebbe quindi, sempre ad avviso dell'interrogante, illegittima,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

quali provvedimenti intendano assumere per chiarire la legittimità degli atti adottati e più in generale per tutelare il buon andamento della pubblica amministrazione, anche ai fini della prevenzione del

conflitto di interessi e del contrasto alla corruzione.

(4-06856)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2<sup>a</sup> Commissione permanente* (Giustizia):

3-03209 del senatore Gasparri, sulla disciplina dell'istituto dell'adozione del maggiorenne;

*6<sup>a</sup> Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-03215 del senatore Crucioli, sull'attività di vigilanza sul rinnovo delle cariche sociali e sulla gestione dei rapporti con gli azionisti di Assicurazioni Generali;

3-03216 del senatore Lannutti, sull'attività di vigilanza sul rinnovo delle cariche sociali e sulla gestione dei rapporti con gli azionisti di Assicurazioni Generali;

*9<sup>a</sup> Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03212 del senatore Durnwalder ed altri, sulla condizione di difficoltà dell'agricoltura in zone montane.

